



Essere stranieri in carcere

**Contributi per una conoscenza del
fenomeno nel sistema penitenziario**

Formazione

Ricerca

Valutazione

Innovazione



Quaderni ISSP

Numero 12

Essere stranieri in carcere

**Contributi per una conoscenza
del fenomeno nel sistema penitenziario**

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Giugno 2013

Il contenuto del presente volume é consultabile e scaricabile alla pagina internet
<http://issp.bibliotchedap.it/quaderni.aspx>

INDICE

<i>Alessandra BORMIOLI</i> “Presentazione”	5
--	---

Profili normativi

1. <i>Arturo SALERNI</i> “L’evoluzione in Italia della legislazione sulla condizione dello straniero, le connesse politiche penali e le ricadute carcerarie”	11
--	----

Esplorazioni

2. <i>Nunzio COSENTINO</i> “L’operatore penitenziario e i detenuti stranieri: un’indagine esplorativa”	35
3. <i>Provvidenza TARARÀ</i> “Vissuti in transito: una ricerca etnografica sulla condizione del detenuto migrante”	65

Diversità

4. <i>Alfredo ANCORA</i> “l’IO e l’altro: un breve percorso”	93
5. <i>Barbara GHIRINGHELLI</i> “La riflessione sull’“altro” in ambito penitenziario”	103

Ringraziamenti	115
----------------------	-----

Presentazione

a cura di Alessandra Bormioli – Direttore del Servizio Studi e Ricerche dell'ISSP

Gli stranieri costituiscono un terzo della popolazione detenuta del sistema penitenziario italiano; la loro presenza è passata, negli ultimi venti anni, dal 15 al 36% del totale.

Considerata la rilevanza del fenomeno, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari propone con il Quaderno n. 12 una riflessione a più voci sulle problematiche che tale trasformazione comporta, con l'ausilio di collaboratori interni dell'Amministrazione Penitenziaria e di esperti esterni.

L'interrogativo di base che ci si pone è come si possa declinare il principio della finalità rieducativa della pena agli stranieri, quando, al termine della detenzione, nei loro confronti per lo più si verifica la sola alternativa dell'espulsione o del rientro in clandestinità.

Lo studio si apre, quindi, con un'analisi della legislazione sugli stranieri e delle sue ricadute in ambito penitenziario.

L'avvocato Arturo Salerni, esperto in diritto dell'immigrazione, riflette su come la definizione d'immigrato "regolare" e "irregolare", su cui poggia il Testo Unico dell'immigrazione del '98, sia sostanzialmente artificiosa.

Gli "irregolari" di ieri sono i "regolari" di oggi, considerato che ogni intervento normativo è stato sempre accompagnato da una sanatoria, per l'inefficienza del sistema dei flussi a garantire un idoneo governo del mercato del lavoro.

La normativa esistente alimenta condizioni di esclusione ed emarginazione, creando un unico ciclo sanzionatorio che collega i Centri di Identificazione ed Espulsione, il sistema processuale e il carcere.

La condizione detentiva degli stranieri risulta differenziata rispetto a quella degli italiani, soprattutto per la difficoltà di ottenere misure alternative: aspetto avvertito come particolarmente discriminante da parte degli stranieri, e limite oggettivo alla progettualità trattamentale.

Il Quaderno prosegue con le "esplorazioni" sul campo, progetti di studio realizzati negli istituti penitenziari da collaboratori dell'Issp, che offrono sull'argomento due punti di vista diversi e speculari, quello degli operatori penitenziari e quello degli stessi detenuti stranieri.

Nunzio Cosentino, docente di Sociologia Generale e Funzionario

dell'Organizzazione e delle Relazioni presso la Casa Circondariale di Catania, ha condotto una innovativa ricerca su come il cambiamento della popolazione detenuta sia percepito dagli operatori penitenziari.

Selezionati tre istituti penitenziari particolarmente rappresentativi, è stato distribuito al personale presente in una unica data un questionario anonimo che ha indagato su varie aree tematiche: tra cui quali siano ritenuti i maggiori ostacoli nella vita detentiva degli stranieri; quali caratteristiche rendano i detenuti più o meno agevolmente gestibili; quali le soluzioni proposte per migliorare le relazioni in carcere.

Il sovraffollamento, le difficoltà di comunicazione, la ridotta possibilità di mantenere i contatti con i familiari e l'assenza di una rete di supporto sociale sono stati indicati dalla generalità degli intervistati come gli elementi che rendono più difficile il trattamento dei detenuti stranieri.

Rispetto alle soluzioni proposte, gli appartenenti all'area trattamentale hanno espresso la necessità di interventi tesi all'inclusione sociale, ad esempio con una maggiore presenza dei mediatori culturali, di cui il 39 % degli intervistati riferisce di non avere mai rilevato la presenza.

Dalle risposte fornite emerge inoltre l'esigenza di una formazione specifica del personale, per garantire una migliore comprensione del cambiamento in itinere della popolazione detenuta, delle differenze culturali e religiose, anche attraverso la partecipazione a corsi linguistici.

Lo studio prosegue col contributo di Provvidenza Tararà, funzionario di servizio sociale presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Palermo, che ha condotto una ricerca presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, dando voce agli stessi detenuti stranieri, mediante interviste semistrutturate. L'Autrice ha analizzato, anzitutto, le condizioni migratorie di partenza, caratterizzate da assenza di prospettive occupazionali, abbandono scolastico precoce, desiderio di trovare altrove possibilità di lavoro e di un guadagno sufficiente a sostenere le famiglie d'origine.

L'immissione nel circuito deviante non appare il frutto di una scelta inclusa nel progetto migratorio, ma di un processo decisionale maturato con gradualità in Italia per una molteplicità di concause.

Il carcere non conserva l'effetto deterrente auspicato: appare un incidente di percorso, tutto sommato percorribile e accettabile.

Dalla ricerca emergono risultati interessanti e, al tempo stesso, dolorosi: superato il primo impatto e il momento iniziale di disorientamento e sconcerto, l'istituto penitenziario viene descritto come un'occasione per entrare in contatto con le istituzioni italiane, un luogo capace di garantire un minimo accesso ai servizi, preferibile al vuoto totale e ai rischi che hanno avuto modo di sperimentare all'esterno.

A fronte di una medesima fragilità esistenziale, del dolore e dell'inquietudi-

ne per la sensazione di aver “perso la rotta”, comuni a detenuti italiani e stranieri, la dr.ssa Tararà riflette su come l'attuale politica legislativa non garantisca a tutti i detenuti omogenee possibilità di misure alternative e reinserimento sociale.

Il Quaderno prosegue, nella terza parte, con una riflessione sul concetto di “diversità”, sulla natura, il contenuto, le contraddizioni della relazione tra l’“io” e gli “altri”, in ambito penitenziario e non solo, guidati dai contributi di Alfredo Ancora e di Barbara Ghiringhelli.

Alfredo Ancora, docente di psichiatria transculturale presso l'Università di Siena, sottolinea come il multiculturalismo venga ormai acquisito come un dato di fatto naturale, spesso idealizzato, dimenticando che non sempre l'incontro tra etnie e culture diverse risulta essere indolore.

La psichiatria transculturale si occupa proprio della sofferenza psichica, del disagio che può affiorare nell'incontro, scontro, ridefinizione delle culture. Il termine utilizzato indica la direzione del cambiamento nel processo di osservazione di un fenomeno: la “ transcultura “ diventa un attraversamento di altri mondi e modi di conoscenza, con la possibilità di modificare il nostro modo di porsi rispetto agli eventi e alle persone, con l'acquisto di nuovi codici comportamentali, senza paura di perdere quelli precedenti.

Barbara Ghiringhelli, docente di antropologia culturale e ricercatrice presso l'Università IULM di Milano, sottolinea come l'identità culturale di un individuo sia un elemento in continua trasformazione. Nel definire chi è “l'altro” concorrono vari elementi, non solo l'appartenenza nazionale, ma anche il genere, lo status sociale, le aspettative della migrazione, i legami con il paese d'origine.

Così, per comprendere un dato comportamento o un modo di pensare che può apparire privo di senso, è sempre necessario connetterlo ad altre dimensioni del sistema sociale e culturale di cui l'individuo è parte, collocandolo in un sistema più ampio in cui acquista un senso e una logica per chi lo mette in atto.

Molti migranti sottovalutano le difficoltà di trovarsi a vivere in contesti culturali diversi, lo shock culturale che lo spostamento comporta, legato alla mancanza di legami familiari e di una rete sociale di sostegno.

Tali difficoltà, se non superate, possono portare a un vissuto di estraniamento, solitudine, rifiuto, e determinare condizioni esistenziali estremamente negative. La “sindrome della persa via” colpisce quei migranti che si trovano in una condizione indefinita, dopo il fallimento del sogno migratorio. In una situazione di totale incertezza, l'immigrato non riesce più a trovare la soluzione “regolare”, a legalizzarsi e lavorare, né può tornare al Paese di

origine, perché il ritorno sarebbe vissuto come una sconfitta, una vergogna inaccettabile.

Si genera, allora, in alcuni casi, che riguardano in particolare chi esce ed entra dal sistema penitenziario, una sorta di “suicidio sociale”, in cui l’individuo si perde nel nulla, in una sorta di anestesia cognitiva del tempo, si adatta a un destino privo di soluzioni.

Tutti i contributi raccolti nel Quaderno sembrano quindi voler indicare la necessità di una conoscenza più approfondita dei detenuti stranieri e della loro relazione col sistema penitenziario italiano, conoscenza necessaria nel tentativo di ricostruire un progetto individuale di vita.

L’“ascolto”, la sospensione del giudizio, diventano la chiave indispensabile per permettere tale conoscenza, valorizzando ogni occasione di incontro con l’Altro, con chi è “diverso” da noi.

L’auspicio è che l’attività di studio e l’approfondimento teorico possano essere di ausilio nella ricerca delle soluzioni più adatte ad assicurare pari dignità nelle condizioni detentive, e a fornire una speranza nelle possibili alternative.

Profili normativi

L'evoluzione in Italia della legislazione sulla condizione dello straniero, le connesse politiche penali e le ricadute carcerarie

a cura di Arturo Salerni - Avvocato, esperto in diritto dell'immigrazione - Presidente dell'Associazione "Progetto Diritti" - Onlus

Regolari e clandestini: un artificio normativo

L'Italia da paese con alto tasso di emigrazione si è trasformata da circa trent'anni a questa parte in un paese d'immigrazione.

La normativa sulla condizione giuridica dello straniero sino alla metà degli anni ottanta è sostanzialmente rimasta ancorata al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, contenente la disciplina dell'ingresso e del soggiorno, regolamentazione inserita all'interno di disposizioni concernenti l'ordine pubblico.

Nel 1986 il nostro Parlamento approvò la prima legge sull'occupazione dei lavoratori immigrati che, recependo le indicazioni contenute nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, introdusse i principi di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti dei lavoratori stranieri residenti in Italia e delle loro famiglie con i lavoratori italiani e sanciva per la prima volta il diritto al ricongiungimento familiare e le garanzie connesse alla fruizione dei servizi socio-sanitari.

Con la legge numero 39 del 1990, la cosiddetta legge Martelli, si integrava la legislazione precedente con la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri per motivi di lavoro, di studio, di famiglia, di cura e di culto. In particolare veniva poi disciplinato l'accesso al lavoro autonomo, alle libere professioni e si prevedeva la possibilità di costituire cooperative di lavoro. Venivano dettate nuove norme sull'espulsione e si regolamentava la materia relativa ai rifugiati politici, abolendo la riserva geografica che garantiva ai soli cittadini europei il diritto d'asilo politico.

L'ottica con cui si guardava all'immigrazione era comunque di natura emergenziale: sia la legge n. 903 del 1986 che la legge Martelli procedevano ad una sanatoria delle posizioni irregolari, relative tanto al lavoro autonomo che a quello subordinato.

L'Italia, a seguito della sua richiesta di adesione all'accordo di Schengen depositata nel novembre 1997, si trovò di fronte all'indicazione da parte europea di una serie di condizioni d'ingresso molto rigide, poste dagli altri paesi aderenti, i quali temevano un aumento incontrollato di immigrazioni irregolari, proprio attraverso i nostri confini, che, per motivazioni geografi-

che erano più facilmente esposti a tale fenomeno. Venne conseguentemente varata una normativa più restrittiva in materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri non comunitari, che portò successivamente alla creazione dei centri di permanenza temporanei. Vennero stabilite norme che disciplinavano ipotesi di respingimento alla frontiera, di rifiuto e di revoca del permesso di soggiorno e venne modificato il sistema dei visti.

È nel 1998 quindi che l'Italia provvede a dotarsi di una legislazione organica relativa a diritti e doveri dei cittadini stranieri. Essa si sostanzia nella legge n. 40 del 1998, la cosiddetta Turco-Napolitano, recepita ed integrata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La legge n. 40 del 1998 segna una svolta nella storia della regolamentazione dell'immigrazione nel nostro paese. Essa da un lato regola allo stesso tempo sia i flussi migratori ed i loro meccanismi di gestione, sia le condizioni, i diritti e i doveri della persona straniera e dall'altro è una legge che contiene principi, in modo tale da sostenere le evoluzioni del fenomeno immigratorio nel nostro paese per gli anni successivi.

La nuova disciplina sugli stranieri si applica a tutti i cittadini dei paesi non facenti parte dell'Unione Europea ed agli apolidi. L'articolo 45 della legge 40 del 1998 rinvia ad un futuro decreto legislativo il riordino della regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea.

L'art. 10 della nostra Costituzione stabilisce che *“la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”*.

Peraltro la Corte Costituzionale ha precisato che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione è un principio che vale anche per gli stranieri in materia di diritti fondamentali, e quindi che l'esistenza di differenze fra cittadini italiani e stranieri comporta che tutti i cittadini siano tutelati nei diritti fondamentali, sicché sia per gli uni che per gli altri la funzione legislativa incontra dei limiti, e ciò vale per tutti gli stranieri presenti in Italia, indipendentemente dalla condizione di regolarità del soggiorno. La condizione di regolarità, però, attribuisce al cittadino straniero gli stessi diritti attribuiti ai cittadini italiani, a meno che eventuali accordi internazionali o la legge non stabiliscano diversamente.

Il Testo Unico sulla Immigrazione

Il sistema introdotto dalla legge e dal Testo Unico del 1998 si basa sulla programmazione triennale e sulla definizione annuale dei flussi di ingresso. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministeri interessati e le

Commissioni Parlamentari competenti, con decreto stabilisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale ogni anno. Nelle quote viene preso in considerazione il numero di stranieri da ammettere per lavoro a tempo indeterminato, determinato a carattere stagionale, e per lavoro autonomo, ma non vengono ricompresi gli stranieri che entrano in Italia per ricongiungimento familiare e quelli che fruiscono di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Si determinano delle liste dalle quali nominativamente i datori di lavoro scelgono i lavoratori stranieri che, previa concessione del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, potranno venire a lavorare in Italia.

I requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato sono il possesso di passaporto valido o documento equivalente e il visto d'ingresso, nei casi in cui il soggetto provenga da uno Stato inserito nella lista di paesi per i quali è ritenuto necessario il visto d'ingresso, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, attraverso le proprie sedi consolari.

L'ordine d'iscrizione nella lista, a parità di qualifiche, favorirà l'ingresso di determinati cittadini stranieri al posto di altri. Fuori dalle quote è possibile fare ingresso (e soggiornare) oltre che per ricongiungimento familiare, per motivi umanitari e per richiesta di asilo.

Il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari o per lavoro, tanto autonomo quanto subordinato, può utilizzare il permesso per attività differenti, purché consentite dalla legge. La modifica del motivo del soggiorno potrà avvenire soltanto alla scadenza dello stesso, in sede di rinnovo.

Sia nel caso di rilascio del primo permesso di soggiorno, che in fase di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere rifiutato oppure, se concesso ed ancora valido, può essere revocato se i requisiti richiesti tanto per il soggiorno quanto per l'ingresso in Italia vengono a mancare.

Una delle novità più importanti della legge 286 del 1998, novità confermata poi nel successivo Testo Unico, è costituita dalla carta di soggiorno. Si tratta di uno strumento volto a consolidare il processo di integrazione dei cittadini stranieri, i quali grazie a questo documento possono passare da una condizione di temporaneità ad una di maggiore stabilità, tramite l'acquisizione della possibilità di partecipare alla vita sociale e collettiva del luogo di soggiorno. Infatti il possesso della carta di soggiorno comporta l'accesso ad una serie di diritti propri del cittadino, fatta eccezione per quelli strettamente riservati agli italiani, cioè la difesa dello Stato e, almeno per ora, il diritto di voto nelle elezioni amministrative. Oggi la carta di soggiorno – a seguito dell'applicazione della normativa di derivazione comunitaria – viene definita come permesso per lungo soggiornanti.

Il sistema costruito nel testo unico del 1998 poggia sostanzialmente sulla

dicotomia tra il concetto e la condizione di regolarità e d'altro canto lo status di irregolare o clandestino.

Tutte le costruzioni normative successive – a seconda delle maggioranze politiche del Parlamento più orientate al riconoscimento di diritti ovvero ad una politica di contrasto degli ingressi irregolari e di creazione di maggiori ostacoli alla stabilizzazione dei cittadini stranieri – si muovono su questo canovaccio: da un lato i regolari, dall'altro gli irregolari.

Ma, a partire dal 1986, possiamo osservare che questa distinzione è sostanzialmente artificiosa. Gli irregolari di ieri sono i regolari di oggi. Ogni nuovo intervento legislativo (sia esso più aperturista, o sia esso improntato a rigidità) è sempre accompagnato da una sanatoria, più o meno estesa, più o meno mascherata.

Avviene così nel 1986, nel 1990, nel 1998, al momento del varo della Bossi-Fini nel 2002, col pacchetto-sicurezza del Ministro Maroni nel 2009. Ed avviene così perché è evidente che il sistema poggiato sui flussi di fatto non funziona; esso non riesce a star dietro alle esigenze del mercato del lavoro ed alle spinte che vengono da alcune aree del mondo.

Flussi migratori e sanatorie: il ciclico crearsi di una economia sommersa.

Si entra in Italia indipendentemente dalle programmazioni, e successivamente all'ingresso irregolare una percentuale significativa di cittadini e lavoratori stranieri viene regolarizzata attraverso una sanatoria o attraverso la finzione dell'utilizzo del decreto annuale di regolazione dei flussi, con il quale di fatto si registrano gli ingressi ed i rapporti di lavoro già esistenti, seppur irregolari o sommersi. Si pensi in tal senso alla portata enorme del decreto flussi del 2007/2008 che di fatto ha comportato la regolarizzazione di decine di migliaia di posizioni.

Si pensi ancora che l'intervento legislativo più organicamente collocato sul versante rigorista, ovvero la legge Bossi Fini, è stato accompagnato dalla più estesa procedura di sanatoria/regolarizzazione che il nostro paese ha conosciuto, o che la legge Maroni del 2009 (con cui si estende a diciotto mesi il periodo possibile di permanenza nei C.I.E. e si introduce il reato di clandestinità) è accompagnata dalla sanatoria per colf e badanti, vero e proprio passaggio per la sanatoria della posizione relativa al soggiorno di migliaia di lavoratori stranieri con ben altre collocazioni professionali.

Basta seguire i rapporti annuali sull'immigrazione (a partire da quelli Caritas-Migrantes) per avere presente il formarsi di volta in volta di una sacca di presenze irregolari, cui segue dopo un certo lasso di tempo un intervento legislativo che punta a far emergere decine o centinaia di migliaia da situazioni di clandestinità che non solo alimentano il fenomeno del-

l'economia sommersa ma costituiscono anche un evidente e gigantesco problema di natura sociale.

La normativa prevede questa distinzione, e cataloga diritti da un lato e strumenti repressivi dall'altro; restano alcuni grandi principi, ma la storia della legislazione dell'immigrazione in questi anni è caratterizzata in buona sostanza dalla rincorsa alla formazione ricorrente di situazioni di clandestinità – create da un meccanismo di regolazione degli ingressi evidentemente irrealistico per il quale un datore di lavoro selezionerebbe un lavoratore che vive in un paese straniero senza averlo mai conosciuto – cui occorre periodicamente porre rimedio, attraverso gli strumenti eccezionali – ma di fatto ordinari - delle procedure (anche se diversamente nominate) della sanatoria e della regolarizzazione.

Ritornando all'altalenarsi degli interventi normativi va ricordato che con la legge Bossi/Fini viene abolita la possibilità di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro con la garanzia di un privato; in realtà, la “sponsorizzazione” si era dimostrata una procedura relativamente agile e che garantiva l'effettivo inserimento lavorativo ed alloggiativo dello straniero certamente di più della procedura di assunzione dall'estero.

Il contratto, la carta di soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la legge Bossi Fini viene introdotto l'istituto del contratto di soggiorno, ovvero il contratto di lavoro che dovrà essere stipulato presso gli uffici provinciali del lavoro, per consentire il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Nella sostanza, però, di realmente nuovo c'è solo il termine: infatti, i meccanismi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, a tempo indeterminato o determinato, sono quelli già introdotti con la legge Turco-Napolitano (richiesta di autorizzazione entro i limiti numerici stabiliti con uno o più decreti annuali di definizione dei flussi migratori e successivo rilascio del visto di ingresso da “*andare a prendere*” presso l'ambasciata italiana del paese di provenienza), con la differenza che si inverte - ma senza alcuna visibile conseguenza pratica - l'ordine burocratico.

L'idea di affermare la precedenza dei lavoratori nazionali nelle opportunità di lavoro mira a catturare il consenso popolare, ma tutte le imprese sanno meglio di chiunque altro che il posto di lavoro viene offerto a lavoratori stranieri in quanto non ci sono lavoratori italiani disponibili.

Si determina comunque un ulteriore appesantimento delle procedure di autorizzazione all'assunzione dall'estero, che comportano un'attesa di diversi mesi e mesi. Anche a seguito di tale intervento si comprende che una quota importante della clandestinità è di fatto prodotta dalla inefficienza del sistema, che induce rispettivamente le parti interessate ad ingressi

irregolari ed alla stipula di rapporti di lavoro nero, nonostante l'intento di operare regolarmente.

Con riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno la legge del 2002 prevede la riduzione del periodo massimo di disoccupazione (e di correlativa iscrizione nelle liste di collocamento) per il lavoratore straniero da un anno a sei mesi. E' stato osservato, in occasione del varo di questa normativa, che la Convenzione 143 del '75 assunta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro cui il nostro paese è tenuto a conformarsi, impedisce espressamente che la perdita del posto di lavoro possa comportare l'automatica perdita del permesso di soggiorno, mentre è al contrario evidente che con tale previsione la normativa sulle espulsioni, i respingimenti, i trasferimenti alle frontiere ed i trattenimenti viene ad irrigidirsi ulteriormente, e diversi interventi della Corte Costituzionale ne mitigano a tratti gli effetti.

Viene prolungato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno regolare necessario per poter chiedere la carta di soggiorno, vale a dire quella sorta di permesso di soggiorno a tempo indeterminato che determina, una volta "*conquistata*" una stabilizzazione della condizione del cittadino straniero.

Viene previsto il trattenimento obbligatorio dei richiedenti asilo in centri appositi ed una procedura accelerata di valutazione nei casi di sospetta elusione delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, disponendo che l'allontanamento non autorizzato da tali centri comporti "*rinuncia*" alla domanda di asilo.

* * *

Il reato di immigrazione clandestina e il possibile conflitto con l'art. 3 della Costituzione

A partire dal 1998, con la introduzione dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) per gli immigrati in attesa di espulsione, denominati oggi C.I.E., centri di identificazione ed espulsione, si è diffuso anche in Italia un diritto speciale che sanziona gli immigrati irregolari con una forma di detenzione caratterizzata dalla discrezionalità dell'autorità di polizia e non conseguente al verificarsi di ipotesi di reato.

Se è vero che oltre il settantacinque per cento degli immigrati oggi regolari in Italia è entrato (e continuerà ad entrare) irregolarmente e se poi, periodicamente, intervengono regolarizzazioni o sanatorie variamente denominate (come i decreti flussi), le misure di contrasto dell'immigrazione clandestina basate sui centri di detenzione amministrativa non hanno affatto arginato il fenomeno ma hanno alimentato condizioni di esclusione e di emarginazione, con costi peraltro elevatissimi. Con la legge 271 del 2004 si è trasferita la

competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento nei Centri ai giudici di pace.

Si è di fatto venuto a creare, anche per effetto dei diversi interventi legislativi in materia, un collegamento tra il circuito dei Centri di Identificazione ed Espulsione ed il sistema penale ed il carcere come un ciclo unico di sanzione della mera presenza irregolare sul territorio, dopo il mancato rispetto del primo ordine di espulsione.

La detenzione amministrativa si è definita come una sanzione vera e propria e non come strumento finalizzato a garantire l'effettività dell'espulsione.

Gli interventi normativi del 2008 e del 2009 peraltro hanno accentuato l'intervento del sistema penale con riguardo ai fenomeni di irregolarità e di clandestinità.

Si prevedeva una specifica aggravante, con un aumento di pena fino a un terzo, per qualsiasi reato commesso da chiunque risultasse essere irregolarmente presente sul territorio nazionale. Successivamente tale modifica del sistema delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 del codice penale veniva dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza della Consulta n. 249 del luglio 2010.

La legge del 2009 inquadra inoltre come reato la semplice condizione di "*irregolarità*" dello straniero rispetto alle norme sui visti e/o sui permessi di soggiorno.

A molti giuristi e commentatori è apparso subito evidente il forte contrasto tra queste nuove fattispecie penali e i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, con riguardo al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, in correlazione con l'articolo 2, che garantisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Sul piano strettamente giuridico, questo contrasto dà luogo a due ordini di questioni. La prima questione riguarda l'applicabilità dei principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, anche quelli che testualmente si riferiscono ai soli "*cittadini*", ossia a chi possiede la nazionalità italiana, agli stranieri "*regolari*" o "*irregolari*" che si trovano nel nostro paese e, quindi, la possibilità generale di sottoporre le norme che li riguardano ad un giudizio di costituzionalità. La seconda questione riguarda l'esistenza di adeguati "*criteri di razionalità*" a supporto delle nuove norme penali in materia di diritto dell'immigrazione, dal momento che esse introducono un chiaro trattamento di sfavore nei confronti degli stranieri "*irregolari*". Trattasi di norme, infatti, che non riguardano solo i cosiddetti "*clandestini*", ovvero coloro che entrano nel nostro paese aggirando i controlli alle frontiere o sbarcando via mare, ma che fanno riferimento genericamente a tutti i soggetti che si trovano illegalmente sul territorio nazionale, estendendosi anche ai cosiddetti "*overstayers*" ovvero a quei soggetti che, seppur entrati nel nostro paese in base ad un

titolo legittimo, si sono trattenuti anche quando questo era venuto meno. La questione non è di poco conto visto che le statistiche ministeriali chiariscono che il 64% dei migranti “*irregolari*” presenti nel nostro paese appartiene a questa categoria. Queste norme non si limitano affatto a colpire chi entra “*clandestinamente*” nel paese, ma anche chi vi si trattiene più del dovuto. Quanto al reato di immigrazione clandestina, la nuova norma punisce chiunque entri o si trovi irregolarmente nel territorio dello Stato con un ammenda. Peraltro qualora l'espulsione dell'irregolare venisse eseguita il procedimento penale per il reato di immigrazione clandestina dovrà necessariamente concludersi con una sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione. Il reato in questione è procedibile d'ufficio, per cui qualora uno straniero irregolare si recasse dalle forze dell'ordine per denunciare un reato subito rischierebbe lui stesso di venire denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale.

Il trattamento penitenziario e i detenuti stranieri- difficoltà applicative.

Nonostante il dettato della legge 354 del 1975 preveda l'applicabilità delle norme sul trattamento penitenziario a tutti i detenuti, per i detenuti stranieri si registra di fatto una condizione detentiva spesso differenziata rispetto a quella del detenuto italiano, non con riguardo al regime detentivo in senso stretto, bensì al cosiddetto impegno rieducativo previsto dagli articoli 13 e 15 dell'Ordinamento Penitenziario, e con riguardo alla possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione.

Per rapportarsi al costante e progressivo aumento nelle carceri italiane di detenuti stranieri, che ha assunto aspetti non prevedibili all'epoca dell'emanazione della riforma del 1975 e del relativo regolamento di esecuzione, il regolamento di esecuzione del 2000 ha esplicitamente affrontato il problema dell'esecuzione penale e del trattamento in carcere per i detenuti stranieri. Come criterio guida della disciplina, l'art. 35 prevede che “*nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali*”, favorendo, altresì, i contatti con le autorità consolari del loro paese.

Al fine di garantire un livello minimo di comprensione e di interazione tra l'Amministrazione penitenziaria e persone di lingue e culture differenti, lo stesso articolo 35 ha introdotto la innovativa figura del mediatore culturale il cui intervento deve essere favorito “*anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato*”. Tale intervento professionale, perlomeno da quanto si evince dalla relazione illustrativa dello schema di regolamento, si dimostra utile anche “*per poter disporre interventi trattamentali spendibili nei paesi di origine dei condannati*”, visto che la gran parte di essi dovrà essere espulsa al termine dell'esecuzione della pena.

La previsione regolamentare coglie gli echi di un dibattito che, anche all'interno della magistratura di sorveglianza, ha messo sempre più in risalto l'obiettivo difficoltà di prevedere, per i condannati stranieri senza alcun legame stabile con il territorio italiano, percorsi di riabilitazione che possano progredire verso la concessione di una delle misure alternative previste dal nostro Ordinamento Penitenziario, soprattutto a causa della inesistenza di validi punti di riferimento esterni all'istituto carcerario.

I rapporti con la famiglia

L'Ordinamento Penitenziario enuncia, all'art. 15, tra gli elementi del trattamento rieducativo i rapporti familiari: *“il trattamento del condannato è svolto (...) agevolando (...) i rapporti con la famiglia”*. Anche il terzo comma dell'art. 18 sembra attribuire *“particolare favore (...) ai rapporti familiari”*; così come l'art. 28, intitolato *“Rapporti con la famiglia”*, stabilisce che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*. Inoltre l'art. 30 *ter* prevede la concessione dei permessi premio per coltivare interessi affettivi e l'art. 45 prevede che il trattamento dei detenuti sia integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie, per *“conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale”*. Lo stesso regolamento di esecuzione del 2000 ha incluso nel primo articolo, dedicato al trattamento penitenziario, la disposizione secondo cui *“il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”*. L'art. 61 del citato regolamento, nel predisporre i programmi di collaborazione con le famiglie, prevede che *“particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia (...) e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale”*; il direttore dell'istituto è autorizzato a tal fine a *“concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37”* e ad *“autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro (...)”*.

Nonostante il dettato della legge e del regolamento, di fatto sono pochissimi i detenuti stranieri che riescono ad avere relazioni costanti con i propri familiari, vuoi per la condizione di clandestinità che non consente di comprovare le relazioni di parentela, vuoi perché i familiari vivono nei paesi d'origine, o sono impossibilitati a recarsi in visita nel carcere dove il proprio familiare è detenuto.

In una situazione di questo tipo diventano fondamentali le telefonate che dovrebbero essere consentite, ai sensi dell'art. 39 del regolamento penitenziario, una volta alla settimana e per non più di dieci minuti, a tutti i detenuti senza interprete e obbligo di ascolto, fatta eccezione per i condannati per uno dei delitti previsti dall'art. 4 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario per i quali il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. Il detenuto, che intende intrattenere corrispondenza telefonica, deve compilare una domanda nella quale deve essere indicato il numero di telefono e le persone con cui intende comunicare. A questo punto intervengono le difficoltà burocratiche legate alla verifica dell'intestatario del numero di telefono dell'utenza straniera indicata: è necessario infatti che il numero di telefono sia di rete fissa, e che il consolato dei paesi d'origine accerti che l'utenza in questione appartenga effettivamente ad un familiare del detenuto. Tutto ciò si rivela il più delle volte impossibile, sia per la scarsa collaborazione di molti consolati esteri, sia perché spesso gli stranieri forniscono numeri di telefono che appartengono al vicino di casa o ad un negozio e quindi il nominativo dell'intestatario non corrisponde al nome del familiare. Infine, anche se la conversazione è autorizzata, la durata limitata fissata dalla norma comporta la vanificazione di tale opportunità: spesso, infatti cade la linea e ci sono non poche difficoltà di collegamento per le telefonate internazionali.

Il modo più semplice allora per mantenere contatti diretti con i familiari diviene la corrispondenza epistolare.

L'istruzione e la formazione professionale

L'Ordinamento Penitenziario del 1975 ha riconosciuto all'istruzione il ruolo di elemento irrinunciabile nel programma di trattamento rieducativo del condannato. A tal proposito sono organizzati dei corsi di scuola dell'obbligo e dei corsi di addestramento professionale, nonché corsi scolastici superiori e corsi universitari, e deve essere altresì favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca di ogni istituto. Purtroppo alla gran parte dei detenuti stranieri che non conoscono, o conoscono poco, la lingua italiana è di fatto reso se non impossibile estremamente difficoltoso l'accesso all'istruzione. Nel contesto dell'istruzione elementare un ruolo fondamentale è oggi rivestito dai corsi di lingua italiana per stranieri: l'apprendimento della lingua italiana per i detenuti stranieri è un presupposto fondamentale al fine di attuare programmi trattamentali adeguati. Attraverso la conoscenza della nostra lingua si offre la possibilità di accedere a corsi di formazione professionale spesso necessari per l'ammissione a eventuali misure alternative.

Per quanto riguarda il servizio di biblioteca, l'art. 21 del regolamento di esecuzione del 2000, al secondo comma, prevede che “*nella scelta dei libri e*

dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società”.

Il lavoro intramurario

Elemento fondamentale del trattamento intramurario è sicuramente il lavoro, sia perché permette ai detenuti di occupare il tempo in maniera costruttiva e soprattutto permette loro di garantirsi un minimo d'indipendenza economica. Per gli stranieri questo aspetto diventa ancora più rilevante, spesso si trovano soli ad affrontare la carcerazione ed in tal senso necessitano di una sia pur limitata occupazione lavorativa capace di potergli fruttare un minimo di reddito, necessario per la loro sussistenza in carcere e per affrontare spese legali e di giustizia.

La normativa vigente detta i criteri per l'ammissione all'attività lavorativa intramurale: occorre assicurare tale possibilità prima ai condannati e agli internati poi ai ricorrenti ed appellanti ed infine agli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere.

La libertà di culto

L'individuazione del trattamento rieducativo si avvale anche della libertà riconosciuta ai detenuti stranieri di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Il principio di uguaglianza, inteso come parità di trattamento, viene compromesso laddove quella libertà, garantita certamente per la religione cattolica attraverso la presenza del cappellano all'interno del carcere, non è in ugual misura garantita per le altre fedi religiose. Tuttavia c'è stato un ampliamento delle possibilità di accesso dei ministri di culto: oltre quelli indicati dal Ministero dell'Interno, l'art. 58 del D.P.R. n. 230 del 2000 ha previsto il ricorso alla più veloce procedura di ammissione azionata avanti al magistrato di sorveglianza *ex art. 17*, secondo comma, dell'Ordinamento Penitenziario, che prevede la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

In collegamento diretto con la pratica religiosa è sicuramente il tema dell'alimentazione. All'art. 11 del nuovo regolamento penitenziario è chiaramente previsto che *“nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve tener conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose”*. Questa importante affermazione nella pratica trova non pochi problemi di realizzazione.

La concessione delle misure alternative: un diritto diversificato per gli stranieri.

Il problema più rilevante nel trattamento degli stranieri è sicuramente rappresentato dalla concessione delle misure alternative alla detenzione: sia perché esse rappresentano la concreta attuazione di un trattamento finaliz-

zato alla rieducazione e al reinserimento sociale, sia perché questo aspetto del trattamento è il più sentito dai detenuti stranieri come l'aspetto maggiormente discriminante. A tal proposito, occorre sottolineare l'importanza della posizione di regolarità o meno dello straniero detenuto. Esiste infatti una notevole differenza nella concessione dei benefici penitenziari tra il detenuto straniero che gode di una posizione di regolarità e il detenuto straniero che risulta clandestino o irregolare e quindi manca di qualsiasi elemento di supporto, necessario per ottenere il beneficio. A parità di pene riportate, statisticamente si può dimostrare che l'accesso ai benefici delle misure alternative alla pena detentiva si trova in rapporto diretto con il grado di risorse economiche, culturali e sociali godute dal condannato e che, salvo pochissime eccezioni, lo straniero immigrato con scarsa conoscenza della nostra lingua, senza un lavoro stabile, senza legami familiari, non riesce di fatto a godere di misure alternative in fase esecutiva, anche se astrattamente si trova nelle condizioni legali per goderne.

Spesso anche da parte della magistratura di sorveglianza si riscontra un atteggiamento di maggiore chiusura nei confronti degli stranieri, che rende ancora meno fruibile il ricorso a percorsi penali alternativi al carcere. Si viene di fatto a creare un diritto diversificato per gli stranieri, un doppio binario, anche in fase di esecuzione: a parità di pena da espiare rispetto al cittadino italiano, vi è un *surplus* di sofferenza aggravato dal fatto che i periodi di detenzione diventano più lunghi, spesso anche per mancanza di una difesa adeguata dovuta principalmente a ragioni economiche.

Ci troviamo di fronte ad uno scenario inimmaginabile, con riguardo alla massiccia presenza di cittadini stranieri sul nostro territorio nazionale, ai tempi dell'approvazione della legge di riforma penitenziaria del 1975.

Tra le misure alternative, l'affidamento in prova al servizio sociale è senza dubbio quella più "*aperta*" perché consente di espiare la pena in libertà, ed allontana ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria. L'idea di fondo è quella di sostituire la pena detentiva con un periodo di prova, durante il quale il soggetto si impegni in un recupero sociale, al termine del quale se l'esito è positivo, la pena viene dichiarata estinta. Presupposto per la concessione di tale beneficio è che la pena inflitta non deve superare i tre anni anche se residuo di maggior pena. Competente a disporre l'affidamento in prova al servizio sociale è il Tribunale di sorveglianza che determina le prescrizioni che il soggetto è tenuto a seguire in ordine ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, al divieto di frequentare determinati locali. Qualora il condannato si trovi in stato di detenzione carceraria, la concessione del provvedimento dipende dai risultati dell'osservazione della personalità condotta in istituto così come previsto dal secondo comma, dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario. Qualora il condannato, in alcuni casi

anche dopo un periodo di custodia cautelare, si trovi in libertà, mantenendo un comportamento tale da consentire un giudizio positivo, l'affidamento viene concesso senza alcuna subordinazione all'osservazione.

L'osservazione della personalità risulta più complessa nei confronti dei detenuti stranieri, non solo per la carenza di educatori ma anche in relazione alla necessità della presenza permanente di mediatori culturali, per cui spesso ci si trova in mancanza dei presupposti per una corretta ed uguale verifica delle esigenze, delle prospettive e delle condizioni comportamentali dello straniero.

Alla fine del periodo di affidamento, se questo ha avuto esito positivo, si estingue la pena e ogni altro effetto penale; se il giudizio è negativo si avrà la revoca della misura.

La misura dell'affidamento in prova in casi particolari è stata introdotta per la prima volta nell'Ordinamento Penitenziario nel 1985. Questa misura è riservata a soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti che, dovendo scontare una pena sino a un massimo di quattro anni, abbiano in corso un programma di recupero, ovvero che a tale programma intendano sottoporsi e che tale programma, a contenuto terapeutico, sia concordato con una Azienda Sanitaria Locale ovvero con altri enti pubblici o privati espressamente indicati dalla legge. Inoltre è necessario che una struttura sanitaria pubblica attesti lo stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza del condannato e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato. In presenza di questi elementi, l'art. 94 D.P.R. 309/90 legittima il condannato a chiedere di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica. La domanda può essere formulata in ogni momento. Nessuna difficoltà o differenziazione dovrebbe sorgere, almeno sul piano teorico, a proposito per i detenuti stranieri.

Il diritto alla salute

Con riguardo alla sanità penitenziaria ogni istituto entra nella sfera di competenza territoriale della Azienda Sanitaria Locale e tutti i detenuti, anche gli stranieri *"limitatamente al periodo detentivo"*, hanno l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'esenzione dal pagamento del ticket, e ad essi viene assicurata *"parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia"*.

La normativa che regola il passaggio di competenze in materia di sanità penitenziaria si pone l'obiettivo di superare alcuni punti critici che si manifestano nei confronti dei detenuti extracomunitari, come la non comprensione della lingua italiana al loro primo ingresso in carcere; la non conoscenza delle lingue straniere da parte del personale penitenziario; la non conoscenza dell'im-

migrato delle norme e dei regolamenti che disciplinano le attività sanitarie negli istituti penitenziari; e inoltre l'assenza di informazioni relative alle opportunità offerte dalla legislazione sanitaria italiana alle persone detenute malate di uscire dal carcere, quale la misura dell'affidamento.

Le differenze trattamentali emergono nel caso di stranieri tossicodipendenti che sono in condizioni di poter usufruire dell'affidamento in prova *“in casi particolari”*: in questi casi i programmi socio-sanitari da seguire richiedono il ricovero all'interno di apposite comunità terapeutiche, ma lo straniero nella quasi totalità dei casi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno.

La concessione dei permessi

Così come previsto dall'art. 30 *ter* dell'Ordinamento Penitenziario: *“Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultino di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione”*.

I permessi premio sono divenuti parte integrante e fondamentale del trattamento penitenziario: tale istituto viene ad essere il primo importante collegamento con il mondo esterno e il possibile inizio di un percorso *extra* murario che può risolversi nell'applicazione di misure alternative alla pena e preparare l'eventuale reinserimento sociale.

Possono essere concessi ai detenuti nei confronti dei quali è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato. La decisione è adottata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento motivato. Il magistrato nel concedere il beneficio deve accertare la sussistenza di tre elementi: che il condannato abbia tenuto regolare condotta, che il condannato non risulti socialmente pericoloso; che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La legge dispone un chiaro collegamento della concessione e della fruizione dei permessi premio con il programma di trattamento rieducativo. L'unico concreto ostacolo alla concessione di questa misura è il requisito della mancanza del pericolo di fuga. Esso risulta essere il punto cruciale e la motivazione più frequente nel diniego del beneficio agli stranieri.

Il problema è comunque anche in questo caso che i detenuti stranieri sono svantaggiati rispetto agli italiani perché sono privi di punti di riferimento esterni.

La semilibertà

Con riferimento alla misura della semilibertà, interessante è l'orientamento della Corte di Cassazione che nel febbraio 1982, affermando l'applicabilità anche agli stranieri delle misure alternative alla detenzione, ha posto fine così ad una situazione di discriminazione che si realizzava nei confronti dei detenuti extracomunitari. La Suprema Corte accoglieva il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione a pena espiata, a cui il Tribunale di sorveglianza di Milano, aveva negato l'ammissione alla semilibertà adducendo che *“non sarebbe neppure ipotizzabile il reinserimento del richiedente nella società”*. La Cassazione ha sostenuto che l'espulsione a fine pena non contrasta con le finalità di graduale reinserimento nella società, propria della semilibertà *“poiché la risocializzazione deve intendersi in senso sovranazionale”*, ciò che importa non è tanto l'ambito territoriale della società nella quale verrà operato il tentativo di reinserimento del soggetto, quanto che questi, dimostrandosi idoneo al trattamento rieducativo appaia suscettibile di *“recupero sociale nel contesto del consorzio civile, quale elemento dell'intera comunità internazionale”*.

L'art. 27 della Costituzione statuendo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non discrimina tra connazionali e stranieri. Inoltre il diritto del detenuto straniero, anche se soggetto ad espulsione a fine pena, ad un idoneo trattamento rieducativo non è per niente differente rispetto a quello di tutti gli altri condannati; non può considerarsi l'espulsione misura interdittiva della funzione rieducativa della pena.

In particolare il regime di semilibertà consiste nella possibilità concessa al condannato o all'internato di *“trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”*, così come previsto dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario.

In tal modo si realizza un sistema in cui il soggetto che beneficia della misura è, per una parte del giorno, sottoposto ai doveri di comportamento e al trattamento che interessano l'istituto penitenziario, e per altra parte, libero di muoversi nella realtà esterna, allo scopo di realizzare attività di lavoro o di studio, contatti con la famiglia, rapporti sociali più ampi. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, e a seguito di una indagine diretta a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato nella società. La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla relativa revoca spetta al Tribunale di sorveglianza, il quale è chiamato a valutare l'idoneità, al fine dell'attuazione della misura, dell'attività risocializzante prospettata dall'interessato. Ciò comporta un ampio margine di discreziona-

lità da parte del giudice e una necessaria, adeguata e approfondita motivazione del provvedimento concessivo o di diniego.

Il provvedimento di semilibertà, ex art. 51 dell'Ordinamento Penitenziario, può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto “*non si appalesi idoneo al trattamento*”, e se il soggetto è condannato per evasione.

Requisito indispensabile per ammettere il detenuto extracomunitario al regime di semilibertà è una attività lavorativa. Quest'ultima diventa una “*conditio sine qua non*” per la concessione del beneficio, anche se, il dettato dell'art. 48 prevede il lavoro solo come una delle possibili condizioni utili per il reinserimento sociale, insieme alle attività istruttive. In seguito all'emanazione della circolare del Ministero del lavoro n. 27 del 15 marzo 1993, al detenuto straniero, anche privo di valido permesso di soggiorno, viene rilasciato “*un apposito atto di avviamento al lavoro*”. Tale atto ha validità limitata al tipo di attività lavorativa e non costituisce titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso. Attraverso questa circolare è concesso ai detenuti extracomunitari di poter effettuare attività lavorativa, in regime di semilibertà o affidamento in prova al servizio sociale, anche in mancanza di permesso di soggiorno. Grazie a questo provvedimento si è, in parte, attenuata quella disparità di trattamento che non permetteva ai detenuti extracomunitari, privi di regolare permesso di soggiorno, di poter effettuare alcuna attività lavorativa, oltre alle difficoltà oggettive a trovare un lavoro.

La liberazione anticipata

La liberazione anticipata, disciplinata dall'art. 54 dell'Ordinamento Penitenziario, consente di ottenere una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, sempre che il condannato a pena detentiva abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento del suo impegno e allo scopo di un più efficace reinserimento nella società. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Il provvedimento è ora di competenza del magistrato di sorveglianza.

La detenzione domiciliare

L'art. 47 *ter* dell'Ordinamento Penitenziario, modificato dalla Legge 27 maggio 1998, n. 165, prevede che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nell'abitazione del condannato o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, di assistenza o di accoglienza in caso di donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni, con lei convivente, di padre di bambini

che abbiano meno di dieci anni con lui convivente, ma solamente se la madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli, di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, di persona di età superiore a sessanta anni se è inabile, anche parzialmente, di persona minore di ventuno anni e vi siano comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.

Il requisito essenziale per essere ammessi alla misura alternativa della detenzione domiciliare è dimostrare di avere una dimora dove scontare il resto della detenzione. Una volta ammesso al beneficio l'amministrazione penitenziaria viene sollevata da qualsiasi obbligo di mantenimento, cura e assistenza medica del condannato. Ciò significa che il detenuto deve essere in grado di provvedere a se stesso, altrimenti la misura non potrà essere concessa. Per i detenuti stranieri privi del permesso di soggiorno riuscire ad ottenere un contratto di locazione è praticamente impossibile visto che sono sia detenuti che irregolari. Pertanto essi non saranno in grado di dimostrare al Tribunale di sorveglianza di avere una dimora dove scontare la misura. In alcune città il problema è stato risolto dalle associazioni di volontariato che offrono al detenuto straniero la possibilità di essere ospitato presso strutture di accoglienza. Queste sono comunque in numero esiguo e non riescono a sopperire a tutte le richieste dei detenuti stranieri.

Il lavoro all'esterno, previsto dall'articolo 21 della Legge 354 del 1975, consiste nella prestazione di attività a favore di imprese, pubbliche o private. Esso rappresenta uno degli strumenti, ritenuti dal legislatore necessari al raggiungimento dei fini del trattamento rieducativo. Il provvedimento con il quale il direttore dell'istituto penitenziario ammette al lavoro all'esterno un condannato o un internato è sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza. Emerge pertanto l'esigenza che detto provvedimento, contenente le prescrizioni da osservare, sia adeguatamente motivato con la specificazione dei concreti elementi in base ai quali è stato esercitato il potere discrezionale e con la valutazione delle indagini svolte nell'istruzione della pratica.

Non risulta essere causa ostativa all'applicazione del beneficio, il mancato possesso del permesso di soggiorno, in quanto a seguito dell'emanazione della circolare del Ministero del lavoro n. 27 del 15.3.1993, successivamente il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 300 del 2.12.2000, con la quale ha chiarito che *“riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza costituire ex se*

un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale". Tale circolare precisava che "la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all'esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n. 27 del '93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo".

Riflessioni conclusive

Le statistiche ufficiali, aggiornate al 30 aprile 2012, evidenziano che gli stranieri presenti nelle carceri italiane sono 23.985, su un totale di 66.310 detenuti. Gli stranieri quindi rappresentano il 36% dei detenuti: un detenuto su tre è straniero.

Dei detenuti stranieri il 20% (4.995) è costituito da cittadini comunitari, gran parte dei quali rumeni (ben il 73% - ovvero 3.664). Il restante 80% del totale dei detenuti stranieri è costituito da cittadini non comunitari, per lo più marocchini (20,2%), tunisini (12,8 %), albanesi (11,8%), nigeriani (4,8 %), algerini (2,9 %), senegalesi (1,6%) e cinesi (1,4%).

La stragrande maggioranza dei detenuti stranieri è rappresentata da persone di sesso maschile: il 95%. Le donne sono soltanto il cinque per cento (1.132), e tale percentuale è di poco superiore alla percentuale (4,2%) di donne (italiane e straniere) sul totale dei detenuti (italiani e stranieri).

Circa 6 stranieri su 10 sono reclusi in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna; gli altri 4, invece si trovano in carcere in esecuzione di una misura cautelare, e sono pertanto in attesa del giudizio di primo, secondo o terzo grado (hanno cioè lo *status* di imputati, e non ancora condannati). E' un dato, questo, che rispecchia quello riferito al complesso dei detenuti (italiani e stranieri): il 60% è rappresentato da condannati in via definitiva; il 40% è rappresentato da persone in attesa di un giudizio definitivo.

Il dato sulla presenza di stranieri negli istituti penitenziari è d'altra parte in forte e costante crescita. Basti solo pensare che undici anni fa, nel 2001, la percentuale di stranieri sul totale dei detenuti era del 29%: ovvero ci attestavamo su sette punti percentuali in meno di oggi. Gli stranieri (regolari e irregolari), che rappresentano il 36% dei detenuti, rappresentano al contempo solo il 7,5% della popolazione residente in Italia (dati del 2011).

Le porte del carcere si aprono spesso allo straniero condannato a pena detentiva breve (non superiore ai due anni) perché è verosimile che le condizioni di marginalità sociale in cui vive – specie se irregolare – influiscano negativamente sulla prognosi di non recidività che è alla base della concessione della sospensione condizionale della pena. E sicuramente quel bene-

ficio è incompatibile con l'espulsione dello straniero, disposta quale misura di sicurezza *ex art. 235 c.p.* o ai sensi dell'*art. 15 t.u. immigrazione*: una misura ordinata sul presupposto della pericolosità sociale dello straniero (cioè della probabilità che torni in futuro a commettere reati), che è logicamente inconciliabile con la prognosi di non recidività alla base della sospensione condizionale. E' però vero, come ha riconosciuto la Corte di Cassazione (da ultimo, con la sentenza n. 19652/2010), che la irregolare presenza dello straniero in Italia non può essere presuntivamente assunta a indice sfavorevole ai fini della sospensione condizionale della pena come anche, del resto, a indice di una presunta pericolosità sociale ai fini dell'espulsione quale misura di sicurezza.

D'altra parte, va considerato che le medesime condizioni di marginalità sociale, verosimilmente, incidono negativamente sulla possibilità che lo straniero benefici di pene sostitutive delle pene detentive (pena pecuniaria, semidetenzione, libertà controllata) e di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Certo è che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 78 del 2007, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario ove interpretate nel senso che allo straniero irregolare sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione: *“la condizione soggettiva...del mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato...di per sé non è univocamente sintomatica...di una particolare pericolosità sociale”*. La condizione di straniero, in altri termini, non può e non deve comportare automaticamente un giudizio sfavorevole alla concessione di misure che consentano l'esecuzione della pena detentiva al di fuori del carcere.

Non va dimenticato, d'altra parte, che gli stranieri non comunitari non sono solo i clienti privilegiati del sistema carcerario, ma sono anche i clienti esclusivi dei C.I.E. senza le garanzie proprie del diritto, del processo e dell'esecuzione penale, una forma di *detenzione amministrativa* nella quale lo straniero irregolare entra – potendovi rimanere fino a 18 mesi – per effetto di un provvedimento del questore, sottoposto a convalida del giudice di pace, quando, come per lo più avviene per mancanza di mezzi, risorse o accordi internazionali, ovvero per la mancata identificazione personale, non è possibile effettuare l'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera o il respingimento. E la detenzione nei C.I.E. si alterna spesso alla detenzione in carcere, dando luogo a un circolo vizioso: si esce da un istituto e si entra nell'altro, e viceversa.

Gli stranieri (extracomunitari e comunitari) sono inoltre destinatari di una sanzione penale ad essi riservata: l'espulsione dal territorio dello Stato ('allontanamento' per gli stranieri, secondo il termine mutuato dal diritto

UE), che il giudice penale può ordinare, *in primis*, quale *misura di sicurezza*, ai sensi dell'art. 235 c.p., in caso di condanna alla reclusione superiore ai due anni ovvero, ai sensi dell'art. 15 del Testo Unico sull'immigrazione (per i soli cittadini extracomunitari), in caso di condanna per un delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato. Sempreché lo straniero sia ritenuto in concreto socialmente pericoloso. L'espulsione, per regola generale, deve essere eseguita dopo l'espiatione della pena detentiva. Viene da chiedersi se l'esecuzione di quella pena sia compatibile con il finalismo rieducativo della pena o, piuttosto, rispecchi solo una concezione retributiva della sanzione penale. L'espulsione è d'altra parte prevista, sempre nel sistema penale, quale misura alternativa alla detenzione per il cittadino non comunitario che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, nonché come pena sostitutiva, sempre per lo straniero in condizione di irregolarità, in relazione a reati puniti con pena detentiva non superiore a due anni ovvero a taluni reati puniti con pena pecuniaria (ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato e inottemperanza dell'ordine di allontanamento del questore).

Al di fuori del sistema penale, d'altra parte, l'*espulsione* (disposta dal Prefetto) è la sanzione amministrativa dell'irregolare presenza nel territorio dello Stato. E' la sanzione che lo straniero, venuto nel nostro Paese in cerca di condizioni di vita migliori, teme di più.

Va detto che le scelte politico-criminali in materia di immigrazione sono state improntate a un uso massiccio – altamente simbolico – del diritto penale in funzione di contrasto della criminalità degli immigrati e, addirittura, della stessa immigrazione clandestina. Il reato di clandestinità ha retto al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha ritenuto la legittimità costituzionale con la sentenza n. 250 del 2010. L'incriminazione si giustifica in ragione dell'offesa a un bene giuridico (l'interesse dello Stato a regolamentare i flussi migratori). Si tratta di un reato che non comporta l'ingresso in carcere (la pena è solo pecuniaria); è un reato-manifesto, col quale il legislatore ha voluto lanciare un messaggio ai clandestini, venendo incontro alle istanze securitarie del corpo elettorale. Ma in realtà è anche una previsione normativa inutile perché non ha frenato l'immigrazione clandestina (la pena pecuniaria non è un deterrente per chi giunge in Italia su carrette del mare, privo di tutto, dopo un viaggio lungo ed estremamente pericoloso), e non ha nemmeno facilitato le espulsioni, che incontrano le consuete difficoltà legate per lo più all'identificazione degli stranieri e alla carenza di mezzi, personale e risorse finanziarie. La disposizione in materia di diritto penale dell'immigrazione che più ha aperto le porte del carcere agli stranieri – e contribuito ad affollarlo – è l'art. 14, comma 5 *ter* del testo unico, inserito nel

2002, che punisce l'inottemperanza dello straniero extracomunitario all'ordine di espulsione. Una recente riforma (risalente al giugno 2011) ha previsto, per quel reato, la sola pena della multa. E' una riforma cui il legislatore è stato costretto dalla Corte di Giustizia dell'UE, con una sentenza dell'aprile del 2011, in quanto la norma secondo la Corte, contrastava con la direttiva comunitaria in tema di rimpatri, proprio in ragione della previsione di una *pena detentiva*; pena che, intervenendo durante la procedura di espulsione, ne vanificava la pronta esecuzione. Quando i giudici italiani hanno iniziato a disapplicare la norma – e quando un consistente numero di immigrati 'irregolari' è uscito dai penitenziari per effetto di ordini di scarcerazione – al legislatore non è rimasta altra via se non quella di rendere l'incriminazione compatibile con il diritto UE, eliminando la previsione della pena detentiva, con l'effetto di una parziale e limitata decarcerizzazione.

E' evidente - per chiudere - che le condizioni attuali di sovraffollamento dei penitenziari esasperano ulteriormente le difficoltà evidenziate, legate ad un utilizzo massiccio della sanzione penale ed ad una condizione di obiettiva debolezza del cittadino straniero, specie se privo di regolari condizioni di soggiorno.

Esplorazioni

L'operatore penitenziario e i detenuti stranieri: un'indagine esplorativa

a cura di Nunzio Cosentino - docente di Sociologia Generale e funzionario dell'organizzazione e delle relazioni presso la casa circondariale di Catania

Dalla *meraviglia* traggono origine
il domandare e il conoscere,
dal *dubbio* intorno al conosciuto traggono origine
l'esame critico e la certezza chiara,
dall'interno *commovimento dell'uomo* e
dalla consapevolezza della propria perdizione
nasce la messa in questione di sé.

Jaspers K.¹

Premessa

Il ricorso massiccio all'incarcerazione è un tratto caratteristico tipico sorto da fenomeni sociali, culturali e criminologici, verificatisi di recente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti².

Secondo Garland, noto criminologo anglosassone, “anche altri paesi avanzati che alla fine del XX secolo hanno sperimentato i cambiamenti sociali, economici e culturali della tarda modernità lottano con problemi simili”³.

Ciò sembra trovare conferma nei dati citati da Angela Davis: negli Stati Uniti dalla fine degli anni '60 in soli tre decenni la popolazione carceraria è decuplicata⁴. In particolare, in uno studio pubblicato dal Bureau of Justice statistics (2002), “gli afroamericani nel loro insieme rappresentano la maggioranza dei prigionieri statali e federali, con un totale di 803.400 detenuti neri, 118.600 in più del totale dei detenuti bianchi”⁵, ovvero il cosiddetto “processo di sostituzione dei detenuti bianchi con quelli stranieri”⁶.

¹ Jaspers K. (1971, 2008), *Introduzione alla filosofia*, Raffaello Cortina, Milano 2010.

² Cfr. Garland, D. (2001), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2004.

³ *Ibidem*, p. 55.

⁴ Davis A. (2003-2005), *Aboliamo le prigioni?* Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, Minimum Fax, Roma 2009, p. 17.

⁵ *Ibidem*, p. 27.

⁶ Cfr. Gatti U., Schadee H.M.A., Fossa G., *L'impatto dell'immigrazione sulla delinquenza: una verifica dell'ipotesi della sostituzione nell'Italia degli anni '90*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, III, 2-2009, pp. 239-263.

Oggi sappiamo che queste nuove tendenze riguardano la maggior parte dei paesi europei⁷.

Anche in Italia, nell'ultimo ventennio, la presenza dei detenuti nelle carceri è quasi raddoppiata: la percentuale di stranieri sul totale della popolazione detenuta è passata dal 15% al 36% circa, con un aumento in termini assoluti di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane pari a circa il 500% (Tabella 1).

Detenuti presenti italiani e stranieri - Anni 1991- 2012

Detenuti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2012								
Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14

TABELLA 1 - Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica -

In questo quadro, è presumibile che nei prossimi anni il tasso di detenuti stranieri nelle carceri dei Paesi europei tenderà a crescere, in sintonia con l'aumento progressivo dei flussi migratori. In Italia, ad esempio, gli immigrati regolari nell'ultimo lustro sono passati da 1 milione circa a poco più di 5 milioni, ed è previsto un aumento nel 2065 fino al triplo (Fonte Dossier Caritas/Migrantes 2012), con effetti sull'ulteriore mutamento della popolazione detentiva.

Anche se queste tendenze non dovessero trovare conferma nel prossimo futuro, il cambiamento già in atto è stato, negli ultimi anni, così radicale da trasformare profondamente la composizione etnica della popolazione detenuta e gli equilibri interni alle istituzioni penitenziarie italiane.

Ciò trova conferma nello studio comparato sulla situazione delle carceri in Europa, curato da Marcelo F. Aebi e Natalia Delgrande, in cui si afferma che per la sua posizione geografica, l'Italia gioca anche un ruolo di porta d'Europa per migranti nord-africani che, viste le severe leggi europee in materia di immigrazione, non hanno praticamente possibilità né d'inserirsi nel mercato del lavoro né di ottenere uno status legale di immigrato. In

⁷ Cfr. De Vito, C.G., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 133.

questo contesto, ricerche sul rapporto fra immigrazione e delinquenza accertano che gli immigrati clandestini e gli stranieri con uno status indefinito sono sovrarappresentati fra i colpevoli identificati dal sistema di giustizia penale (Barbagli, 1998; Snacken, 2007, p. 151) e certi autori giungono fino a parlare di una “criminalizzazione” della immigrazione (Palidda, 2009). Infatti, nel 2009, le carceri dei Paesi europei contavano, in media, il 13,6% di stranieri – uomini e donne – mentre l'Italia ne contava il 37%. Ciò poneva l'Italia al quinto posto dei Paesi con le percentuali di stranieri più elevate fra i loro detenuti (il quarto posto quando il confronto è limitato ai Paesi dell'Europa occidentale)⁸.

In alcuni istituti penitenziari, soprattutto del Nord-Italia, i detenuti stranieri rappresentano ormai la maggioranza della popolazione detenuta.

Ed è proprio in tali contesti penitenziari che la concreta realizzazione della funzione rieducativa della pena troppo spesso ormai s'infrange contro i mattoni delle differenze linguistiche, religiose, culturali, alimentari, ecc. che costituiscono un muro invalicabile, anche per la mancanza di un'adeguata formazione degli operatori penitenziari⁹.

La polizia penitenziaria ed il personale dell'area trattamentale giocano infatti un ruolo assai significativo nella esecuzione della pena detentiva e nella realizzazione della sua funzione rieducativa. Ciò naturalmente a condizione che siano in grado di stabilire una relazione con persone che provengono anche da culture diverse dalla nostra, le stesse culture che ormai popolano sempre più il mondo penitenziario.

L'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari di Roma, sensibile al mutamento della popolazione detenuta, divenuta ancor più eterogenea per la presenza massiccia di ristretti provenienti da numerosi paesi stranieri, ha avviato da qualche anno un'originale iniziativa per inaugurare una nuova stagione di ricerca sociale. Facendo appello alla disponibilità delle risorse interne, tal-

⁸ Aebi M.F., Delgrande, N., *Così distante, così vicina: la situazione delle prigioni in Italia ed in Europa*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, V, 3, 2011, p. 79. Per un ulteriore approfondimento sulle due principali scuole di pensiero sul fenomeno migratorio e sull'impatto che lo stesso genera sui livelli di criminalità in Italia si rinvia alle ricerche finora effettuate: alcuni ricercatori (Bigo, 1998; Quassoli, 1999; Palidda 1998, 1999, 2000, 2001; 2008; Scarpari, 1997; Quassoli, Chiodi, 2000; Melossi, 2000, 2003; Marotta, 2003) sostengono che le agenzie di controllo (*in primis*, forze dell'ordine e magistratura) operano una discriminazione, in quanto più sensibili alla crescente domanda di sicurezza che monta dall'opinione pubblica; altri studiosi (Barbagli, 1998, 2002, 2008; Solivetti, 2004) ritengono invece che, pur non potendo negare una certa disuguaglianza nel trattamento tra italiani e stranieri da parte delle forze dell'ordine e, soprattutto, del sistema penale, le statistiche mostrerebbero in modo indiscutibile che gli immigrati di oggi hanno una propensione a delinquere molto più alta rispetto agli autoctoni.

⁹ Cfr. Marotta G., *Straniero e devianza. Saggio di sociologia criminale*, Cedam, Padova 2003 e Musso D., *Detenuti immigrati, risorse e criticità del mondo carcere*, in Pajardi D. (a cura di), *Oltre a Sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori penitenziari su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, Milano 2008, p. 377.

volta non sempre pienamente valorizzate, ha promosso un'indagine su varie problematiche penitenziarie, tra cui il numero sempre più crescente di detenuti stranieri.

Il presente studio è uno dei germogli di tale, ci auguriamo, fertile nuova fase di ricerca sociale.

Il progetto pilota

Questo progetto nasce dalla pregevole idea dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma di avvalersi di collaborazioni volontarie, e pertanto non onerose.

Da qui la scelta di proporre, più che una ricerca basata su un campionamento che segue precise regole standard, un progetto pilota, un'indagine esplorativa sul campo che possa eventualmente costituire un modello operativo di approfondimento sulla detenzione straniera e che, se si riterrà valido e funzionale, potrà essere esteso successivamente a tutti gli istituti penitenziari.

Lo strumento individuato e ritenuto più agevole è stato un questionario che potesse indagare le caratteristiche e gli atteggiamenti degli operatori penitenziari dinnanzi al mutamento della popolazione detenuta, che ha recentemente assunto una nuova fisionomia a causa dell'incremento della percentuale di detenuti stranieri.

A tal fine, si è proceduto alla somministrazione anonima di tale questionario, elaborato *ad hoc*, ad un campione non probabilistico di convenienza di 137 operatori penitenziari (educatori, direttori, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, medici, psicologi, infermieri, insegnanti, volontari) che lavorano presso la Casa di Reclusione di Padova (n° 41 compilatori), la Casa di Reclusione di Saluzzo (n° 40 compilatori) e la Casa Circondariale di Roma "Regina Coeli" (n° 56 compilatori) [Grafico 1].

I tre istituti penitenziari summenzionati sono stati selezionati per la presente ricerca in base alla loro ubicazione geografica, che ricade notoriamente proprio ove è stato già riscontrato un rilevante numero di detenuti stranieri.

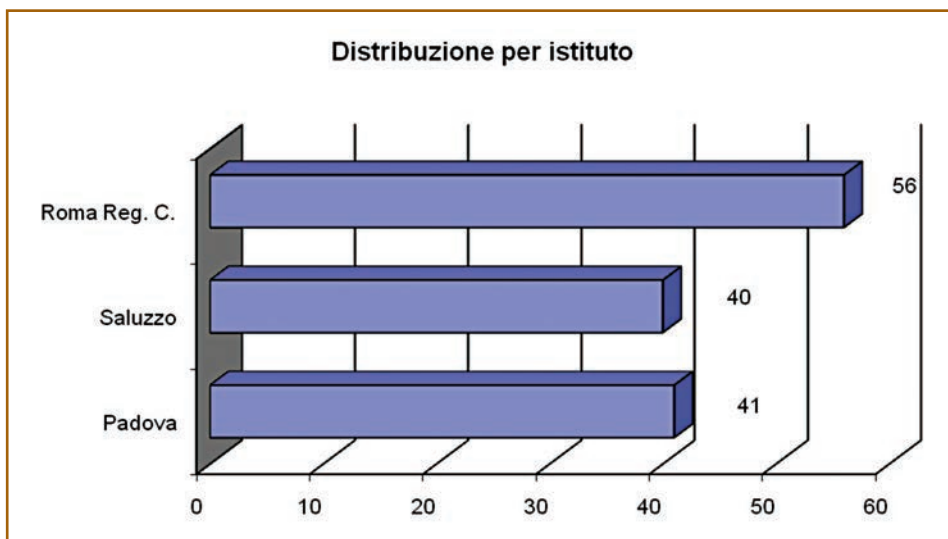


Grafico 1

I dati che verranno illustrati, pur non potendo essere rappresentativi degli atteggiamenti e delle percezioni dell'intera popolazione degli operatori penitenziari (tutto il personale nazionale) a cui appartiene il campione, forniscono notizie preziose che possono orientare in futuro un'azione più consapevole dell'Amministrazione penitenziaria.

Lo strumento

Il questionario è costituito da 27 items, tutti a risposta chiusa, di cui solo 7 con risposta multipla.

La somministrazione agli operatori penitenziari, con partecipazione su base volontaria, è avvenuta in ogni istituto in un'unica giornata, rispettando il più rigoroso anonimato.

Il questionario si compone di due parti.

La prima, costituita da 18 items, ritrae il profilo del compilatore (età, genere, titolo di studio, anzianità di servizio, profilo professionale, ecc.).

La seconda parte del questionario (items 19-27) raccoglie notizie sulla percezione degli operatori penitenziari rispetto ai detenuti stranieri e la loro gestione.

L'ultima domanda, infine, rileva quali sono le possibili "soluzioni" suggerite dagli operatori penitenziari che hanno compilato il questionario, in merito ad un più efficace trattamento penitenziario degli stessi (lungo il binomio della pena retributiva-riabilitativa).

Il profilo del compilatore

Genere

Dall'analisi dei dati raccolti nella prima parte del questionario emerge che oltre la metà degli operatori penitenziari sono uomini (55%). Le donne rappresentano il 34% del campione. L'11% del personale ha preferito non fornire alcuna risposta sulla propria identità sessuale (Grafico 2).

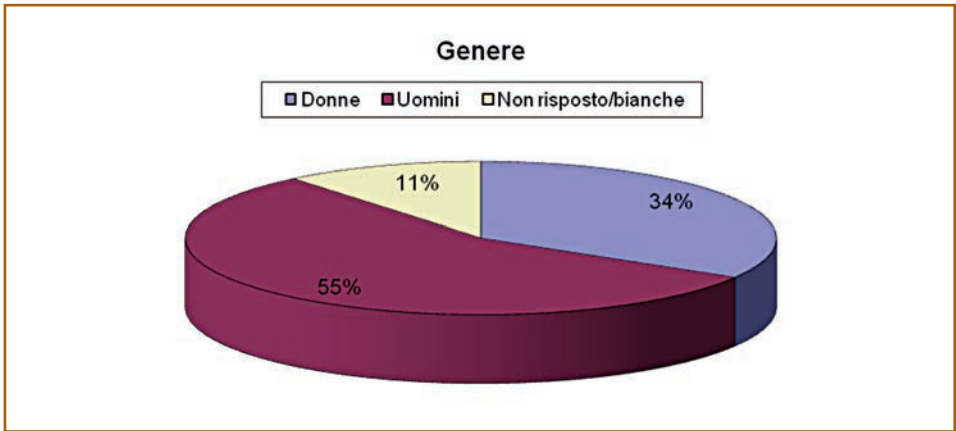


Grafico 2

Età

Gran parte delle donne risulta avere un'età superiore ai 30 anni (il 48% rientra nella fascia d'età tra i 30 e i 45 anni; il 30% è oltre i 45 anni). Solo il 13% possiede un'età tra i 24 e i 29 anni (Grafico 3).

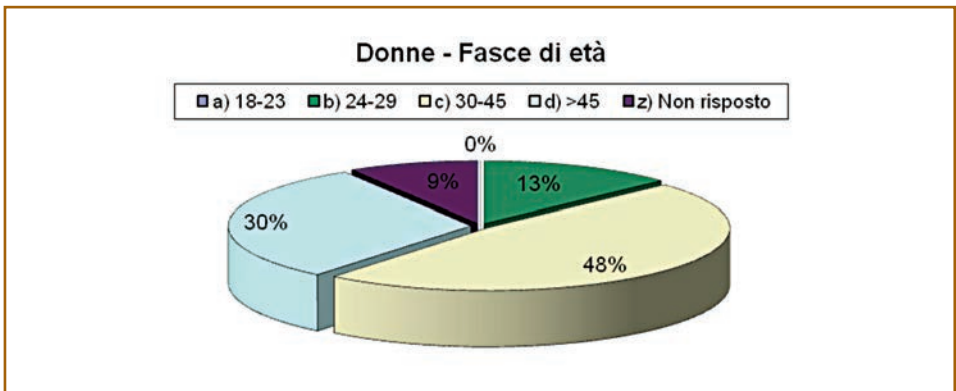


Grafico 3

La ripartizione per fasce d'età tra gli uomini non presenta sensibili differenze rispetto a quella appena analizzata per le donne. La maggioranza degli uomini possiede un'età superiore ai 30 anni (il 58% oscilla tra i 30 e i 45 anni e il 26% ha oltre 45 anni) e solamente il 13 ha un'età tra i 24 e i 29 anni. (Grafico 4).

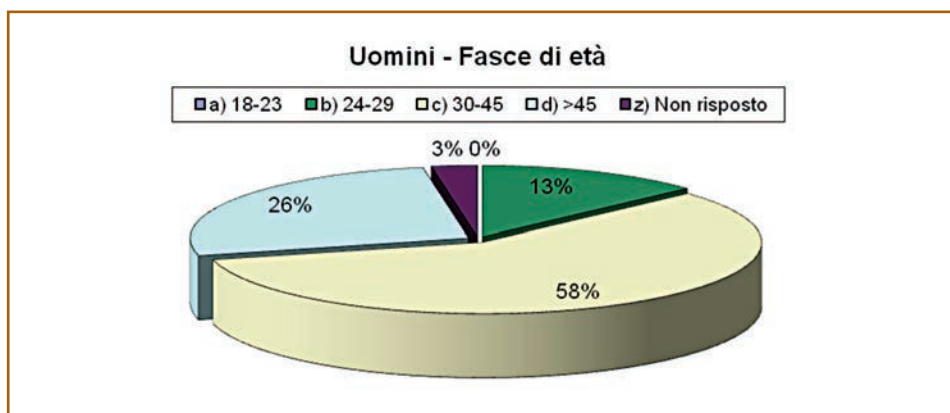


Grafico 4

La predetta rilevazione sembra in sintonia con i risultati di alcuni studi sulle caratteristiche del personale penitenziario¹⁰, dove è stato evidenziato che solamente negli anni immediatamente successivi all'approvazione della riforma penitenziaria del 1975 (e soprattutto all'ondata di assunzioni che ne derivò) il carcere divenne un luogo di lavoro in cui operavano in gran parte figure professionali di età inferiore ai quarant'anni.

Dai dati registrati sembrerebbe dunque che nei tre istituti oggetto della ricerca non si è in presenza di un ambiente lavorativo particolarmente giovanile. Di contro, com'è noto, la popolazione detenuta straniera destinataria del trattamento penitenziario è particolarmente giovane.

Titoli di studio

Per quanto concerne il livello d'istruzione risultano differenze significative tra gli uomini e le donne. Le donne sono in gran parte laureate (67%) e

¹⁰ Da una ricerca effettuata nel 2007 su un campione di 200 operatori penitenziari che lavoravano presso la C.C. di Messina, la C.R. di Augusta e l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) è emerso che "Gli appartenenti alla polizia penitenziaria hanno per la gran parte (60.2%) un'età compresa fra 36 e 45 anni, con un'età media di anni 39.39, mentre gli operatori dell'area trattamentale hanno più frequentemente (41.2%) fra i 46 ed i 55 anni, con un'età media pari a 50.29. Nella ricerca del 1979, gli operatori della polizia penitenziaria risultavano molto più giovani e ben il 71.92% aveva un'età inferiore ai 36 anni" (Russo et al., 2008).

diplomate (26) [Grafico 5]. Gli uomini sono invece per lo più in possesso del diploma superiore (45%) e della scuola dell'obbligo (38%). Solamente il 13% di quest'ultimi dichiara di aver conseguito la laurea [Grafico 6].

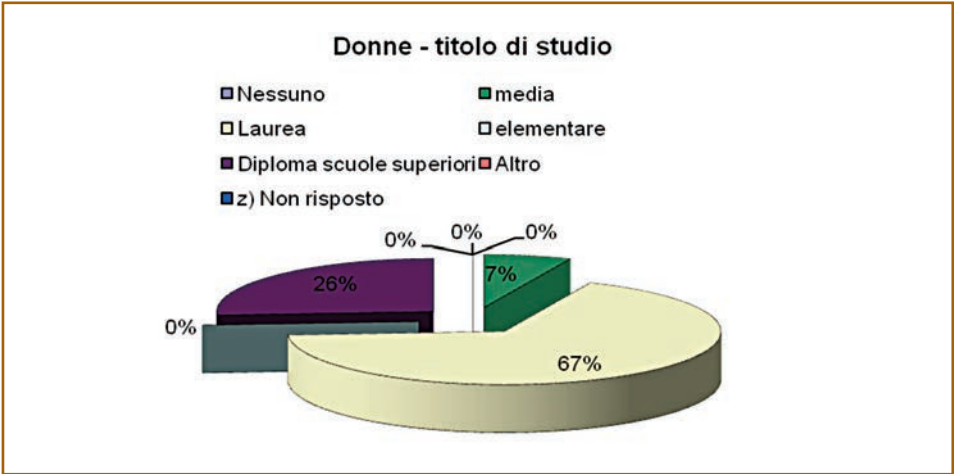


Grafico 5

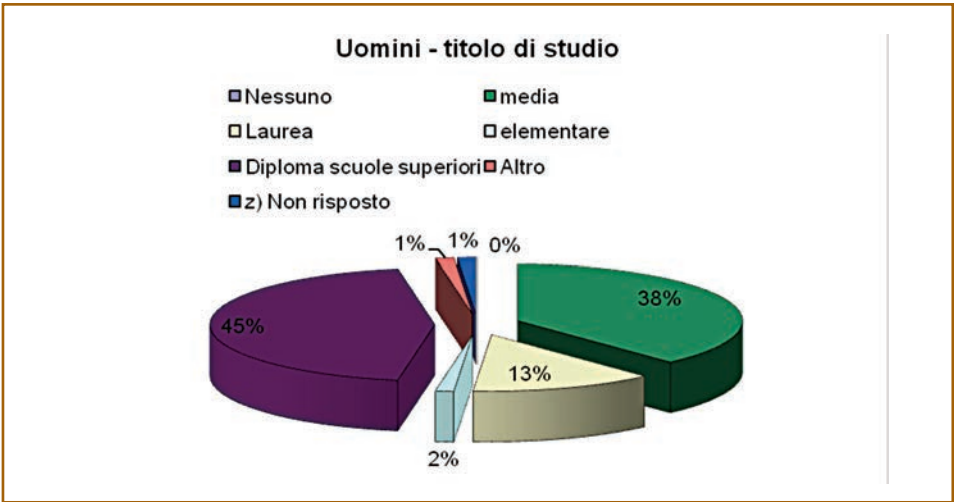


Grafico 6

Analizzando il dato relativo al possesso della laurea al variare delle due macro aree di appartenenza professionale, ovvero da un lato gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (d'ora in poi denominato per comodità "Comparto Sicurezza") e dall'altro quelli appartenenti agli altri

comparti (d'ora in poi denominato per comodità "Altri Comparti") si rileva che la percentuale di laureate (67%) rispetto ai laureati (13%) è determinata non dal "Comparto Sicurezza", ma prevalentemente dai cosiddetti "Altri Comparti" (Grafico 7) e che anche tra gli uomini che hanno compilato il questionario i laureati degli "Altri comparti" (8 compilatori) sono più numerosi di quelli appartenenti al "Comparto Sicurezza" (2 compilatori), nonostante in termini assoluti vi siano molti più intervistati maschi appartenenti al "Comparto Sicurezza" (60 compilatori) di quelli appartenenti agli "Altri Comparti" (16 compilatori). Ciò significa che tra gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria che hanno compilato il questionario vi sono solo 2 laureati su 60 (3% circa), mentre tra gli appartenenti agli "Altri Comparti" vi sono 8 laureati su 16 (50%) [Grafico 8].

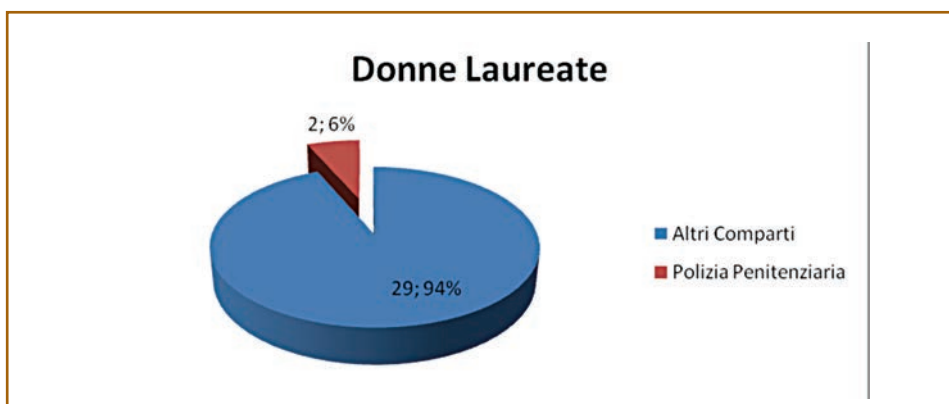


Grafico 7

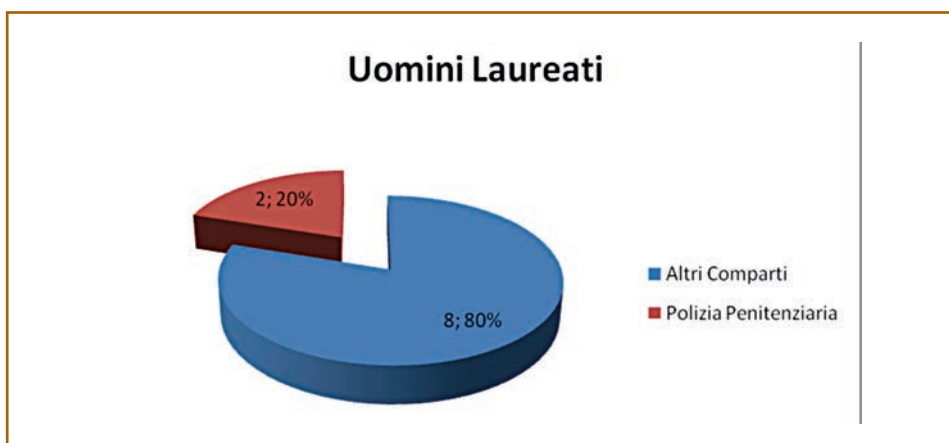


Grafico 8

Corsi di lingue

Alla domanda “Negli ultimi cinque anni, ha avuto modo di frequentare corsi di lingue straniere?” la stragrande maggioranza (102 compilatori) ha risposto negativamente e soltanto un'esigua minoranza (33 compilatori) ha indicato di averne frequentati (Grafico 9).

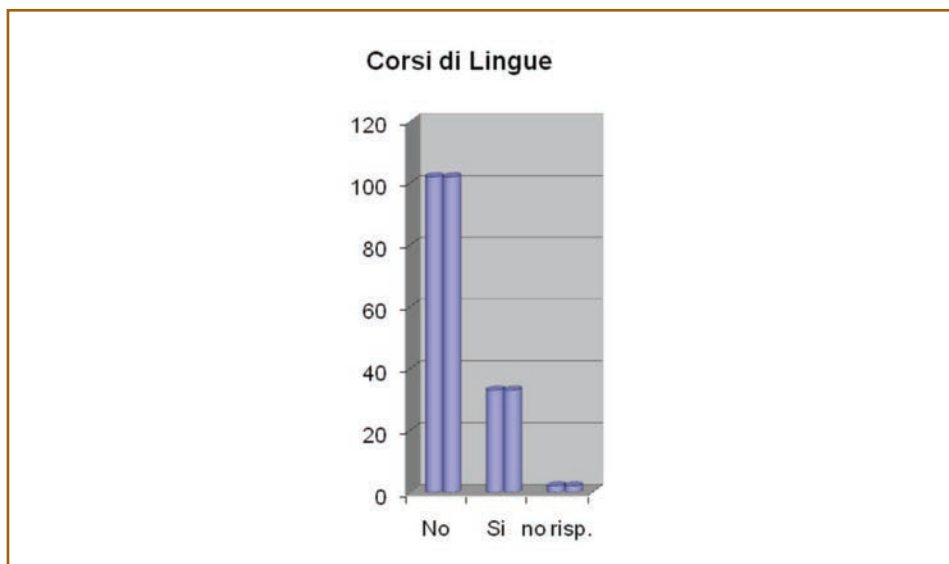


Grafico 9

Tra questi ultimi, i 2/3 (22 intervistati) sono in possesso di laurea: di cui due del “Comparto Sicurezza”, entrambi sono maschi (uno dichiara di aver frequentato un corso di lingua francese e inglese a pagamento presso università o centri linguistici; l'altro dichiara di aver frequentato un corso di lingua araba organizzato dall'Amministrazione Penitenziaria); e i rimanenti 20 appartengono ad “Altri Comparti” e sono prevalentemente donne che hanno frequentato corsi di lingue a proprie spese presso università o centri linguistici. Di quest'ultimi, solo 3 femmine e un maschio possono vantare di aver frequentato un corso di lingua organizzato dall'Amministrazione Penitenziaria.

Sempre tra coloro che hanno affermato di aver frequentato nell'ultimo quinquennio un corso di lingua straniera oltre i 2/3 ha dichiarato di aver seguito corsi di lingue straniere presso enti esterni (Università ed enti privati di formazione linguistica) e a proprie spese. Solo il 30% degli intervistati afferma di aver usufruito di corsi organizzati dall'Amministrazione Penitenziaria (Grafico 10).

Dai dati emerge che i pochi operatori che hanno dichiarato di aver frequentato corsi di lingue organizzati dall'Amministrazione Penitenziaria non sono

distribuiti omogeneamente tra i tre istituti penitenziari che hanno partecipato alla ricerca. Ciò potrebbe significare che i predetti corsi non sono frutto di interventi formativi pianificati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma che si tratta di eventi formativi organizzati dagli uffici regionali deputati alla formazione, per rispondere ad esigenze locali.

Per implementare un adeguato processo di policy-making sarebbe anche utile approfondire se negli ultimi cinque anni è stata l'Amministrazione penitenziaria a non aver organizzato un numero di corsi di lingue straniere sufficiente da destinare agli operatori penitenziari, oppure sono stati gli stessi operatori penitenziari a non averne usufruito per disinteresse, demotivazione o perché l'accesso a tali corsi non è stato facilitato ed esteso a tutti dalla stessa amministrazione.

Com'è noto, la conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre a costituire talvolta di per sé un aspetto di fondamentale importanza per facilitare la comunicazione tra l'operatore penitenziario e i detenuti stranieri, è sovente un elemento che orienta verso una più ampia visione del mondo e pertanto una maggiore consapevolezza delle differenze culturali che ci separano dall'altro, dal diverso, dallo straniero. La conoscenza di almeno una lingua straniera è la conditio sine qua non per lavorare in un luogo ove vi sono stranieri, ma naturalmente dinnanzi a molti stranieri, com'è il caso di tante carceri del Nord-Italia, un operatore dovrebbe anche possedere competenze comunicative e abilità relazionali simili a quelle che caratterizzano i mediatori culturali, per poter eseguire al meglio il trattamento penitenziario nei riguardi dei detenuti stranieri.

Concludendo, si è rilevato che tra i compilatori che hanno dichiarato di aver frequentato negli ultimi cinque anni corsi di lingua straniera la maggior parte rientra nel gruppo dei laureati e per lo più si tratta di donne.

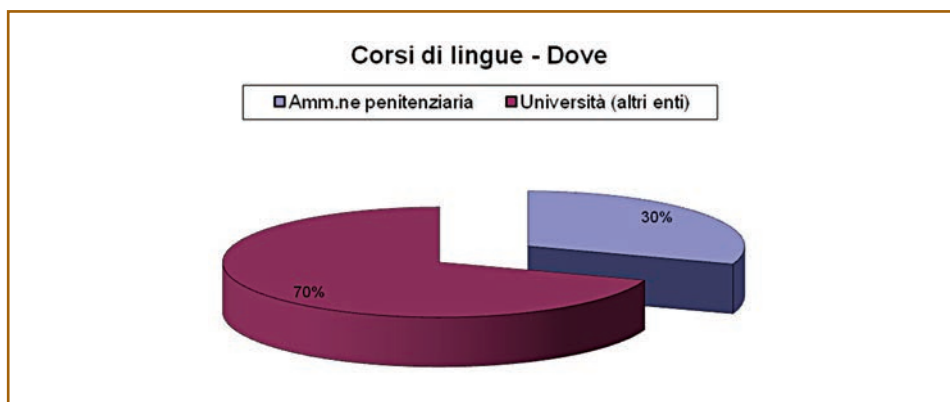


Grafico 10

Indipendentemente dall'ente che li ha organizzati, gli operatori che hanno dichiarato di aver frequentato un corso di lingua straniera nell'ultimo lustro, hanno indicato le lingue straniere, come illustrate nel seguente grafico (Grafico 11).

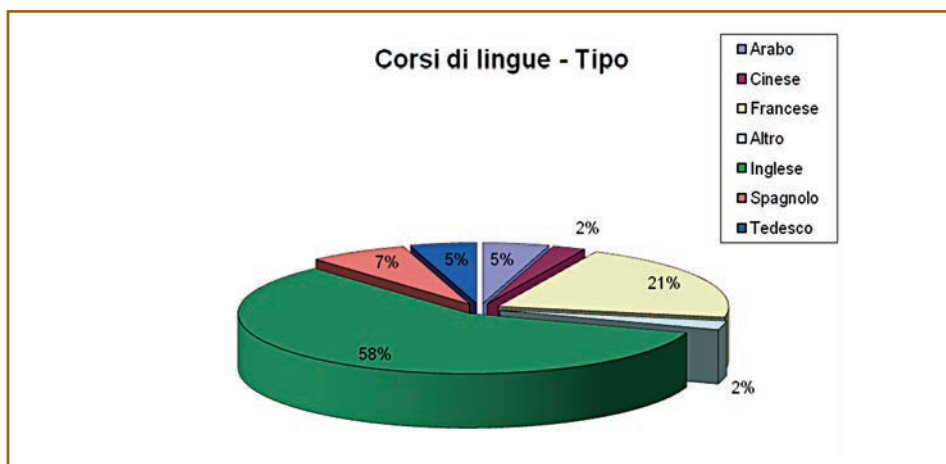


Grafico 11

Pochi (25%), infatti, sono gli operatori penitenziari intervistati che hanno frequentato almeno un corso di lingua straniera negli ultimi cinque anni e si tratta per lo più di corsi di lingua che non sempre sono utili ad instaurare una comunicazione minima con i detenuti stranieri, in quanto la lingua madre di quest'ultimi è diversa.

Anzianità di servizio

La quasi totalità degli operatori penitenziari svolge questa attività da oltre cinque anni (Grafico 12).

Tra i poliziotti penitenziari più della metà ha un'anzianità di servizio di oltre 15 anni. Tra quest'ultimi si registra solo un laureato e soltanto 4 di essi hanno frequentato nell'ultimo lustro un corso di lingua straniera (di cui due organizzati dall'amministrazione penitenziaria e due da enti esterni a pagamento).

Viceversa, gli operatori degli "Altri Comparti" hanno maturato un'esperienza penitenziaria prevalentemente al di sotto dei 15 anni di servizio. Tra questi ultimi, oltre due terzi sono in possesso di laurea e almeno 1/3 ha frequentato nell'ultimo quinquennio corsi di lingua straniera, quasi tutti a proprie spese presso enti esterni all'amministrazione. Ciò rileva che questi ultimi hanno forse una maggiore motivazione: la perseveranza a conseguire

una certa crescita individuale e professionale che ben si concilia con le difficoltà che s'incontrano lungo il cammino professionale (soprattutto in presenza di detenuti stranieri).

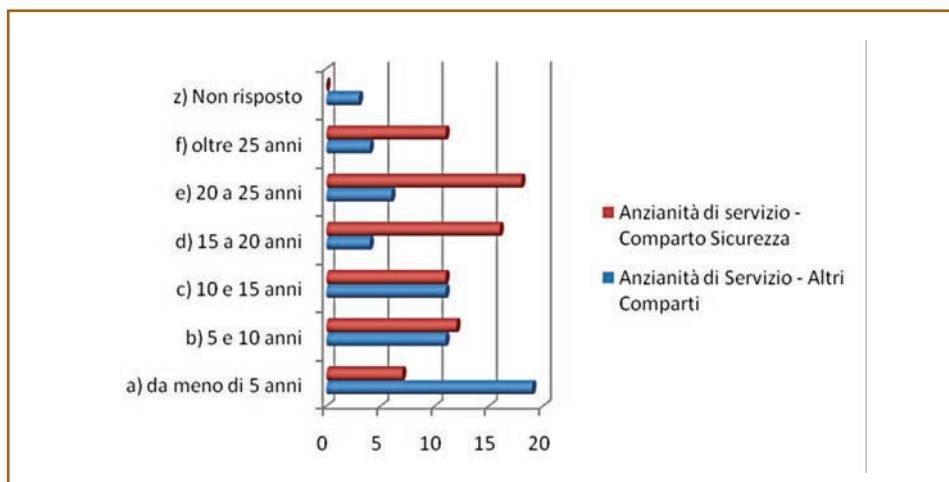


Grafico 12

I profili professionali

I 137 operatori penitenziari che hanno partecipato alla ricerca appartengono a diverse categorie professionali. È noto che sono numerosi gli esperti e le figure professionali che quotidianamente oltrepassano le mura di un istituto penitenziario.

Il grafico che segue mostra la variegata composizione professionale di chi a vario titolo opera nel pianeta carcere (Grafico 13).

Oltre la metà (57%) di coloro che hanno compilato il questionario appartengono al “Comparto Sicurezza”, mentre i rimanenti (43%) appartengono agli “Altri Comparti”, atteso che le varie figure professionali si differenziano per ruoli e funzioni svolte all’interno di un istituto penitenziario. Diverse sono tra loro anche per la molteplicità di contratti che disciplinano il loro rapporto di lavoro con l’amministrazione penitenziaria, esclusi ovviamente i volontari che malgrado ciò si è deciso d’includere nella ricerca perché il loro contributo, scevro dalle luci della ribalta e, per scelta, da ogni gratificazione economica, è ancor più prezioso quando talvolta si tratta di detenzione straniera.

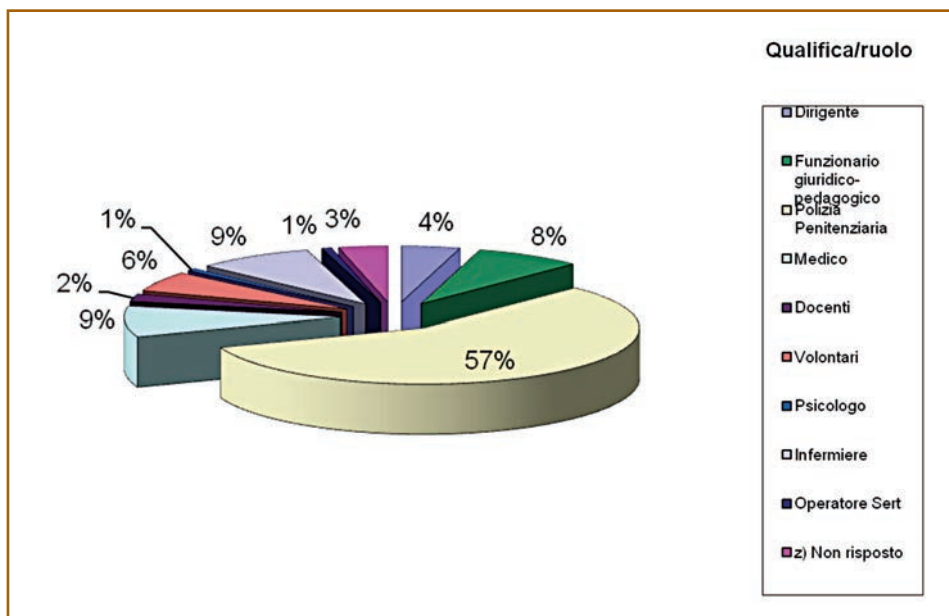


Grafico 13

La percezione del personale penitenziario rispetto al fenomeno della detenzione straniera

La presenza dei mediatori culturali

La figura del mediatore culturale è prevista nel nostro ordinamento penitenziario dal 2° comma, dell'art. 35, D.P.R. n° 230 del 2000 (Regolamento di esecuzione penitenziaria).

Si è pertanto voluto verificare la percezione che il personale penitenziario ha in relazione alla presenza di questa “nuova” professionalità, introdotta da oltre un decennio nel quadro normativo di riferimento.

Il 59% degli operatori intervistati ritiene di aver riscontrato nell'istituto penitenziario dove ha prestato servizio la presenza di almeno un mediatore culturale. Ma ben il 39% reputa di non aver mai incontrato nel proprio istituto penitenziario tale figura, malgrado gli istituti penitenziari coinvolti nella ricerca siano ubicati in regioni particolarmente sovraffollate di detenuti stranieri rispetto alla media nazionale.



Grafico 14

Sulla presenza delle diverse nazionalità dei detenuti

Alla domanda “I detenuti stranieri con cui le capita di entrare più spesso in relazione a quale nazionalità appartengono?” si è data la possibilità di fornire anche più di una risposta, per non limitare la scelta degli operatori penitenziari, in considerazione che molto spesso nelle carceri convivono molteplici gruppi etnici. Ciò ha reso più complesso elaborare i dati.

La percezione delle diverse nazionalità dei detenuti da parte del personale penitenziario corrisponde pienamente, almeno nelle opzioni più frequentemente indicate dagli intervistati, ai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (d'ora in poi Dap) e riportati nella seguente tabella (Tabella 2).

I paesi da cui provengono i detenuti che sono stati maggiormente indicati dagli operatori penitenziari sono in ordine crescente Marocco (93), Tunisia (92), Albania (91), Romania (88), Nigeria (60), Algeria (58), Cina (32), Senegal (30) ed Egitto (25) [Grafico 15] e trovano conferma nello stesso ordine dei paesi d'origine dei detenuti contemplato nella predetta tabella statistica pubblicata a cura del Dap.

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2012				
Nazione	Donne	Uomini	Totale	% sul totale stranieri
ALBANIA	32	2797	2829	11,9
ALGERIA	1	667	668	2,8
CINA	25	297	322	1,4
EGITTO	1	541	542	2,3
MAROCCO	38	4.582	4.620	19,4
NIGERIA	141	932	1.073	4,5
ROMANIA	275	3.381	3.656	15,4
SENEGAL	2	406	408	1,7
TUNISIA	21	2.980	3.001	12,6
totale	1.133	22.640	23.773	100,0

Tabella 2 – Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

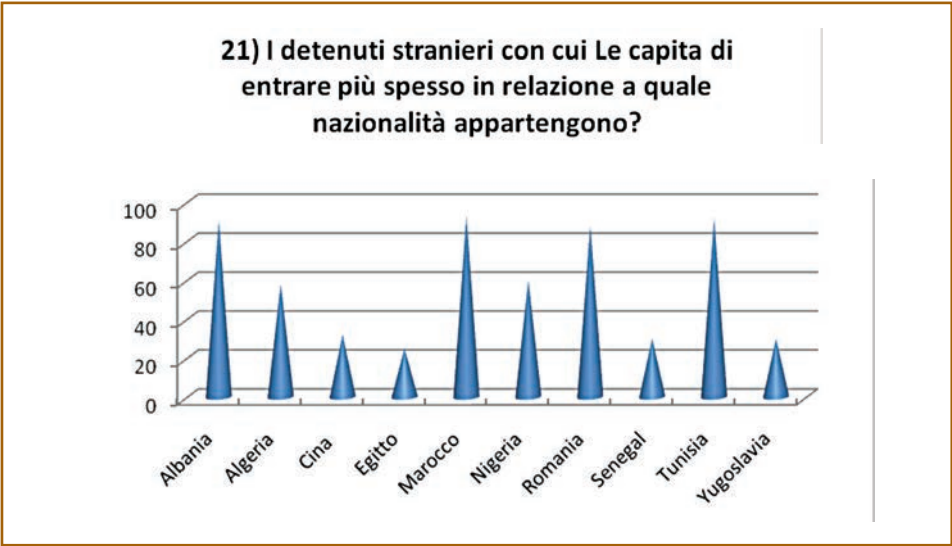


Grafico 15

Alcune caratteristiche dei detenuti stranieri "più agevolmente" gestibili

Gli operatori intervistati hanno indicato tra i detenuti "più agevolmente" gestibili quelli provenienti dai seguenti paesi: Nigeria (44 risposte), Senegal (33 risposte), Cina (30 risposte). Si tratta di paesi in cui è nota l'esistenza di un sistema scolastico e talvolta religioso che ha una presa molto forte in termini di disciplina e non solo (ad es.: le *daaras*, le cosiddette Scuole coraniche che le organizzazioni non governative e la stessa UNICEF hanno spesso citato in relazione a questioni di abusi sui minori¹¹).

Anche in relazione alla predetta domanda (così come per quella analizzata precedentemente sui diversi paesi di origine e per le altre che verranno focalizzate di seguito) è stata data la possibilità agli intervistati di indicare più di una risposta, poiché si è ritenuto di non dover "limitare" il personale penitenziario a scegliere "una" opzione a fronte di una possibilità di molteplici risposte da fornire, inerenti alle possibili variabili che possono determinare una "più agevole" gestione dei detenuti stranieri.

Il personale penitenziario ha indicato i tratti caratteristici che ritiene con più frequenza rendano i detenuti stranieri "più agevolmente" gestibili. Nel maggior numero dei casi risultano essere:

- 1) la fascia di età adulta tra i 30 e i 60 anni (64 risposte);
- 2) la migliore comprensione della lingua italiana (55 risposte);
- 3) la maggior fruizione dei colloqui visivi e telefonici con i familiari (35 risposte).

Sulle caratteristiche indicate dagli intervistati rispetto ai detenuti stranieri "più agevolmente" gestibili, non si sono riscontrate differenze significative al variare dell'età, del genere, del possesso del titolo di studio e dell'aver frequentato corsi di lingue straniere negli ultimi cinque anni.

Alcune caratteristiche dei detenuti stranieri "più difficilmente" gestibili

Gli operatori penitenziari hanno individuato tra i detenuti stranieri che sembrano presentare caratteristiche che li rendono "più difficilmente" gestibili quelli provenienti dai seguenti paesi: Marocco (62 risposte), Tunisia (60 risposte), Albania (56 risposte), Romania (49 risposte) e Algeria (45 risposte).

È forse qui il caso di ricordare che tutti questi paesi (sia quelli della cosiddetta area balcanica, sia quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo) dal secondo dopoguerra ad oggi hanno iscritto nella loro storia (in taluni casi anche recente) fasi turbolente interne e grandi sconvolgimenti sociali e culturali (da ultimo, i moti rivoluzionari sorti all'inizio del 2011 che si sono generati o da cui hanno subito l'influenza dei paesi mediterranei).

¹¹ Cfr. http://africaexpress.corriere.it/2010/04/29/in_senegal_le_scuole_coraniche/

Anche in questo caso il personale penitenziario è stato invitato a fornire i tratti caratteristici che ritiene con più frequenza associabili ai detenuti stranieri “più difficilmente” gestibili. Gli elementi indicati più frequentemente sono:

- 1) appartengono alla fascia di età tra i 18 e i 30 anni (77 risposte);
- 2) mettono in atto comportamenti autolesionistici (65 risposte);
- 3) non conoscono le regole penitenziarie italiane (Ordinamento Penitenziario; Regolamento di esecuzione penitenziaria; Regolamento d’istituto; ecc.) [31 risposte].

Anche sulle caratteristiche indicate dagli intervistati rispetto ai detenuti stranieri “più difficilmente” gestibili non si sono riscontrate differenze significative al variare dell’età, del genere, del possesso del titolo di studio e dell’aver frequentato corsi di lingue straniere negli ultimi cinque anni.

Le difficoltà dei detenuti stranieri

Secondo gli operatori penitenziari intervistati le difficoltà che vivono i detenuti stranieri hanno una significativa relazione con:

- 1) il sovraffollamento [55 risposte];
- 2) la scarsa comunicazione con gli operatori penitenziari (lingua diversa, mancanza di mediatori culturali, ecc.) [52 risposte];
- 3) la ridotta possibilità di mantenere i contatti visivi e telefonici con i familiari [45 risposte];
- 4) l’assenza di una rete di supporto sociale e familiare all’esterno del carcere [43 risposte].

Gli stessi risultati, al variare dei comparti di appartenenza, registrano qualche differenza.

Per il personale del “Comparto Sicurezza”:

- 1) il sovraffollamento [32 risposte];
- 2) la scarsa comunicazione con gli operatori penitenziari [24 risposte];
- 3) la ridotta possibilità di mantenere i contatti visivi e telefonici con i familiari [22 risposte];

sono ritenuti i motivi che maggiormente determinano difficoltà ai detenuti stranieri.

A queste motivazioni se ne aggiungono altre, con minor frequenza, tra cui:

- 1) la maggiore propensione dei detenuti stranieri al comportamento violento [20 risposte];
 - 2) la conflittualità che deriva dalla convivenza con altri detenuti stranieri [18 risposte];
- che sono indicate quasi esclusivamente dagli intervistati del “Comparto Sicurezza”.

Per quanto concerne il personale degli “Altri Comparti”, invece, le difficoltà dei detenuti stranieri sono correlate più frequentemente con:

- 1) l'assenza di una rete di supporto sociale e familiare all'esterno del carcere [28 risposte];
- 2) la scarsa comunicazione con gli operatori penitenziari (lingua diversa, mancanza di mediatori culturali, ecc.) [27 risposte];
- 3) la ridotta possibilità di mantenere i contatti visivi e telefonici con i familiari [23 risposte];
- 4) il sovraffollamento [23 risposte].

Le possibili "soluzioni" per una migliore gestione dei detenuti stranieri

Alla domanda "Lei ritiene che per una migliore gestione dei detenuti stranieri sia necessario" le risposte indicate dal campione sono molto interessanti, soprattutto se i risultati vengono analizzati alla luce del mutare di alcune variabili.

I dati nell'insieme rilevano che nel campione le "soluzioni" più frequentemente indicate sono:

- 1) rimpatriare immediatamente gli stranieri [54 risposte];
- 2) favorire l'inserimento lavorativo intramurario [51 risposte];
- 3) ridurre gli ingressi degli stranieri in Italia [50 risposte];
- 4) favorire una maggiore presenza di mediatori culturali all'interno degli istituti penitenziari [49 risposte];
- 5) impedire l'acquisto e l'uso delle bevande alcoliche [47 risposte].

Applicando agli stessi risultati l'analisi statistica multivariata, si è deciso di accertare se al variare del possesso del titolo di studio e della frequenza dei corsi di lingua straniera, emergono differenze significative.

I risultati ottenuti registrano differenze significative tra gli intervistati appartenenti ai due comparti di riferimento.

In particolare, gli appartenenti al "Comparto Sicurezza" che non hanno frequentato un corso di lingua straniera e che possiedono la licenza elementare e media nella maggior parte dei casi (salvo la soluzione indicata, peraltro minoritaria [7 risposte], "favorire l'inserimento lavorativo intramurario") sembrano tracciare traiettorie verso una logica dell'allontanamento, dell'esclusione e della rimozione sociale dei detenuti stranieri, nonché della teoria retributiva della pena (pene certe e più severe), anziché incedere lungo un più efficace trattamento penitenziario, orientato verso l'inclusione sociale nella società libera, ovvero la funzione rieducativa della pena [Grafico 16].

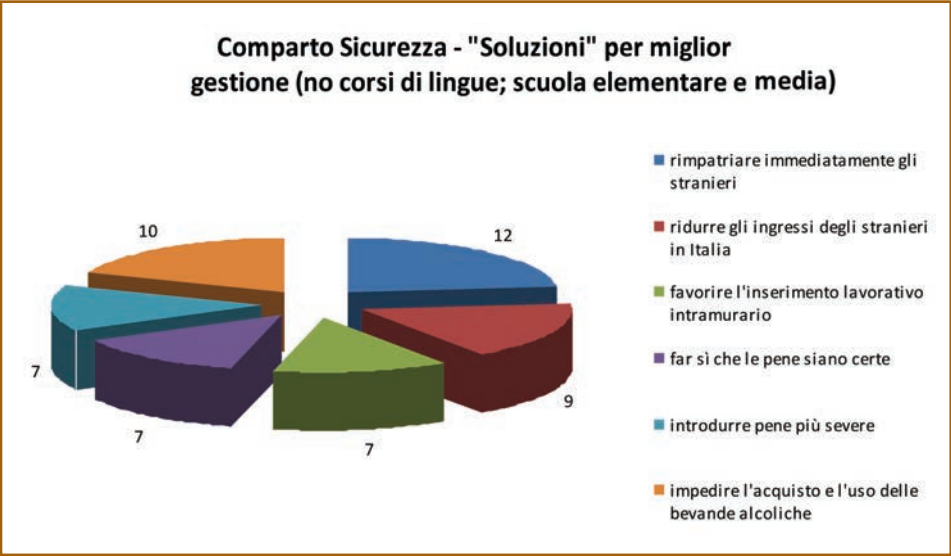


Grafico 16

Tra gli intervistati degli “Altri Comparti”, che hanno frequentato negli ultimi cinque anni almeno un corso di lingua straniera e che sono in possesso della laurea (salvo uno che è diplomato) si è registrato che le “soluzioni” più frequentemente proposte, mostrano una maggiore sensibilità verso l’inclusione sociale, anziché l’esclusione sociale [Grafico 17].

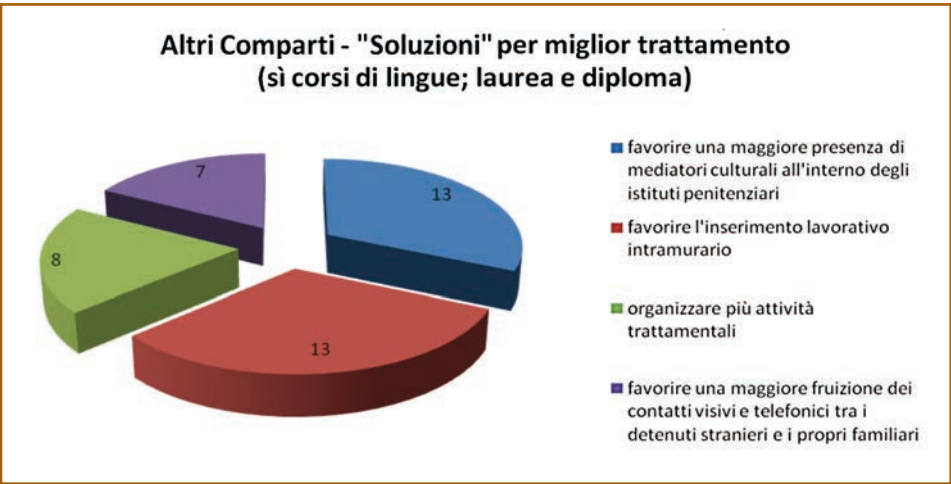


Grafico 17

Conclusioni

Appare utile riassumere le criticità più significative che sono emerse dal presente studio. Si tratta di questioni da tenere ben presenti, in quanto, se a lungo tralasciate, potrebbero costituire un ostacolo alla realizzazione del trattamento penitenziario in favore dei detenuti stranieri, qualora in un prossimo futuro dovessero rivelarsi tratti caratteristici presenti in gran parte del personale in servizio presso l'amministrazione penitenziaria.

1. Il livello d'istruzione degli intervistati varia in base al genere.

Le donne possiedono in gran parte titoli di studio medio-alti (diploma/laura).

Gli uomini sono in possesso molto più frequentemente di titoli di studio medio-bassi (diploma/licenza media-elementare).

Dai dati emersi dal campione, si è rilevato che il personale del "Comparto Sicurezza" (che è poi quello più numeroso e quello che quotidianamente trascorre più tempo con i detenuti, e quindi anche con gli stranieri), risulterebbe quello più sfornito di titoli di studio più elevati.

Se ciò dovesse trovare conferma in una ricerca più estesa, certamente sarebbe uno di quegli elementi su cui dover lavorare, in vista peraltro della prevedibile crescita (sia in termini assoluti che percentuali) dei detenuti stranieri.

Ad ogni modo, già l'attuale tendenza, se dovesse essere confermata anche negli altri istituti, potrebbe divenire un elemento di riflessione da approfondire per incidere sulla qualità della vita quotidiana dei detenuti stranieri, nonché sullo stato di salute dell'organizzazione.

Ciò anche in considerazione che la maggior parte (102 risposte) degli operatori intervistati afferma di non aver frequentato corsi di lingue straniere negli ultimi cinque anni.

Riassumendo, il livello della formazione del personale penitenziario coinvolto nella presente indagine esplorativa, soprattutto del Corpo di Polizia Penitenziaria, è al di sotto degli standard minimi previsti dalla Raccomandazione (2012) 12 del Consiglio d'Europa.

Problemi simili attraversano le amministrazioni penitenziarie di quasi tutti i Paesi europei, tanto che nel summenzionato testo del Consiglio d'Europa si sottolinea l'importanza di una formazione specifica del personale, da riprogrammare periodicamente per garantire che rispecchi i mutamenti *in itinere*, per una migliore comprensione delle differenze culturali e religiose¹².

¹² Cfr. la Sezione denominata 'Pubblicazioni' sul sito internet www.rassegnapenitenziaria.it:
Appendice alla Raccomandazione CM/Rec (2012) XX

2. L'anzianità di servizio maturata dagli operatori penitenziari intervistati è in maggioranza di oltre 5 anni. Ma se tra i poliziotti penitenziari oltre la metà ha un'anzianità di servizio di oltre 15 anni, invece tra gli operatori degli "Altri Comparti" si è maturata un'esperienza professionale prevalentemente al di sotto dei 15 anni di servizio. Tra questi ultimi, oltre due terzi sono in possesso di laurea e almeno 1/3 ha frequentato nell'ultimo lustro corsi di lingua straniera, quasi tutti a proprie spese presso enti esterni all'amministrazione.

3. La presenza dei mediatori culturali è percepita tra gli intervistati nel 59% dei casi. Il 39% degli intervistati ritiene però di non aver mai rilevato la presenza di tale figura. Questo dato potrebbe derivare dal fatto che, com'è noto, gli istituti penitenziari dispongono di un ridotto numero di mediatori culturali, di cui possono servirsi il più delle volte con estrema oculatezza – soprattutto in casi di necessità e/o urgenza – in virtù delle scarse risorse finanziarie.

4. La percezione degli operatori sui paesi di origine dei detenuti stranieri corrisponde ai dati pubblicati periodicamente sul sito www.giustizia.it, nella sezione statistica curata dal Dap.

5. Gli operatori penitenziari intervistati, senza alcuna differenza significativa al mutare delle variabili (età, genere, titolo di studio, frequenza corsi di lingue straniere negli ultimi cinque anni), ritengono che i detenuti stranieri "più agevolmente" gestibili provengono dalla Nigeria (44 risposte), Senegal (33 risposte), Cina (30 risposte) e hanno più frequentemente le seguenti caratteristiche:

- a. la fascia di età adulta tra i 30 e i 60 anni (64 risposte);

Selezione

38. Le persone che lavorano con i detenuti stranieri devono essere selezionate sulla base di criteri che includono la sensibilità culturale, le capacità di interazione e le abilità linguistiche.

Formazione

39.1 Il personale coinvolto nelle procedure di ingresso dei detenuti stranieri deve essere adeguatamente formato per prenderli in carico .

39.2 Coloro che lavorano con i detenuti stranieri devono essere formati al rispetto della diversità culturale ed essere sensibilizzati per comprendere i particolari problemi affrontati da tali detenuti.

39.3 Tale formazione può includere l'apprendimento delle lingue parlate più spesso dai detenuti stranieri.

39.4 I programmi di formazione devono essere valutati e rivisti regolarmente per garantire che rispecchino i cambiamenti nelle popolazioni ed il contesto sociale.

39.5 Coloro che trattano gli imputati e gli autori di reato stranieri devono essere tenuti informati della legislazione e delle prassi nazionali attuali e della normativa internazionale e regionale sui diritti umani e gli standard relativi al loro trattamento, inclusa la presente Raccomandazione.

- b. la migliore comprensione della lingua italiana (55 risposte);
- c. la maggior fruizione dei colloqui visivi e telefonici con i familiari (35 risposte).

Gli operatori penitenziari intervistati, senza alcuna differenza significativa al mutare delle variabili (età, genere, titolo di studio, frequenza corsi di lingue straniere negli ultimi cinque anni), ritengono che i detenuti stranieri “più difficilmente” gestibili provengono dal Marocco (62), Tunisia (60), Albania (56), Romania (49) e Algeria (45). Ai detenuti di tali nazionalità essi associano più frequentemente le seguenti caratteristiche:

- a. appartengono alla fascia di età tra i 18 e i 30 anni (77 risposte);
- b. mettono in atto comportamenti autolesionistici (65 risposte);
- c. non conoscono le regole penitenziarie italiane (Ordinamento Penitenziario; Regolamento di esecuzione penitenziaria; Regolamento d'istituto; ecc.) [31 risposte].

È curioso notare che se nel caso dei detenuti stranieri “più facilmente” gestibili le risposte che si riferivano alla “provenienza dall'Est Europeo” (3 risposte), “dal Sud del Mediterraneo” (6 risposte), nonché “il diverso credo religioso” (3 risposte) non sono state quasi del tutto indicate; quando si è trattato di attribuire una connotazione negativa (“più difficilmente” gestibili) queste stesse tre opzioni (che talvolta possono anche risentire di per sé dei pregiudizi di cui è intrisa la cultura degli autoctoni) sono state rispettivamente indicate in ben 25, 20 e 19 casi.

7. Il sovraffollamento, la scarsa comunicazione con gli operatori penitenziari (lingua diversa, mancanza di mediatori culturali, ecc.) e la ridotta possibilità di mantenere i contatti visivi e telefonici con i familiari sono le risposte più frequentemente correlate con le difficoltà dei detenuti stranieri riscontrate sia tra gli operatori intervistati del “Comparto Sicurezza”, sia tra gli operatori degli “Altri Comparti”. Tra i primi è però emersa anche una relazione significativa tra le difficoltà dei detenuti stranieri e la maggiore propensione degli stessi al comportamento violento [20 risposte] e la conflittualità che deriva dalla convivenza con altri detenuti stranieri [18 risposte]. Tra i secondi si è rilevata la correlazione più frequente con l'assenza di una rete di supporto sociale e familiare all'esterno del carcere [28 risposte].

In conclusione, per quanto concerne le difficoltà incontrate dai detenuti stranieri è interessante rilevare che gli intervistati del “Comparto Sicurezza”, in talune occasioni, indicano risposte più orientate verso la sfera della responsabilità individuale (concetto cardine della teoria classica o retributiva della pena), mentre tra gli operatori penitenziari degli “Altri Comparti” è emersa una sensibilità più centrata verso la dimensione della responsabilità sociale (“perché in nessun delitto la società può davvero chiamarsi fuori”¹³, in ossequio alla “famosa affermazione che la cri-

minalità è un fatto sociale *normale*¹⁴ di Émile Durkheim¹⁵).

8. Le “soluzioni” più frequentemente indicate dal personale penitenziario a cui è stato somministrato il questionario sono:

1. rimpatriare immediatamente gli stranieri [54 risposte];
2. favorire l’inserimento lavorativo intramurario [51 risposte];
3. ridurre gli ingressi degli stranieri in Italia [50 risposte];
4. favorire una maggiore presenza di mediatori culturali all’interno degli istituti penitenziari [49 risposte];
5. impedire l’acquisto e l’uso delle bevande alcoliche [47 risposte].

Per comprendere meglio il contributo degli appartenenti ai diversi comparti, si è deciso con l’ausilio della statistica multivariata, di scomporre i dati al variare del possesso del titolo di studio e della frequenza dei corsi di lingua straniera. I risultati hanno rilevato differenze significative, già precedentemente illustrate.

Così come nelle domande relative ai motivi di difficoltà per i detenuti stranieri si era riscontrata una diversità assiologica tra gli intervistati del “Comparto Sicurezza” (concentrati più a individuare le cause in rapporto

¹³ Cfr. La lettera del magistrato Elvio Fassone del 18 maggio 1989 (allora in qualità di Presidente della Corte d’Assise) ad un ergastolano che aveva condannato rinchiuso nel carcere di Trani, pubblicata nella rivista *Il Ponte*, Firenze, luglio-settembre 1995, pp. 49 ss., e successivamente citata in Gozzini M., *La giustizia in galera. Una storia italiana*, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 42.

¹⁴ Cfr. Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano 2002, p. 79.

¹⁵ Cfr. Durkheim É. (1895), *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, Einaudi, Torino 2008. Il sociologo francese afferma che: “Il reato è normale perché la società che ne fosse esente sarebbe assolutamente impossibile [...] Il reato è dunque necessario; esso è vincolato alle condizioni fondamentali di ogni tipo di vita sociale, ma proprio per questo motivo è utile; infatti le condizioni a cui è legato sono indispensabili alla evoluzione normale della morale e del diritto” (pp. 74-76). Sull’«utilità» della devianza *in funzione evolutiva* val la pena di soffermarsi su di un brano di Durkheim, riportandolo nella sua integrità: “Accade che il reato abbia anch’esso una funzione utile nell’evoluzione. Non soltanto esso implica che i mutamenti necessari trovino via libera, ma in certi casi esso prepara anche direttamente questi mutamenti. Dove il reato esiste i sentimenti collettivi hanno la plasmabilità necessaria per assumere una nuova forma; e talvolta esso contribuisce anche a predeterminare la forma che assumeranno. Quante volte, infatti, il reato non è altro che un’anticipazione della morale futura, il primo passo verso ciò che sarà! Secondo il diritto ateniese, Socrate era un criminale e la sua condanna non aveva nulla di men che giusto; eppure il suo reato – vale a dire la sua indipendenza di pensiero – è stato utile non soltanto all’umanità, ma anche alla sua patria. Esso servì infatti a preparare la nuova morale e la nuova fede di cui allora gli Ateniesi avevano bisogno, perché le tradizioni in base a cui erano vissuti fino a quel giorno non erano più in armonia con le loro condizioni di esistenza. Ed il caso di Socrate non è isolato, ma si riproduce periodicamente nella storia. **La libertà di pensiero della quale godiamo attualmente non avrebbe mai potuto venir proclamata se le regole che la vietavano non fossero state violate prima di venir solennemente abrogate.** Tuttavia, in quei tempi, tale violazione costituiva un reato, essendo un’offesa arrecata a sentimenti ancora vivissimi nella generalità delle coscienze. E ciononostante quel reato era utile poiché preludeva a trasformazioni che diventavano di giorno in giorno più necessarie. [il grassetto è mio, N.d.R.] La libera filosofia ha avuto come precursori gli eretici di ogni specie, che il braccio secolare ha giustamente colpito durante tutto il corso del Medioevo e fino alla vigilia dell’epoca contemporanea.” (pp. 76-77).

alla responsabilità individuale) e quelli degli “Altri Comparti” (dediti a trovare le cause più nell’ottica della responsabilità sociale), nell’item che chiede ai compilatori di voler individuare le possibili “soluzioni” si è dinnanzi ad una percezione che si divarica similmente tra gli operatori del “Comparto Sicurezza” e quelli degli “Altri Comparti”. I primi si cimentano ad elencare più frequentemente “soluzioni” che proporrebbero in risposta a violazioni di responsabilità individuale: “rimpatriare immediatamente gli stranieri” (12 risposte), “ridurre gli ingressi degli stranieri in Italia” (9 risposte), “far sì che le pene siano certe” (7 risposte), “introdurre pene più severe” (7 risposte), “impedire l’acquisto e l’uso delle bevande alcoliche” (10 risposte). I secondi, invece, sono diretti su tutt’altro versante assiologico: ricercano le soluzioni possibili nel contesto sociale, optando di fatto per “favorire una maggiore presenza di mediatori culturali all’interno degli istituti penitenziari” (13 risposte), “favorire l’inserimento lavorativo intramurario” (13 risposte), “organizzare più attività trattamentali” (8 risposte), “favorire una maggiore fruizione dei contatti visivi e telefonici tra i detenuti stranieri e i propri familiari” (7 risposte).

Da questi dati sembrerebbe che i primi (gli intervistati appartenenti al “Comparto Sicurezza”) siano più orientati alla logica dell’esclusione, forse perché resi “più sensibili” dalla “*doxa* dominante che si rivela d’ostacolo alla realizzazione (e, prima ancora, alla stessa accettazione) del disegno costituzionale della pena quale strumento di recupero sociale del reo (art. 27, comma 3, Cost.)”¹⁶.

Sin dall’inizio si è detto che il presente studio non persegue “l’esattezza scientifica”, ma aspira a contribuire all’attività di ricerca dell’Amministrazione penitenziaria relativa all’approfondimento di scottanti tematiche dell’esecuzione della pena detentiva.

In sintonia con il motto jasperiano “essere-in-cammino cercando”¹⁷, si è voluto percorrere questa strada convinti che il miglior modo per realizzare “il trattamento e la rieducazione” (Art. 1, O.P.) del soggetto recluso (straniero) è quello “d’interrogarsi continuamente”¹⁸ sul come procedere per tenere concretamente fede al principio sancito dall’art. 27, comma 3, Costituzione.

¹⁶ Cfr. Pugiottio A., *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in Corleone F., Pugiottio A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012, p. 159.

¹⁷ Jaspers K. (1971, 2008), *Introduzione alla filosofia*, Raffaello Cortina, 2010, p. 6.

¹⁸ “L’essenza della filosofia [e dunque della ricerca, N.d.R.] sta infatti non nel possesso della verità, ma nella sua *ricerca* [il corsivo è mio, N.d.R.]. Il suo maggiore pericolo è dunque quello di capovolgersi in dogmatismo, cioè in un sapere costituito da affermazioni compiute, definitive, esaustive e semplicemente da tramandarsi. Filosofia significa in verità: essere in cammino. Le interrogazioni e le domande sono per essa più essenziali delle risposte, e ogni risposta viene nuovamente e continuamente rimessa in questione” (*ibidem*).

La speranza è che pertanto l'attività di ricerca sia anche in futuro uno degli strumenti elettivi della "scatola degli attrezzi" di cui l'Amministrazione Penitenziaria si servirà per gettare nuovi fasci di luce sulla strada di certo spesso impervia e irta di ostacoli che conduce alla realizzazione del trattamento penitenziario conforme alla dignità della persona e al senso di umanità.

Perché, come afferma Zagrebelsky, "giustizia, verità e conoscenza si costruiscono tassello per tassello, non per assunzione di giudizi a priori"¹⁹. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha dimostrato recentemente grande sensibilità in proposito: "La convinzione è che, oggi, nonostante le oggettive difficoltà, il perseguimento di questo fine [migliorare le condizioni di vita detentive con particolare riguardo alla gestione dei cd. detenuti di media sicurezza, N.d.R.] sia ipotizzabile e si possa iniziare ad agire, **con gli strumenti normativi a disposizione** [il grassetto è mio, N.d.R.], per superare la logica dell'emergenza ponendo a idea guida della propria azione la centralità e i diritti della persona - sia essa rappresentata dal personale o dai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - rimodulando, ove occorra, anche gli assetti organizzativi in modo da correlarli agli obiettivi dichiarati e non considerarli quali variabili a sé stanti."²⁰

Uscire dalla logica dell'emergenza, rivalorizzando "gli strumenti normativi a disposizione" è un approccio illuminante e per certi versi "rivoluzionario", che è in piena sintonia con "Le cose da fare, subito", suggerite da un gruppo di studiosi che chiedono di "Garantire, innanzitutto, l'applicazione integrale di quanto previsto dal regolamento del 2000"²¹, dopo aver sottoscritto un'accurata lettera-appello al Capo dello Stato, colui che aveva definito quella carceraria "un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute. Ci si rifletta seriamente, e presto, da ogni parte. [...] Evidente in generale l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona. È una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita"²² nella consapevolezza che la

¹⁹ Cfr. la prefazione di Gustavo Zagrebelsky al volume di Manconi L., Calderone V., *Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri*, Il Saggiatore, Milano 2011, p. 12.

²⁰ Circolare GDAP-0206745-2012 del 28 maggio 2012 - Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230: linee programmatiche, p. 1.

²¹ Corleone F., Pugiottio A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012, p. 19.

²² Già citato in *ibidem*, p. 27 e p. 13. Discorso pronunciato da Giorgio Napolitano il 28 luglio 2011, al Convegno "Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano", promosso dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.

legge non può andare oltre, forse perché memore dell'aporìa insita nel diritto, magistralmente trattata nella disamina imprescindibile di Giorgio Agamben intorno alla relazione che lega mutuamente il processo, il diritto e la pena, nel volume *Quel che resta di Auschwitz - L'archivio e il testimone* - (Bollati Boringhieri - 1998) del quale si segnalano due proposizioni:

Il fatto è che, come i giuristi sanno perfettamente, il diritto non tende in ultima analisi all'accertamento della giustizia. E nemmeno a quello della verità. Esso tende unicamente al giudizio, indipendentemente dalla verità e dalla giustizia. Ciò è provato al di là di ogni dubbio dalla *forza di giudicato* che compete anche a una sentenza ingiusta. La produzione della *res judicata*, con cui la sentenza si sostituisce al vero e al giusto, vale come vera anche ad onta della sua falsità e ingiustizia, è il fine ultimo del diritto. In questa creatura ibrida, di cui non è possibile dire se sia fatto o norma, il diritto trova pace; più in là non gli è possibile andare²³.

Una delle conseguenze che è possibile trarre da questa natura autoreferenziale del giudizio – e a trarla è stato un grande giurista italiano –, è che la pena non è conseguente al giudizio, ma che questo sia esso stesso la pena (*nulla judicium sine poena*). «Si direbbe anzi che tutta la pena è nel giudizio, che la pena azione – il carcere, il carnefice – interessano soltanto in quanto sono, per così dire, prosecuzione del giudizio (si pensi al termine *giustiziare*)» (Satta, p. 26). Ma questo significa anche che «la sentenza di assoluzione è la confessione di un errore giudiziario», che «ciascuno è intimamente innocente», ma che l'unico vero innocente «non è colui che viene assolto, bensì colui che passa nella vita senza giudizio» (*ibid.*, p. 27)²⁴.

²³ Cfr. Agamben G., *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 16.

²⁴ *Ibid.* p. 17.

BIBLIOGRAFIA

- Aebi M.F., Delgrande, N., *Così distante, così vicina: la situazione delle prigioni in Italia ed in Europa*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, V, 3, 2011.
- Agamben G., *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
- Barbagli M., *Immigrazione e criminalità in Italia. Una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci divide*, Il Mulino, Bologna 1998.
- Barbagli M., *Immigrazione e reati in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002.
- Barbagli M., *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Il Mulino, Bologna 2008.
- Bigo D. (a cura di), *Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité de l'inquietude*, in *Cultures et Conflits*, 31-32, 1998, pp. 13-38.
- Caritas/Migrantes, *Dossier Statistico Immigrazione*, Roma 2012.
- Corleone F., Pugiottio A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012.
- Dal Lago A. (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova 1998.
- Davis A. (2003-2005), *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Minimum fax, Roma 2009.
- De Vito, C.G., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2009.
- Durkheim É. (1895), *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, Einaudi, Torino 2008.
- Garland, D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2004.
- Gatti U., Schadee H.M.A., Fossa G., *L'impatto dell'immigrazione sulla delinquenza: una verifica dell'ipotesi della sostituzione nell'Italia degli anni '90*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, III, 2, 2009, pp. 239-263.
- Gozzini M., *La giustizia in galera. Una storia italiana*, Editori Riuniti, Roma 1997.
- Jaspers K. (1971, 2008), *Introduzione alla filosofia*, Raffaello Cortina, 2010.
- Manconi L., Calderone V., *Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri*, Il Saggiatore, Milano 2011.
- Marotta G., *Straniero e devianza. Saggio di sociologia criminale*, Cedam, Padova 2003.
- Melossi D. (a cura di), *Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna: seconda parte*, Quaderni di Città Sicure, 6, 21, 2000.
- Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano 2002.
- Melossi D., *La 'sovrarappresentazione' degli stranieri nei sistemi di giustizia penale europei e italiano*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, V, 4, 2003, pp. 11-27.

- Musso D., *Detenuti immigrati, risorse e criticità del mondo carcere*, in Pajardi D. (a cura di), *Oltre a Sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori penitenziari su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, Milano 2008.
- Pajardi D. (a cura di), *Oltre a Sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori penitenziari su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, Milano 2008.
- Palidda S., *La conversione poliziesca delle politiche migratorie*, in Dal Lago A. (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova 1998, pp. 209-35.
- Palidda S., *Polizia e immigrati: un'analisi etnografica*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 40, 1, 1999, pp. 77-114.
- Palidda S., *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano 2000.
- Palidda S., *Devianza e vittimizzazione tra i migranti*, ISMU-Franco Angeli, Milano 2001.
- Palidda S., *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina, Milano 2008.
- Palidda S., *Razzismo democratico: La persecuzione degli stranieri in Europa*, Agenzia X, Milano, 2009.
- Pugiotto A., *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in Corleone F., Pugiotto A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012.
- Quassoli F., *Immigrazione uguale criminalità: rappresentazioni di senso comune e pratiche degli operatori del diritto*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 40, 1, 1999, pp. 43-76.
- Quassoli F., Chiodi M., *Rappresentazioni sociali e pratiche organizzative di polizia e magistratura*, in Melossi D. (a cura di), *Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna: seconda parte*, Quaderni di Città Sicure, 6, 21, vol. 1°, 2000, pp. 117-293.
- Russo, G., *Studio sulle caratteristiche e sugli atteggiamenti di 114 agenti di custodia*, in *Rassegna di Criminologia*, 14, 1983.
- Russo, G., Cosentino, N., Delia, D., D'Arrigo, P., *Caratteristiche e atteggiamenti di 200 operatori penitenziari a trent'anni dalla Riforma*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, anno II, 1, 2008.
- Satta S., *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994.
- Scarpari G., *Stranieri e microcriminalità: le apparenze e i dati*, in *Questione Giustizia*, 4, 1997, pp. 631-639.
- Solivetti L.M., *Immigrazione, integrazione e crimine in Europa*, Il Mulino, Bologna 2004.

Vissuti in transito: una ricerca etnografica sulla condizione del detenuto migrante

a cura di Provvidenza Tararà - Funzionario di servizio sociale presso l'U.E.P.E. di Palermo

Criminalità e sicurezza sociale, clandestinità ed espulsioni, prospettive future e nuove migrazioni, multiculturalità e tolleranza: tutte terminologie mediaticamente scottanti e preoccupanti quando si parla di stranieri in Italia, siano essi irregolari e quindi destinati a fare rientro nei Paesi di origine o probabili *nuovi cittadini* chiamati a integrarsi inserendosi nel nostro sistema sociale.

Il processo immigratorio che ha avuto luogo nell'ultimo trentennio del nostro Paese rappresenta, con molta probabilità, una delle trasformazioni storiche più espressive della post-modernità. Esso è stato caratterizzato da una consistente importazione di una nuova classe operaia straniera, da un dirompente allarmismo e da marcati processi di stigmatizzazione e di esclusione sociale.

Le opportunità migratorie attuabili quasi esclusivamente in conformità a un progetto occupazionale regolare, sono state caratterizzate, sovente, dalla precarietà del diritto di soggiorno, sottoposto alla minaccia della mancanza o della perdita del lavoro. Il lavoro, in tal senso, affinché sia effettivamente *more eligible* del crimine, dovrebbe assicurare stabilità e dignità al migrante che arriva in Italia per ricercare sicurezza e uno stile di vita dignitoso.¹

K. Calavita ha dimostrato nelle sue ricerche che chi lavora nelle serre di *El Ejido* in Andalusia² ovvero nei cantieri del Nord Italia o, potremmo aggiungere, nelle campagne assolate del Meridione e si trova in condizione semi-servile, non può concepire il lavoro come veicolo di riscatto e di crescita personale, capace di allontanare scelte di illegalità.³ A. Sbraccia, a tal pro-

¹ Melossi D., "Mercato del lavoro, disciplina, controllo sociale una discussione del testo di Rusche e Kirchheimer" in "La questione criminale", 1, IV, 1978.

² Le serre di El Ejido in Andalusia sono l'equivalente agricolo delle fabbriche post-fordiste. La giornata di lavoro è articolata in 10 ore lavorative con temperature di 45°C all'interno di grossi capannoni di plastica in un'aria carica di pesticidi tossici.

³ Calavita K., *Immigrants at the Margins: Law, Race and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge University Press, 2005 (traduzione italiana a cura di Dario Melossi).

posito, parla di processo di *less eligibility*⁴ al contrario, sostenendo che il migrante, inserito forzatamente nelle articolazioni più basse dei mercati di lavoro, in posizione di irregolarità giuridica e portatore di pressanti necessità economiche, nella maggior parte dei casi non considera il carcere come un deterrente, ma preferisce e accetta un inserimento nelle economie illegali e criminali, nella piena consapevolezza di correre gravi rischi detentivi.⁵

L'immigrato "funzionale" e l'immigrato "disfunzionale" nella cultura mediatica

Il rapido inserimento dei migranti nei diversi settori lavorativi disponibili sul territorio italiano ha reso complessa, altresì, la gestione della loro immagine pubblica. Da un lato si riscontra la loro presenza nell'ambito di svariati settori produttivi (industria, artigianato, agricoltura, servizi alla persona) dall'altro, il numero di stranieri coinvolti in procedimenti penali sortisce l'effetto di mantenere elevati i sentimenti collettivi di minaccia e d'insicurezza.

La differenziazione concettuale tra indispensabilità produttiva del migrante e la presenza pericolosa determinata dal suo coinvolgimento criminale, ha indotto la cultura mediatica a operare una diversificazione della rappresentazione simbolica straniera in Italia basata su due tipi di preconcetti:

- *L'immigrato funzionale*, lavoratore regolare, irreprensibile, dotato di permesso di soggiorno, necessario alla nostra economia e orientabile verso un processo di assimilazione e d'integrazione sociale.

- *L'immigrato disfunzionale*, latore di caratteristiche antropologiche come la pericolosità sociale e la minaccia per la sicurezza pubblica. La sua naturale inclinazione al crimine, talvolta incrementata dall'adesione a valori di estrazione terroristica, renderebbe necessario adottare misure centrate sulla detenzione e sulla solerte espulsione dal nostro territorio. Egli, è comunemente associato alla crescita dei tassi di reato, come furti, spaccio e spesso è menzionato nelle riflessioni negative sulla sicurezza urbana.⁶

Tale schematizzazione fondata su una differenziazione semantica tra immigrati onesti o malvagi, adeguati o svantaggiosi, si basa esclusivamente sui presupposti tangibili della posizione giuridica, del possesso di un permesso di soggiorno e dell'ottenimento di un contratto di lavoro regolare.

⁴ Rusche G. e Kirchheimer O., nel 1939, in *Pena e Struttura sociale*, riferendosi alle fasce più basse della popolazione, coniarono il concetto di *less eligibility*, sostenendo che il carcere per la sua efficacia deterrente dovrebbe rappresentare una condizione meno preferibile, in grado di arginare il rischio di coinvolgimento in attività lavorative criminali.

⁵ Sbraccia A., *Detenuti Stranieri*, in Mosconi G., Sarzotti C., a cura di, *Antigone in carcere: terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, 2004.

⁶ Becker H.S., *Outsider* (traduzione italiana), Gruppo Abele, Torino, 1999.

La trasformazione dei sistemi penitenziari europei

Negli ultimi decenni anche i sistemi penitenziari europei hanno subito, di riflesso, un rilevante processo di trasformazione in seguito al cambiamento della composizione della popolazione carceraria che si è andata arricchendo di nuove culture e costumi, di svariati linguaggi comunicativi e di diverse abitudini esistenziali e valoriali. Nello specifico, si è assistito all'aumento progressivo della presenza di detenuti stranieri provenienti da ogni parte del mondo, che costituiscono oggi in media oltre il 30% della *popolazione ristretta*, a fronte di una presenza fisica sul territorio nazionale stimata intorno al 7,9%.⁷ Questo significa che un detenuto su tre è straniero, sovente non comprende la lingua italiana e le regole carcerarie, pratica un credo religioso non cattolico, segue riferimenti culturali differenti e ha consuetudini esistenziali e storie di vita spesso molto lontane dalle nostre.

Parlare di circa 25.000 stranieri detenuti, significa riferirsi a una vera e propria moltitudine umana d'individui provenienti da realtà variegata e complesse, da storie di povertà e di miseria, da progetti, ambizioni diversificate e tracciare un panorama di etnie che si snodano in maniera differenziata nelle varie strutture penitenziarie dal nord al sud dell'Italia.⁸

L'analisi dei dati sulla sovra-rappresentazione detentiva degli stranieri ha alimentato negli anni, un crescente dibattito sociologico, politico e mediatico.

Una parte della letteratura ha sostenuto che la maggiore presenza dei migranti in situazione detentiva è direttamente proporzionale al livello di devianza e di criminalità di cui essi sono portatori.⁹ Altri studi, invece, hanno interpretato i dati statistici, attestanti una sempre maggiore presenza detentiva degli stranieri, come il sintomo lampante di una diffusa e sottesa discriminazione connessa sia alle condizioni di vita, sia alle difficoltà che essi incontrano quando entrano in relazione con il sistema logistico, burocratico e lavorativo europeo.

La sovra-rappresentazione carceraria dei migranti è interpretata, in quest'ultimo caso, come il risultato di un evidente processo di criminalizzazione.¹⁰

⁷ Istat dati al 19 Dicembre 2012, periodo di riferimento anno 2011.

⁸ Alcuni istituti del Nord-Italia, Brescia in particolare, in periodi di sovraffollamento carcerario registrano presenze straniere che superano l'80% sul totale dei detenuti.

⁹ E' quanto sostiene Barbagli nel suo noto studio sul rapporto tra immigrazione e criminalità in Italia (1998).

¹⁰ Si fa riferimento in questo caso, agli studi criminologici compiuti da S. Palidda (1994), A. Dal Lago (1999), F. Quassoli (1999).

L'ambito della ricerca

La ricerca, che proponiamo, svolta nell'anno 2012 all'interno della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, s'inserisce in questo dibattito, con l'intenzione di contribuire a un'analisi qualitativa dei complessi processi che hanno innescato la condotta antisociale e che hanno determinato la condizione detentiva dello straniero.¹¹

Il lavoro di ricerca intramuraria si è proposto l'analisi della condizione del *migrante-atopos*, fuori posto e senza luogo, che attraversa (soprattutto quando è privato della libertà) una marcata condizione di *transito* e di *doppia assenza esistenziale*,¹² dello straniero immerso in contesti criminali, emarginato, privo di riferimenti parentali, clandestino e senza prospettive future d'integrazione possibile. Fin dalla formulazione dell'ipotesi di ricerca si è scelto di interpretare il dato della sovra-rappresentazione migrante in carcere, non come l'indice di una devianza insita nel *background* socio-culturale, ma come la punta dell'*iceberg* di un complesso processo di disuguaglianza sociale e di carenza-assenza di opportunità d'integrazione.

Per verificare quest'ipotesi, la ricerca ha adottato un approccio, sia teorico sia empirico. Il punto di partenza dell'analisi sociologica è stato ripercorrere le principali riflessioni sulla criminalità degli stranieri, dalle teorie classiche fino agli autori post-moderni: lo struttural-funzionalismo di E. Durkheim, l'interazionismo simbolico e l'etnometodologia di G. Simmel, la *provincia di significato* di A. Shutz, l'*outsider* di H.S. Becker, l'analisi sullo straniero criminale latente e sul migrante *non-persona* di A. Dal Lago e le *vite di scarto* di Z. Bauman.

In seguito, si è passati all'analisi qualitativa dei *vissuti migranti*, ricercando nelle biografie, i percorsi e i progetti esistenziali con particolare riferimento alle fasi d'immissione nei circuiti dell'illegalità. Chi scrive si è avvalsa del suo ruolo di operatore penitenziario e quindi di *osservatore privilegiato* e attento dell'ambiente carcerario e ha provato a decostruire qualitativamente i dati statistici che giustificano e danno conforto ai dibattiti mediatici e politici ispirati a progetti di *tolleranza zero* (respingimenti alle frontiere, detenzione amministrativa, lotta alla clandestinità, espulsioni).

¹¹ La ricerca condotta, deriva dall'analisi delle storie di vita di un campione di migranti in situazione detentiva presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, svolto dalla scrivente, funzionario della professionalità di servizio sociale presso L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Palermo, e utilizzato nell'ambito del percorso conclusivo della laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo nell'anno accademico 2011/2012.

¹² Con quest'accezione terminologica evidenziata da P. Bourdieu, L. Wacquant e da R. Brubaker, il sociologo algerino A. Sayad, dopo vent'anni di ricerche in cui ha dato voce ai migranti, ci restituisce un'immagine complessa dello straniero sottolineando uno scenario sociale conflittuale. L'analisi svolta evidenzia una rappresentazione tradizionale dell'immigrato che già G. Simmel definiva *presente nella società di accoglienza ma non veramente parte di essa*.

La sperimentazione sul campo

La ricerca condotta ha utilizzato, come approccio metodologico, il colloquio qualitativo in profondità, il confronto e l'ascolto partecipato del migrante e ha dimostrato, alla luce dei dati cui si è pervenuti, che la teoria dell'etichettamento può condizionare in maniera rilevante i processi di criminalizzazione e l'immissione nei circuiti dell'illegalità. La differenziazione culturale, la pesantezza crescente del controllo sociale, l'atteggiamento di sfiducia, l'organizzazione occupazionale sul territorio e la legislazione sull'immigrazione sortiscono un effetto fortemente discriminatorio e promuovono la stigmatizzazione e l'esclusione sociale dell'individuo, orientandolo talvolta a scegliere percorsi alternativi alla legalità pur di sopravvivere.

La sperimentazione sul campo ha evidenziato, altresì, che la sovra-rappresentazione dello straniero in carcere è sovente determinata da fattori contingenti; il migrante che commette un crimine, di fatto, è solo raramente in possesso delle condizioni basilari e dei requisiti di legge, che consentano la concessione di opportunità alternative all'espiazione della pena detentiva.¹³ Se ipotizzassimo, per assurdo, di contenere in carcere tutti gli italiani che, a vario titolo, devono espiare una pena detentiva o che sono in attesa di una condanna definitiva, non soltanto non avremmo strutture penitenziarie in grado di accogliere questo esercito di persone, ma sicuramente abbasserebbero significativamente il rapporto in percentuale dei migranti ristretti e non dovremmo, di conseguenza, fare i conti con l'evidente allarmismo mediatico prodotto dalla sovra-rappresentazione detentiva dello straniero.

Ogni processo di criminalizzazione dei migranti va considerato valutando tutte le fattorialità multidimensionali e tutti gli attori che agiscono comportamenti consequenziali insieme alle forze dell'ordine che eseguono i controlli e gli arresti, al giudice che condanna, al magistrato di sorveglianza che non può concedere una misura alternativa al carcere in mancanza dei requisiti normativi indispensabili, al legislatore che prevede normative sull'immigrazione, al giornalista che parla di criminalità, al sociologo e a tutti gli esperti che studiano gli stranieri e i reati e infine ai *media*, intesi nel senso più ampio e comprensivo possibile, che contribuiscono a costruire, giorno dopo giorno, la mentalità e il sentire sociale.

La sovra-rappresentazione dei migranti tra la popolazione detenuta non riteniamo possa essere interpretata come l'indice statisticamente rilevante di

¹³ Lo straniero-irregolare ad esempio è spesso privo di documenti d'identità e/o non ha punti di riferimento familiari, parentali e/o abitativi. Fin dal primo arresto, spesso compiuto in flagranza di reato, s'instaura inevitabilmente la condizione detentiva cautelare in attesa del processo e della pronuncia definitiva di condanna dell'Organo Giudicante, proprio a causa dell'assenza di contesti ambientali validi e/o per evitare il pericolo di fuga o di reiterazione dell'evento criminoso.

una maggiore inclinazione al crimine (non esistono, a tutt'oggi, prove tangibili che convalidino la tesi di una probabile etnicizzazione delle condotte devianti) ma piuttosto la conseguenza possibile della carenza-assenza di occasioni esistenziali nell'ambiente libero e di opportunità alternative alla dimensione carceraria.

A. Dal Lago parla, a tal proposito, di *tautologia della paura*, riferendosi a quel processo sociale di valutazione eccessiva del fenomeno immigrazione, che s'innesci nella comunità di accoglienza e che determina un forte retaggio di pregiudizio e d'intolleranza nei confronti del migrante, clandestino, pericoloso e *logicamente criminale*.

Un enorme clamore mediatico di luoghi, di dati amplificati, di discorsi convenzionali e di preconetti ha caratterizzato il dibattito sull'immigrazione, trasformando il migrante e soprattutto lo straniero detenuto, *in nemico pubblico ideale* per ogni tipologia di rivendicazione, d'identità nazionale, locale, settoriale.^{xiv}

Lo straniero è divenuto, inspiegabilmente, il criminale che minaccia la tranquillità del quartiere e la sicurezza della vita quotidiana, l'estraneo che sporca la purezza etnica della razza italica, il mendicante, l'indigente che ruba alla classe lavoratrice i posti di lavoro e sottrae i già pochi benefici elargiti dallo stato sociale.

I migranti privati e defraudati, non solo a parole, ma anche nei fatti concreti, si sono ritrovati, loro malgrado, sottoposti a misure legislative repressive e/o detentive che sono divenute traguardi prestabiliti del loro cammino migratorio.

A. Sayad, a tal proposito, vede nel ruolo dello straniero una *funzione specchio dei fenomeni migratori*. I migranti sarebbero coloro che, per il solo fatto di esistere tra di noi, ci costringono a rivelare chi siamo realmente, attraverso i discorsi che facciamo, il sapere che produciamo e l'identità politica che rivendichiamo. L'immigrazione più di ogni altro fenomeno sociale è capace di svelare la natura sostanziale della società e della comunità di accoglienza; quando proferiamo giudizi di valore sui migranti noi parliamo di noi stessi in relazione allo straniero, dei nostri pregiudizi, delle nostre paure, dei nostri limiti culturali e sociali.

L'approccio biografico

La ricerca biografica condotta in ambito intramurario, è partita dalla finalità di raccontare e circoscrivere in chiave interpretativa i vissuti dei detenuti stranieri in esecuzione penale e ha prediletto lo strumento biografico dell'auto-narrazione inteso come modalità di emancipazione del sé in grado di fornire un terreno di verifica privilegiato che evidenzia la complessa trama di esperienze anche negative, di spostamenti geografici, di adattamenti sog-

gettivi, di offerte di inserimento e di opportunità di vita.

Wengraf, a tal proposito, parla dell'efficacia dei resoconti sulle vite individuali come metodo indispensabile per capire e gestire emotivamente il combattimento sociale: *le strategie delle persone che combattono per fronteggiare il sociale come difficoltà servono a illuminare proprio le dimensioni del loro vivere sociale*.¹⁵

Gli approcci biografici sono considerati degni di rilievo e di pregnanza sociologica anche da Rustin: *in un mondo individualizzato nel quale molte identità sociali, di classe, genere, razza, si rendono incerte e contestabili, ci si può aspettare che abbia un fascino particolare l'affrontare l'analisi della società attraverso l'esperienza propria degli individui. L'idea che la produzione e la riproduzione delle identità sociali abbiano luogo a un livello soggettivo dovrebbe interessare coloro i quali vogliono comprendere in quali spazi si sviluppino vite e carriere socialmente significative. Qualunque progetto, teorico e metodologico, potrà pertanto beneficiare dell'apporto delle tecniche di ricerca e degli approcci biografici*.¹⁶

Chamberlayne definendo migranti i soggetti dalla vita in transizione sostiene, anch'egli, che solo attraverso *lo studio biografico dei singoli casi si è nelle condizioni di cogliere i processi di ristrutturazione economica, le trasformazioni intergenerazionali, di genere e relative all'appartenenza etnica, le questioni legate ai caratteri delle persone e il complesso intreccio del mutamento sociale*.¹⁷

La ricostruzione biografica appare una tecnica efficace con la quale gli intervistati sono messi nella condizione di *pensarsi emotivamente* e di analizzare i passaggi risolutivi della loro esistenza.

Perrone, adottando anch'egli la metodologia biografica nei suoi studi, evidenzia l'efficacia dell'approccio biografico che permette di captare i diversi ruoli e le personalità sociali assunte dall'individuo immigrato, nel periodo antecedente e successivo al percorso migratorio e di evidenziare le traiettorie esistenziali e il passaggio dalle occupazioni precarie alle attività illegali.¹⁸ L'approccio biografico appare, altresì, tutelante e legittimante sul piano metodologico, in quanto, consente di superare l'associazione dicotomica e stereotipata clandestinità-criminalità, permettendo alla persona di riscattarsi, di uscire dal silenzio e dall'isolamento verbale.¹⁹

¹⁴ Dal Lago A., *Non persone*, Feltrinelli, Milano, 1999.

¹⁵ Wengraf T., *Biography and Social Exclusion in Europe*, Policy Press, Bristol, p. 316.

¹⁶ Rustin M., *Reflection on The biographical turn in social science*, Routledge, London, 2000, pp.33-34.

¹⁷ Chamberlayne P., *Biography and Social exclusion in Europe*, Policy Press, Bristol, 2002, p.272.

¹⁸ Perrone L., *Porte Chiuse: cultura e tradizioni Africane attraverso le storie di vita degli immigrati*, Liguori, Napoli, 1995, p.5.

¹⁹ Dal Lago A., *Non Persone*, op.cit., pp. 91-112.

Le interviste qualitative basate su narrazione biografica non sono determinate da ipotesi dedotte aprioristicamente ma dai temi proposti dall'intervistato e approfonditi in situazione di colloquio. L'intervista punta sulle potenzialità dell'intervistato di raccontarsi, di narrare se stesso, di interpretarsi, di costruire in piena autonomia ipotesi e chiavi di lettura della sua storia.

Romeo, a tal proposito, parla della potenzialità e della pregnanza del *memoir* come pratica sociologica per tirare fuori la verità e l'autenticità individuali e come mezzo di legittimazione di un individuo marginalizzato per accedere all'auto-narrazione e all'espressività verbale.²⁰

Geertz, definisce l'esperienza etnografica dell'inchiesta orale e delle interviste, *l'esaltazione della costitutività discorsiva*, egli raffigura direttamente gli individui attraverso l'uso di strategie testuali che, come incisi, divengono prove delle sue teorizzazioni. La voce dei nativi diviene un'eco lontana filtrata dalla scrittura dell'etnografo, la ricerca di un equilibrio tra restituzione della parola e necessità della teorizzazione.

Fare etnografia, scrive Geertz, non significa soltanto, intrattenere rapporti, scegliere informatori, trascrivere testi, tracciare mappe, tenere un diario ma avventurarsi in una *thick description*, costruire una lettura di senso dei comportamenti agiti e strutturati, interpretare le incongruenze, gli aspetti non convenzionali e gli emendamenti sospetti delle culture.²¹

L'approccio biografico cui abbiamo fatto riferimento nel lavoro di ricerca con i migranti, è quello che prevede una relazione *faccia a faccia* con l'intervistato e in cui l'intervistatore assume solo la funzione di stimolo all'auto-narrazione orale.

L'ordine metodologico che si è scelto di utilizzare si è fondato sulla centralità della soggettività, riportando, soprattutto, le parole, le argomentazioni, il vissuto, le interpretazioni autentiche dei fatti raccontati. Si è tentato di assumere la prospettiva di *mettersi nei panni di*, provando l'esperienza di dialogare profondamente con loro, di acquisire familiarità con i processi migratori e con i comportamenti posti in essere, attribuendo contenuto agli eventi sociali accaduti.

²⁰ Romeo C.S., *Esplorare il passato, riscrivere il presente: tradizione e innovazione nei memoir delle scrittrici italo americane*, tesi di dottorato, Roma, 2000.

²¹ Ciò che descrive e definisce la ricerca etnografica, è un complesso avventurarsi (per usare un termine caro a G.Ryle) in una *thick description*. Per C.Geertz, *thick*, significa complesso, stratificato in Geertz C., *Interpretazioni di culture*, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 12-17.

Metodologia adottata

Un aspetto rilevante della ricerca è stato, altresì, l'osservazione dei soggetti nell'ambiente carcerario attraverso il metodo *dell'osservazione partecipante e non partecipante*.²²

Volendo utilizzare le tipologie di osservazione in base al grado d'interazione dell'osservatore, possiamo dire che la ricerca è stata realizzata attraverso due modalità:

- *L'osservazione Partecipante*: in questo caso la partecipazione è stata compiuta semplicemente osservando gli atteggiamenti dei migranti nel contesto carcere, il modo di relazionarsi con gli agenti e con gli operatori del trattamento, le modalità di sentirsi sereni e di raccontarsi negli spazi detentivi, il clima d'interferenza esterna, il rumore di fondo che ostacola la comunicazione, l'adesione alle regole intramurarie.

- *Il partecipante osservatore*: l'osservazione si è fondata sull'interazione con il contesto, sulla rimodulazione dei rapporti con gli operatori, sulla richiesta di attenzione al clima del colloquio, sulla cura del rapporto interattivo con il migrante affinché fosse messo nelle condizioni di raccontarsi con tranquillità e con fiducia.

L'osservazione partecipante ha permesso di evidenziare e di osservare azioni, interazioni, luoghi comuni, sentiti dire, conversazioni, modi di fare, comportamenti e azioni.

La partecipazione al contesto ha consentito di assumere maggiormente *il punto di vista di*, ha permesso di avvicinarsi empaticamente ai migranti, valutandone da vicino la spontaneità, i pensieri, le angosce, le paure, i sentimenti.

L'osservazione partecipante è stata svolta prendendo nota dell'ambiente fisico, degli spazi (colori, odori, pulizia dei luoghi, layout), delle interazioni (tra migranti, tra migranti e italiani, tra migrati e agenti o altri operatori del trattamento), delle emozioni provate e dei sentimenti all'interno dei luoghi detentivi di osservazione.

Obiettivi operativi della ricerca

La metodologia di ricerca utilizzata ha prediletto la dimensione dell'introspezione e dell'osservazione (a quella dell'estensione quantitativa); il disegno di ricerca si è sviluppato esplorando i seguenti obiettivi operativi:

- Decostruzione del preconetto che attribuisce al migrante caratteristiche di personalità contrassegnate da devianza e pericolosità sociale;
- Individuazione di contraddizioni utili ad arginare la dicotomia di un ambi-

²² Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp.367-394.

to migratorio diviso tra soggetti integrabili, disposti ad accettare qualsiasi posizione sociale e lavorativa e individui non integrabili, clandestini, propensi a intraprendere prevalentemente attività illegali e criminali;

- Identificazione delle relazioni esistenti tra strutture di opportunità e scelte soggettive di criminalità;

- Ricostruzione del percorso di collocamento nel tessuto dell'illegalismo e dei processi d'interconnessione tra mercato del lavoro legale, irregolare e illegale;

- Verifica e ricerca nei materiali biografici di elementi che evidenzino (in base alle opportunità di lavoro legale, irregolare e illegale) l'eventuale scelta consapevole di una sistemazione nell'economia criminale con connessa accettazione di periodi detentivi.

- *Dare voce a chi non parla*, elaborare le storie in termini riflessivi e analizzare gli ambiti motivazionali, le scelte di vita e i percorsi di mobilità sociale dell'immigrato.

Il campo della ricerca è stato focalizzato sull'analisi dell'accesso alle opportunità del trattamento penitenziario dello straniero, con particolare riferimento ai benefici delle misure alternative alla detenzione carceraria.

Lo strumento utilizzato è stato l'intervista semi-strutturata, somministrata nel corso dei colloqui professionali, costruita con *items* a risposta aperta e con modalità di somministrazione basate su criteri di opportunità tenendo conto delle contingenze dell'interazione e della soggettività individuali e senza escludere, altresì, domande integrative con lo scopo di approfondire talune tematiche emerse nel corso dei racconti.²³

Per quanto concerne gli strumenti, non è stato mai possibile lavorare con supporti di registrazione audio. I colloqui professionali, pertanto, sono stati condotti con penna e blocco note; lo strumento di ricostruzione è stato di tipo narrativo delle informazioni acquisite, rimanendo, quanto più possibile, fedeli ai modi espressivi ed emotivi degli intervistati e, comunque, nel pieno rispetto della collocazione e progressione temporali che la persona effettuava spontaneamente durante il processo d'interazione.

Le interviste in profondità sono state costruite partendo da una griglia di conduzione riportante una serie di tematiche significative da affrontare e sulla base delle quali è stato orientato il colloquio:

- Le condizioni esistenziali della persona nel Paese di origine (famiglia, percorsi di scolarizzazione, attività e specializzazioni lavorative);

- Le motivazioni che sottendono la scelta migratoria (mancanza di condizioni di sopravvivenza in patria, strategie familiari orientate alla suddivisione

²³ Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, op.cit., p. 415.

razionale delle funzioni di sostentamento, motivazioni personali come ad esempio desiderio di avventura o di emancipazione dai vincoli familiari e religiosi);

- L'ingresso nel Paese di arrivo e le sensazioni del migrante;
- Il periodo che va dall'arrivo in Italia all'immissione nei circuiti dell'illegalità;
- Il momento dell'arresto, della condanna penale e il livello di percezione del sé rispetto al proprio disegno migratorio;
- I supporti familiari e/o esterni e le opportunità alternative al carcere;
- Le prospettive future e il dopo-detenzione.

La popolazione detenuta straniera: gli attori migranti

La popolazione detenuta al 30/6/2012 in tutto il territorio nazionale registra un alto numero di stranieri in regime intramurario.

Popolazione Detenuta Per Posizione Giuridica (situazione al 30/6/12):

POSIZIONE GIURIDICA	IMPUTATI	CONDANNATI	INTERNATI	TOTALE
ITALIANI	15.482	25.949	1.167	42.711
STRANIERI	10.828	12.838	163	23.868
TOTALE	26.310	38.787	1.330	66.579

La percentuale di detenuti stranieri sul totale della popolazione detenuta è del 35,87%. L'analisi della serie storica del periodo 1991-2012 mostra la progressione senza sosta delle carcerazioni di stranieri. I dati evidenziano un interessante andamento incrociato degli ingressi dei due gruppi (italiani-immigrati) che nel 2012 si vanno ad attestare attorno a 66.528 italiani e 23.865 stranieri. Interessante è altresì notare, analizzando i dati sulla presenza di detenuti in base alla posizione giuridica, come la prima rilevazione (1991) non contasse dati disponibili sugli stranieri, mentre quella successiva (1992) rintracciava già il 15,1 % di migranti (5.365) sul totale e che tale dato a distanza di dieci anni (31 dicembre 2001) appariva quasi raddoppiato 29,5% (16.378) per crescere ulteriormente a distanza di venti anni (al 31 dicembre 2011 si registra la presenza di 24.174 stranieri detenuti pari al 36,14 %).²⁴

In Sicilia, al 30/6/12, su ventisette istituti detentivi, 7.254 persone sono di nazionalità straniera. Nell'istituto di Palermo Pagliarelli il totale dei detenuti è di 1.326 di cui 283 stranieri e 62 donne. Nella casa circondariale di Palermo

²⁴ www.10.0.255.34/stat/archivio/serie_storiche/11.ssto.presenzestranieri.DAP.

Ucciardone, invece, il totale detenuti è di 529 presenze con 74 stranieri.²⁵

La sistemazione in istituto della persona avviene in funzione di criteri collegati alla tipologia di reato commesso, alla gradualità di recidiva, alla consistenza della pena inflitta o agli anni residui da scontare e a ragioni di mantenimento del detenuto all'interno di un regime di sorveglianza particolare. I detenuti stranieri presenti nelle carceri provengono prevalentemente dall'Africa e da paesi Europei.²⁶ I primi sei paesi esteri per numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani sono il Marocco (20%), la Romania (15%), la Tunisia (13%), l'Albania (12%), la Nigeria (5%), l'Algeria (3%).

La tipologia di reati maggiormente commessi sia dagli italiani sia dagli stranieri riguarda la violazione della legge sugli stupefacenti e i reati contro il patrimonio.

La fascia d'età dei detenuti stranieri maggiormente rappresentata è quella dei giovani adulti 25-29 anni (5.414 detenuti presenti in Italia di cui 324 in Sicilia) seguita dalla fascia d'età 30-34 anni (5.389 presenze nazionali e 307 detenzioni regionali) e dalla fascia 35-39 (3.973 in Italia e 250 in Sicilia); le fasce di età successive sono gradualmente meno rappresentate (40-44 con 2.676 presenze; 45-49 con 1.532 detenuti stranieri e 50-59 con 1.053 detenuti). La fascia d'età dei giovanissimi 18-20 anni appare, invece, quella più sotto-rappresentata (con 626 presenze nazionali e solo 25 presenze in Sicilia) insieme alle fasce di età 60-69 (185 presenze nel complesso nazionale e solo 14 presenze in Sicilia) e agli ultrasessantenni (17 unità in Italia e nessuno in Sicilia).

La condizione familiare dei detenuti si può (anche se solo parzialmente) evincere dalla condizione di stato civile dichiarata e/o accertata all'atto della carcerazione. La maggior parte degli immigrati è celibe/nubile (12.390 in Italia e 751 in Sicilia), 5.400 detenuti sono coniugati (di questi 355 sono in atto detenuti in Sicilia), 953 conviventi, 339 divorziati, 334 separati legalmente, 84 vedovi. E' interessante rilevare come 4.365 detenuti stranieri non abbiano voluto dichiarare il proprio stato civile.

Il livello culturale e il titolo di studio degli immigrati detenuti sono apparsi notevolmente deprivati. La maggior parte di migranti ha la licenza di scuola media inferiore (5.043 in Italia e 231 in Sicilia); una buona parte di detenuti è completamente priva di titolo di studio (1.451 in Italia e 95 in Sicilia) e molti possiedono soltanto un titolo di studio equiparabile alla nostra licenza di scuola elementare (1.264 in Italia e 90 in Sicilia).

²⁵ D.A.P. ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, dati al 30/6/2012

²⁶ D.A.P. ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico automatizzato-settore statistico, dati riferiti al 31/5/2012.

Il campione oggetto della ricerca

La ricerca ha interessato un campione di detenuti stranieri in esecuzione penale con un residuo pena tale da permettere l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione.

La selezione degli intervistati è stata svolta scegliendo tra i colloqui con i migranti effettuati dalla scrivente nell'ambito dell'attività professionale di osservazione intramuraria compiuta all'interno della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo nell'arco temporale 1/1/2008-30/08/2012 e ha tenuto conto di quattro criteri preferenziali:

- Situazione giuridica in posizione definitiva e con fine pena che consenta l'ammissione alle misure alternative alla detenzione;²⁷
- Peculiarità del caso su libera scelta dell'intervistatore (per tipologia del reato, età, titolo di studio, situazione personale e familiare);
- Disponibilità al colloquio e all'auto-narrazione;
- Facilità di accesso all'intervista (detenuto in osservazione scientifica della personalità e segnalato dall'area educativa per interventi professionali di servizio sociale).

Dopo attenta ricognizione dei casi aventi le suddette caratteristiche, si è individuato il seguente gruppo di persone maggiormente rispondente ai criteri prefissati. Il campione è stato costituito da *25 migranti* di sesso maschile, con un'età media di 35 anni. Sarebbe stato interessante cogliere le differenze di genere nella dimensione della marginalità del migrante, ma si è avuto modo di riscontrare una certa difficoltà e diffidenza da parte delle donne, probabilmente causate da una condizione di emarginazione emotiva più grave di quella dell'uomo, spesso determinata da episodi concomitanti di violenza e/o maltrattamenti subiti nell'ambiente libero.

²⁷ I detenuti *non definitivi* non sono, in genere, intervistabili dagli operatori penitenziari a causa della presunzione di non-colpevolezza che caratterizza la loro condizione detentiva.

INFORMANT	ETÀ	NAZIONALITÀ	ARRIVO IN ITALIA	REATO
X1	28	ALGERIA	2005	TENTATO OMICIDIO
X2	48	ALGERIA	1992	LEGGE DROGA
X3	35	BOSNIA	2007	LEGGE DROGA
X4	36	CILE	1986	LEGGE DROGA
X5	24	MAROCCO	2008	RICICLAGGIO
X6	29	MAROCCO	1999	LEGGE DROGA
X7	29	ALBANIA	2000	OMICIDIO
X8	41	NIGERIA	2010	LEGGE DROGA
X9	40	GHANA	2003	LEGGE DROGA
X10	27	REPUBBLICA DOMINICANA	2008	LEGGE DROGA
X11	35	ROMANIA	2004	FURTO
X12	28	ROM	1990	RAPINA
X13	40	INGHILTERRA	2007	LEGGE DROGA
X14	36	TUNISIA	2008	LEGGE DROGA
X15	55	JUGOSLAVIA	1980	FURTO
X16	36	SRI LANKA	2010	TENTATO OMICIDIO
X17	26	ALBANIA	2009	LEGGE DROGA
X18	28	MAROCCO	2010	FURTO
X19	37	COLOMBIA	2006	LEGGE DROGA
X20	39	MAROCCO	1998	LEGGE DROGA
X21	36	TUNISIA	2005	LEGGE DROGA
X22	41	ROMANIA	2005	LEGGE DROGA
X23	32	GRECIA	2002	LEGGE DROGA
X24	38	TUNISIA	2000	LEGGE DROGA
X25	49	ALGERIA	1980	LEGGE DROGA

Il colloquio è stato avviato dopo un lavoro iniziale di costruzione di un clima gradevole e protetto; in seguito l'interazione è stata orientata partendo dagli stimoli e dalle argomentazioni proposti dall'intervistato.

Il metodo di conduzione delle interviste è stato continuamente rimodulato e adattato al contesto e ha tenuto conto del ruolo dell'intervistatore, della

disponibilità all'interazione della persona intervistata all'interno del frame situazionale, delle identificazioni culturali di riferimento, delle compresenze nel luogo di altri soggetti non partecipanti direttamente all'intervista,²⁸ delle differenti competenze linguistiche, delle argomentazioni o degli eventuali atteggiamenti manipolativi,²⁹ delle aspettative reciproche, della complessità del luogo.

Le difficoltà che sono state talvolta riscontrate attengono essenzialmente a peculiarità organizzative della struttura carceraria dove hanno avuto luogo i colloqui e alle caratteristiche dello spazio dove è avvenuta l'interazione comunicativa (presenza simultanea di altri, interruzioni, ambiente molto rumoroso, etc.). E' stato osservato che le persone migranti intervistate non presentavano particolari difficoltà di espressione e comprensione della lingua italiana.

Il lavoro ha tenuto conto dei limiti derivanti dai tempi istituzionali della struttura carceraria cercando di concentrare i colloqui in orari consoni e non in contrasto con le uscite all'aria aperta, il pranzo, le attività scolastiche o professionali, le visite mediche.

L'interpretazione di ogni intervista è avvenuta utilizzando un procedimento di analisi che, partendo dagli obiettivi operativi definiti nella fase iniziale del disegno di ricerca, ha esaminato le storie suddividendole per argomentazioni maggiormente rilevanti. Si è passati dall'analisi degli antecedenti migratori allo studio dei processi d'inserimento nella società di accoglienza, attraversando le motivazioni che sottendono l'immissione nei circuiti della criminalità, il percorso di adattamento rieducativo all'ambiente carcerario e la progettualità inerente al futuro esistenziale post-detentivo.

Tale maniera di procedere, scomponendo le interviste in tematiche concettuali, pur risultando quello che Sbraccia definisce un parziale tradimento dell'approccio biografico vero e proprio, è apparsa, a nostro parere, efficace per sintetizzare e analizzare in chiave interpretativa le biografie degli informant. All'analisi argomentativa, abbiamo, inoltre, accostato alcuni stralci delle storie, con l'intento di restituire attendibilmente ogni elemento del comportamento verbale e non verbale: le parole, le frasi, i modi di dire, le forme dialettali siciliane acquisite e anche le pause, i silenzi, i non-detti, le emozioni che trapelavano nel corso dei colloqui.

Nell'esaminare le narrazioni, si sono utilizzate le frasi originali adoperate

²⁸ Nel contesto penitenziario, gli agenti di polizia controllano di tanto in tanto l'andamento del colloquio per evidenti ragioni di sicurezza.

²⁹ Riscontriamo quanto il detenuto sia abituato al dialogo di tipo interrogatorio con gli operatori della giustizia penale e sia orientato ad una modalità comunicativa succinta, monosillabica, essenziale e poco intrusiva della sua storia e delle vicende relative al reato.

dai detenuti, che non si sono volutamente corrette in termini grammaticali, proprio per non perdere o traviare la risorsa del contenuto narrativo.

Le condizioni di partenza

Le condizioni migratorie di partenza sono state caratterizzate da *drop-out* scolastico precoce, carenza e/o assenza di prospettive occupazionali in patria, povertà economica delle famiglie, forte senso di responsabilità e del dovere nei confronti dei congiunti più deboli e bisognosi (genitori anziani, fratelli in età scolare, coniugi e figli), modelli di razionalità familiare della scelta migratoria orientata verso paesi opulenti e *luoghi del sentito dire*, influsso socializzante dei media occidentali, desiderio prevalente di non fare più rientro in patria e di assumere una rigenerata prospettiva esistenziale e un *modus vivendi* alternativo e libero da condizionamenti religiosi.

L'analisi delle biografie ci ha posto di fronte a persone che hanno realizzato, nei paesi di origine, percorsi di scolarità abbastanza limitati. Dai racconti è emerso che molti di loro hanno interrotto la frequenza scolastica in età pre-adolescenziale per andare a lavorare e per contribuire al sostentamento delle famiglie.

L'abbandono della scuola è un primo passo verso lo sbocco migratorio; esso rappresenta l'inizio di un processo di riduzione delle opportunità locali sperimentabili, che prosegue fino a quando solo la possibilità dell'emigrazione resta praticabile.³⁰

La struttura formativa e scolastica dei paesi di origine degli intervistati (la maggior parte di nazionalità tunisina, marocchina, algerina), prevede la frequenza complessiva di undici classi articolate in sei anni di scuola primaria e cinque anni di scuola secondaria.³¹

Abbiamo avuto modo di riscontrare livelli di abbandono scolastico molto elevati. 22 *informant*, infatti, hanno raccontato di avere frequentato da piccoli regolarmente la scuola nel paese di origine; per venti di loro l'età media di abbandono si assesta intorno agli 11,7 anni di età; due hanno terminato gli studi superiori, ma solo uno ha intrapreso gli studi universitari di legge per un paio d'anni; tre si sono dichiarati analfabeti.

Abbandonare precocemente gli studi per andare a lavorare con salari sottopagati e attività ai limiti della sopraffazione e dello sfruttamento minorile, va a incidere in maniera negativa sulle prospettive future. Indipendentemente dal sistema economico e lavorativo del paese di origine, quale ambizione

³⁰ Melossi D., Giovannetti M., *I nuovi sciucsià: minori stranieri in Italia*, Donzelli, Roma, 2002, pp. 66-67.

³¹ L'equivalente delle nostre scuole elementari, medie inferiori e superiori (necessarie per accedere alla formazione universitaria).

occupazionale adulta può avere un ragazzo quasi del tutto analfabeta e privo di specializzazioni?

Lasciare gli studi, tuttavia, per alcuni di loro, non è stata una scelta volontaria ma una condizione di necessità.

Altri informant hanno, invece, ammesso la scarsa inclinazione all'apprendimento e l'indolenza nei confronti dell'istituzione e del sistema scolastico, quasi a volere giustificare un percorso di scelte obbligate dalla famiglia e dalla povertà situazionale.

Tutti i venti *informant* che hanno vissuto esperienze di distacco precoce dagli studi, hanno interpretato e giustificato le scelte di abbandono auto-colpevolizzandosi, senza attribuire grosse responsabilità alla famiglia.

La rievocazione del periodo scolastico è tuttavia apparsa come un gradito e piacevole ricordo, legato ai periodi felici dell'infanzia, dell'affettività familiare, del gioco e della spensieratezza. Tale atteggiamento di rassegnazione e di scelta obbligata dal destino esistenziale è ancor più evidente da parte di chi non ha avuto alcuna *chance*, alcuna opportunità di intraprendere un percorso scolastico.

Per quanto concerne la provenienza familiare degli informant abbiamo riscontrato differenti tipologie di nuclei familiari. La maggior parte degli intervistati proviene da famiglie umili o indigenti (manovali, braccianti, contadini, pescatori con redditi ai limiti della sopravvivenza) che non hanno potuto garantire ai figli un futuro, né assicurare il regolare sostentamento nemmeno durante la più tenera età scolare. Diciotto informant hanno vissuto questa situazione di precarietà economica che li ha indotti ad abbandonare precocemente la scuola, perché *studiare non produce reddito immediato*, senza riflettere sul fatto che l'incultura li avrebbe condannati a una vita di ulteriori carenze e deprivazioni. Sei informant, invece, hanno sperimentato famiglie disgregate, caratterizzate dall'assenza di uno o entrambi i genitori; i percorsi di ricongiungimento familiare in Italia sono stati, infine, intrapresi solo in due storie.

La ricerca condotta ha evidenziato che, quasi tutti gli intervistati, hanno iniziato precocemente a svolgere attività di lavoro per sopperire alle numerose esigenze del nucleo familiare (con le uniche due eccezioni rappresentate dai due informant che hanno proseguito gli studi fino all'età di 22 anni). Abbandono scolastico e socializzazione precoce al lavoro, appaiono dunque in stretta correlazione. L'impegno scolastico sembra venir meno laddove il bisogno di trovare un lavoro, anche sottopagato e sfruttato, consente alla famiglia di avere un minimo aiuto economico e soprattutto una persona in meno da sfamare.

Perché si parte?

L'obiettivo migratorio per tutti i casi esaminati è stato il guadagno economico e l'accumulo di capitale per inviare denaro contante alle famiglie rimaste in patria, accumulare patrimonio per progetti matrimoniali o di ricongiungimento familiare, racimolare un piccolo possesso economico per avviare un esercizio commerciale ovvero emanciparsi e sperimentare nuovi modelli di vita occidentali con un diverso stile di consumo.

La scelta di emigrare, che accomuna tutti i venticinque informant, scaturisce da una situazione di insoddisfazione e di insofferenza personale e da un profondo desiderio di miglioramento economico ed esistenziale. L'afflizione per le condizioni lavorative nel paese di origine, la sensazione di non avere scelta e la consapevolezza di un futuro difficile e privo di possibilità di autorealizzazione personale, costituiscono pertanto il fulcro del processo decisionale dell'emigrazione.

L'immissione nei circuiti devianti

I risultati della ricerca mostrano con chiarezza che l'immissione nei circuiti devianti, e quindi i percorsi illeciti agiti dai migranti, non sono stati il frutto di una scelta inclusa nel progetto migratorio e quindi prevista e preventivata prima di partire dal paese di origine, ma di un processo decisionale maturato con gradualità in Italia per una molteplicità di concause. Nessuno degli intervistati ha dichiarato di avere scelto di andare alla deriva o di preferire la via della devianza già nel paese di origine; è emersa, semmai, la constatazione di essersi trovati nelle condizioni di intraprendere un percorso quasi obbligato dalle necessità di sopravvivenza.

Questa, ci appare, leggendo e rileggendo le storie, la chiave di lettura delle scelte di vita marginale e dei successivi comportamenti criminali.

Lavorare e guadagnare a tutti i costi, sono gli obiettivi principali che quasi tutti i migranti si sono posti. Se analizziamo la maggior parte delle storie, scorgiamo che l'ipotesi di una migrazione come processo razionale pensato e ragionato nella logica di mandare soldi a casa, potrebbe essere stata inizialmente la motivazione dell'accettazione di attività irregolari sottopagate e successivamente di attività illecite. Tutto questo pur di assolvere, in qualunque modo, all'impegno di fare sopravvivere i familiari rimasti a casa.

La maggior parte dei migranti ha sperimentato, prima di intraprendere la strada della criminalità, l'insufficienza economica di lavori irregolari, sottopagati, sfiancanti e spesso pericolosi per l'incolumità personale. Queste tipologie di occupazione non riescono né a soddisfare l'esigenza di mandare soldi a casa, né le necessità personali (tra cui spesso è compreso bere, fumare e concedersi un benessere mai sperimentato).

Le interviste biografiche in carcere hanno confermato pienamente quanto

sostenuto da diversi sociologi delle migrazioni.³²

La sistemazione dello straniero nel mercato del lavoro italiano può garantirgli appena la sopravvivenza personale, con condizioni esistenziali che si avvicinano all'indigenza, ma non risponde in alcun modo alle necessità minime che stanno alla base dei disegni migratori. Lavorare in Italia, non consente di accumulare capitale, né di ottemperare all'impegno del supporto economico delle famiglie; non permette l'emancipazione personale, non soddisfa il desiderio di formare una famiglia né di migliorare il proprio tenore di vita. Tutti i migranti intervistati hanno riferito che nessuna attività lavorativa intrapresa poteva essere paragonabile agli introiti economici derivanti da attività illecite, nonostante posizioni e ruoli criminali marginali e spesso rischiosi. La maggior parte dei migranti ha dichiarato di avere sperimentato lavori precari e di conseguenza tutta una serie di condizioni di vita incoerenti rispetto ai progetti di migrazione, di avere avuto chiara consapevolezza di violare la legge penale, di correre gravi rischi di arresto e di avere addirittura considerato la pesantezza di un'eventuale carcerazione, quantomeno rispetto alla variabile temporale ed economica.

A tutti gli intervistati è apparso paradossalmente più terrificante sopravvivere sopraffatti dallo sfruttamento lavorativo, dal rischio esistenziale e dall'impossibilità di inviare soldi alle famiglie in patria, che finire in carcere. Il carcere non ha mantenuto l'effetto di deterrenza auspicato, apparendo un incidente di percorso possibile, avvicinabile e non così drammatico.

In tal senso è possibile convalidare l'ipotesi di un ribaltamento della teoria della *less eligibility*³³ in precedenza menzionata. Di fronte a strutture di opportunità deprivate, limitate o addirittura inesistenti, a prospettive di precarietà occupazionale a tempo indeterminato, a condizioni di sfruttamento e di ricatto e all'impossibilità di intravedere vie d'uscita all'irregolarità giuridica e al costante rischio di espulsione, un adattamento delinquenziale *occasionale* (per sopravvivere alla perdita di un lavoro o per sopperire a urgenze familiari), *complementare* (per corroborare il misero reddito di un lavoro precario) o *esclusivo* (quando non vi è nessuna alternativa o quando ogni possibilità è apparsa concretamente incompatibile con il proprio vissuto migratorio) può essere ritenuto possibile e quindi favorevole per un migrante clandestino.

In attesa che si avviino processi di decostruzione dei preconcetti e di opposizione alle retoriche del nemico interno e del capro espiatorio che investono le condizioni di vita del migrante in Italia, l'ipotesi di un adattamento cri-

³² Scalia V. (2005), Basso P. (2003), Perrocco F. (2003), Sbraccia A. (2009).

³³ L'assunto basilare dell'approccio teorico di G. Rusche e O. Krichheimer (1978) vede le carceri come strumenti di deterrenza rivolte ai soggetti collocati nelle posizioni più basse del mercato del lavoro.

minale consapevole di tutti i possibili rischi d'incarcerazione, non può pertanto essere scartata.³⁴

Le ricostruzioni biografiche registrate in carcere sembrano in grado di supportare questa ipotesi di ricerca, anche se si è riscontrata una chiara ed evidente sottovalutazione dei costi psicologici del percorso di restrizione carceraria e di perdita della libertà, testimoniata dai frequenti atti di auto-lesionismo e dalle varie segnalazioni ai servizi psichiatrici e psicologici intramurari.

L'ammissione ai benefici esterni

Tutti gli informant che abbiamo intervistato dimostrano, altresì, di avere una caratteristica in comune: *una fine della pena che consentirebbe loro di poter richiedere la concessione di uno dei benefici alternativi alla detenzione* previsti dall'Ordinamento Penitenziario. Il dato di fatto è che nessuno dei venticinque migranti è stato mai ammesso a fruire di una misura alternativa né ha mai beneficiato di premialità extramurarie.

Appoggi familiari, riferimenti abitativi, presenza di un'attività lavorativa regolare, di un'opportunità formativa e/o risocializzante esterna e, ovviamente, una condizione di regolarità giuridica e di non pericolosità sociale, costituiscono alcuni dei presupposti per la concessione di una *misura alternativa al carcere*.³⁵

Analizzando le condizioni personali degli *informant*, individuiamo che quattordici di loro non hanno, in Italia, alcun riferimento parentale, alcun punto di appoggio; di questi, dodici non sono in regola con il permesso di soggiorno (o perché scaduto da tempo già prima della detenzione o perché hanno sempre vissuto in condizione di clandestinità); i restanti undici migranti, invece, hanno famiglia che risiede in Italia, ma nessuno ha mai effettuato un colloquio intramurario soprattutto per problemi economici e nessuno ha familiari nelle vicinanze del territorio di Palermo.

Tutti gli intervistati hanno manifestato un vissuto emozionale caratteristico, *una nitida percezione di non avere speranza di potere scontare la pena altrove* e la netta convinzione che il loro coinvolgimento in attività illecite e la conseguente condanna penale siano presupposti che alimentano per sempre la sfiducia degli apparati della giustizia italiana.

³⁴ Colombo E. (1999) e Dal Lago A. (1999).

³⁵ Termine di derivazione anglosassone (*community sanction*) con il quale si definiscono tutta quella serie di misure/sanzioni (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) alternative al carcere, che mantengono il condannato nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di prescrizioni, condizioni e/o obblighi.

La percezione del sistema carcerario: una alternativa al vuoto esterno.

A differenza però di quanto si possa immaginare il rapporto dei migranti con l'istituzione carceraria non è per niente negativo né di ribellione. Inaspettatamente, la permanenza in carcere, l'accoglienza ricevuta, le regole intramurarie, i percorsi trattamentali personalizzati, il rapporto con gli operatori, con i volontari e con i compagni di detenzione, hanno contribuito, in molti dei casi esaminati, a fornire l'occasione di entrare in contatto con il sistema e a rasserenarsi per affrontare questo momento esistenziale nel migliore dei modi.

Il sistema carcerario, superato l'impatto iniziale e il momento di disorientamento e di claustrofobia da perdita della libertà, viene descritto, vissuto e agito da tutti i migranti come una *valida ed efficace nuova forma di Welfare* capace di garantire positive modalità di protezione sociale e di accesso ai servizi: vitto e alloggio, sistema scolastico e educativo (alfabetizzazione nella lingua autoctona, formazione scolastica di base, formazione scolastica superiore), attività lavorative, controlli sanitari (assistenza medica generica e specialistica, servizi psichiatrici, screening di base, programmi di disassuefazione da droghe e alcool), servizio sociale professionale e supporto psicologico.

La maggior parte dei migranti intervistati ritiene che il carcere sia un luogo di protezione e una struttura accogliente e di aiuto che sopperisce alle gravi carenze-assenze dello Stato Sociale e comunque sicuramente preferibile al vuoto totale e ai rischi che hanno avuto modo di sperimentare all'esterno.

Il lavoro di ricerca sul campo ha messo in luce una struttura carceraria che svolge il suo compito in maniera funzionale e valida, un *locus pregevole* e aperto che offre un sistema di Welfare efficace e umano, fondato su servizi d'assistenza variegati e multidimensionali in netto contrasto con il totale abbandono istituzionale di cui il migrante ha fatto esperienza nell'ambiente libero e che ha determinato, in alcuni casi, la sua condotta deviante.

La detenzione, in questo senso, pur rappresentando una fase critica del percorso esistenziale e migratorio costituisce, pur tuttavia, il momento nel quale i rapporti con le istituzioni del controllo sono rielaborati in chiave critica.

Il senso di vuoto unito all'insofferenza iniziale sembra sia stato pian piano metabolizzato dai migranti che compiono, gradualmente, un percorso rieducativo fondato sul lavoro, sulla scolarizzazione e sulla rivisitazione, con l'aiuto dei vari operatori del trattamento, della propria criminogenesi e dell'agito deviante.

Il rientro nel Paese d'origine

I risultati della ricerca mostrano, chiaramente, che i migranti nella percezione di sé e nella considerazione che ciascuno ha del proprio vissuto esperienziale e personale, non si ritengono, dopo la detenzione, più meritevoli

di fiducia da parte dello Stato Italiano. Tutti gli intervistati hanno sostenuto di avere infranto, con l'arresto e la carcerazione, il patto di stima instaurato con l'Italia e, pertanto, al termine della pena, il 64% ha dichiarato che farà rientro in patria, nonostante la scelta del ritorno nel Paese di origine non fosse stata inclusa nella progettualità migratoria iniziale.

Non ci sentiamo di commentare né di interpretare cosa possa significare non sentirsi meritevoli della fiducia e, quindi, sapere di non avere opportunità all'esterno del carcere. Abbiamo lasciato la parola ai migranti, per capire, con loro, cosa si prova emotivamente quando si ritiene di avere perso la stima e cosa accade interiormente quando bisogna affrontare una condanna senza avere prospettive esterne e soprattutto senza avere supporti parentali vicini. Abbiamo provato lo stupore di chi osserva dall'esterno, di chi non può probabilmente capire in profondità cosa significa scontare la pena; abbiamo avvertito che, nonostante tutto, è come se la mente umana di questi migranti, avesse comunque, trovato un suo spazio di benessere, un angolo di pace e serenità nel contesto carcerario, nelle attività trattamentali, nelle attenzioni degli operatori, in una partita di calcetto, in uno spettacolo teatrale, nel sentirsi *semplicemente bene perché si sta pagando il proprio debito*.

Conclusioni

Questo lavoro di ricerca è partito dalla considerazione di volere offrire un piccolo spaccato di *vissuti migranti*, di storie di persone di varie etnie, che hanno cercato, nel nostro paese, accoglienza e condizioni di vita più dignitose, ma che, per diversi motivi, hanno sbagliato e hanno violato il sistema penale.

Abbiamo provato a mettere in condivisione venticinque storie di vita e altrettanti percorsi esistenziali ed errori che hanno determinato le condotte devianti e la detenzione; abbiamo ascoltato profondamente i racconti, cercando di abbandonare stereotipi e pregiudizi e non ci siamo meravigliati quando abbiamo scorto l'uomo, messo a nudo dalla perdita della libertà, che è il bene più prezioso.

Non abbiamo notato differenze tra il migrante detenuto e l'italiano ristretto in carcere; entrambi ci hanno trasmesso la stessa disarmante sensazione di fragilità esistenziale, lo stesso dolore e la stessa inquietudine derivanti dall'aver perso la rotta. Ci ha fatto riflettere, invece, l'atteggiamento legislativo nei confronti dell'immigrazione, che influenza e orienta, inevitabilmente, anche la modalità di esecuzione della pena.

Il presupposto fondamentale, è, infatti, che il trattamento carcerario deve essere improntato alla rieducazione e al reinserimento nell'ambiente libero e deve essere realizzato permettendo a tutti, indipendentemente dal fatto di

essere italiani o stranieri, di fruire dei benefici alternativi al carcere, nel pieno rispetto dell'uguaglianza sostanziale e delle pari opportunità sociali. L'esame delle leggi, delle norme e delle disposizioni applicative e soprattutto, la verifica, attraverso le parole dei detenuti, di cosa significhi essere straniero oggi in Italia, non avere una patria e una sistemazione sociale, essere veramente *non-persona*, ci hanno proiettato dentro una realtà che, in questi specifici casi esaminati, tende a privilegiare più l'opzione immigrazione e tolleranza zero, che la costruzione di veri spazi di accoglienza e di integrazione.

Riteniamo che l'immigrazione clandestina non possa essere affrontata solo con una logica espulsiva o restrittiva, ma che dovrebbe, semmai, configurarsi come *l'estrema ratio* nella gestione del fenomeno. Respingiamo l'idea secondo la quale non avrebbe senso attuare il tentativo di recupero nei confronti di migranti destinati a fare rientro in patria al termine dell'espiazione della pena.

Non esprimiamo giudizi di valore, né valutazioni in merito al problema, ma in realtà, ci sembra veramente ingiusto negare inserimento sociale a chi, pur avendo sbagliato e indipendentemente dal colore della pelle, vuole, chiede e pretende un'altra possibilità. Non possiamo essere d'accordo con un atteggiamento arrendevole, come se non valesse la pena di impegnarsi per persone che non hanno futuro nel nostro paese.

Se esiste, invece, vero interesse al problema della sicurezza dei cittadini ci si dovrebbe rendere conto che una parte considerevole di battaglie, sul piano della giustizia, si combatte proprio nel contesto carcerario, dove si pianificano quotidianamente percorsi e opportunità di recupero e dove si realizzano, sul piano dell'uguaglianza umana, importanti traguardi di legalità e prospettive di inclusione sociale.

Il carcere *non può essere lasciato solo* in questo percorso difficile di gestione del fenomeno migratorio; occorre trovare il *coraggio politico e legislativo* di attuare percorsi reali e concreti d'integrazione, valutando quali siano le possibilità da cogliere e tutte le opportunità che gli stranieri possono offrirci.

Auspichiamo che giurisprudenza, politiche sociali, operatori e persone tutte che operano nell'ampio universo dell'emanazione della legge, della sua applicazione e della realizzazione d'interventi sociali, possano collaborare insieme, in uno sforzo di consapevolezza del problema, tenendo conto gli uni degli altri e non lasciando la norma nella sua astrazione, ma concorrendo al recupero del migrante che ha commesso un crimine, integrandolo e sottraendolo, in futuro, dal commettere ulteriori errori.

Noi operatori penitenziari lo facciamo da sempre, ci impegniamo, il più delle volte oltre ogni limite, per non fare mai differenze fondate sul colore della pelle o sull'assenza di punti di supporto che possano limitare la frui-

zione di modalità di esecuzione penale rispettose delle pari opportunità trattamentali.

Lavorare in silenzio, con incisività, con costanza, cercando di smussare gli angoli controversi della norma e della sua applicazione, costituisce il nostro lavoro penitenziario in un quotidiano che abbraccia l'universo complesso e variegato del sistema penale e del carcere, che ne costituisce, quasi sempre, la conclusione istituzionale.

Questo lavoro ha cercato, pur nei limiti che può avere una ricerca che conclude un percorso di studi, di dare lo spaccato di un problema che soltanto adesso sembra assumere una sua precisa identità di indagine sociologica vista in prospettiva sociale.

Le descrizioni delle storie di vita se contate con un'ottica esclusivamente quantitativa, sono state enormemente impegnative perché ogni racconto, ogni vissuto esperienziale, ogni descrizione di fatti personali sono costati, il più delle volte, dolore e amarezza a chi raccontava e a chi cercava, nel rispetto dell'identità e dell'anonimato della persona, di trarre delle valide conclusioni di studio e di ricerca.

Venticinque persone che raccontano, che narrano, che confidano le loro esperienze di vita, sono state, per la ricchezza, la complessità, l'enormità dei problemi proposti, molto più della somma numerica che esse rappresentano.

Questo lavoro è stato condotto privilegiando un atteggiamento di umana empatia per tutte le storie esaminate e se non abbiamo sempre saputo mantenere l'atteggiamento distaccato e vigile dell'osservatore scientifico ci è venuto sovente in aiuto C.Geertz che, in una sua intervista del 1992, alla domanda del giornalista che gli chiedeva se non avesse timore, durante i suoi studi etnografici, di non apparire sufficientemente distaccato dai fatti e dalle persone che raccontava, egli rispondeva che “ *non si può capire la gente senza interagire con essa profondamente dal punto di vista umano; essere obiettivi nei confronti delle persone significa trattarle come oggetti e non essere poi in grado, di conseguenza, di comprendere in maniera adeguata le loro emozioni, i sentimenti, le attitudini e persino la loro visione del mondo. Relazionarsi con le persone in modo intelligente significa arrivare a pensare che se ci fossimo trovati lì, anche noi saremmo giunti alle stesse conclusioni e avremmo visto le cose allo stesso modo. Credo sia stato proprio Malinowski a dare inizio a questa tendenza. E' in un certo senso come avere una videocamera, noi sappiamo che qualcuno gira il film, ed è proprio quella la sensazione che si dovrebbe cercare di ricreare. Ora, trovare il modo migliore per farlo è una faccenda piuttosto complicata, non basta mettersi dietro a una videocamera, come non basta infilarsi nel testo che si sta scrivendo. E' necessario far capire che si è coinvolti in un'interazione, e*

proprio questa è la sensazione che cerco di trasmettere, il punto è riuscire a rappresentare la propria relazione con la gente e, allo stesso tempo, porsene al di fuori. È una questione molto complicata, perché si deve evitare di cadere nell'autobiografia, o nella riflessione personale, o in qualsiasi altra forma di narcisismo, ma allo stesso tempo si deve rientrare nel quadro, perché si era realmente nel quadro".³⁶

³⁶ Intervista al Prof. Clifford Geertz su, *Temi e problemi dell'antropologia contemporanea*, in Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, <http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste> 18/5/1992.

Diversità

L'IO e l'altro: un breve percorso

*a cura di Alfredo Ancora - Professore di Psichiatria Transculturale Università di Siena.
Responsabile Unità Transculturale e Familiare Dipartimento Salute Mentale ASL RMB*

Risulta sempre impegnativo parlare dell'*alterità* o meglio del rapporto *noi/altri*, o ancora di più di *Io/l'altro*, specialmente in un mondo che è diventato *multiculturale e multietnico*. Proviamo a delinearne un breve percorso utilizzando alcune parole-chiave.

Multiculturale e multietnico. Queste due parole che un tempo sembravano essere appannaggio solo di lessici specialistici, sono divenute ormai termini del linguaggio comune, destando allo stesso tempo timori (in chi poi di fatto rema contro) o facili utopie. L'impressione è che sia ormai un dato di fatto, a cui ci si deve abituare, un processo in atto, portato ciclicamente alla ribalta dall'ennesimo sbarco nelle nostre coste o dell'atto criminale di un emigrato (è noto infatti come si sta diffondendo sempre di più l'equazione emigrato = criminale nell'opinione pubblica). In questa cornice vanno inserite le nostre, purtroppo ataviche, difficoltà organizzative e soprattutto di programmazione rispetto a come regolamentare chi viene da noi, come emigrato, rifugiato, con relative possibilità di accoglienza e di possibili inserimenti. Forse se si avesse la possibilità di far meglio funzionare una macchina statale, che per altro sembra essere stata già da tempo ormai sensibilizzata a queste nuove problematiche, farebbe bene la sua parte anche un paese di ex emigranti, come l'Italia.

In realtà il rapporto fra culture diverse non pone solo problemi di natura organizzativa, ma anche più profonde riflessioni. Proviamo ad esaminarne alcune. Innanzitutto quella di poter "sospendere alcune categorie" come la *presunzione e l'arroganza*, tipica di alcune culture e fedi religiose. Wang Bin, dell'Università di Canton in un convegno di qualche tempo fa (1988)¹ sostenne a tale proposito di provare a mettere da parte, anche se momentaneamente, alcune pre-strutture di giudizio e di analisi, in modo che ...il "noi" e gli "altri" non risultino dei termini opposti in eterno conflitto, bensì due termini che si rimandano l'un l'altro ed in questo senso potremmo parlare, sul piano scientifico, di antropologia reciproca. Alla domanda su quale

¹ Gli atti del convegno svoltosi a Bologna, sono stati pubblicati poi nel testo "Sguardi da lontano" a cura di A. Le Pichon, L. Caronia Bompiani, Milano, 1991.

sia la condizione possibile per la conoscenza fra culture diverse, egli suggerisce un'ipotesi di risposta: "È la capacità umana di *mettere in atto una sospensione mentale* di alcuni concetti, dati apparentemente universali per una cultura, fondamentali per il suo modello di pensiero, ma relativi e persino irrilevanti o estranei per le altre culture" (p. 241). Dobbiamo imparare a muoverci in un orizzonte più ampio, entro il quale ciò che prima era lo sfondo, dato per scontato, delle nostre valutazioni, può essere riclassificato come una delle possibilità esistenti, insieme allo sfondo (diverso) della cultura che ci era prima estranea. La "fusione degli orizzonti" (Gadamer, 1995) opera attraverso lo sviluppo di nuovi vocaboli comparativi grazie ai quali possiamo articolare questi contrasti: per cui se e quando, alla fine, troviamo un supporto fattuale alla nostra ipotesi iniziale, ciò accade sulla base di una comprensione di che cosa sia "valore" che non potevamo assolutamente avere all'inizio. Siamo arrivati ad un giudizio anche attraverso una trasformazione dei nostri criteri".

Ma è anche vero che se noi ci sentiamo "lontani" da una cultura o da una valenza culturale che un problema può porre (basti pensare alla nostra esperienza clinica di tutti i giorni, in ambulatorio o in ospedale) la sua stessa idea di valore ci sembrerà molto singolare o addirittura strana e quindi qualcosa da cui difendersi più che cercare di conoscere. Bisognerebbe forse cominciare ad abituarsi a viverle queste "distanze" in maniera differente. C'è dunque un modo per essere vicini (alle cose, ma anche a noi stessi) che risale ed intacca il modo comune della conoscenza. Ginzburg, nel suo lavoro (1998), rileva all'interno delle "sue nuove riflessioni sulla distanza", come la condizione di essere *spaesati*² investa tutti internamente ed esternamente, perché è sempre "rispetto a qualcosa ed a qualcuno". I processi di distanziamento/avvicinamento sono anche importanti per la ricerca in questo caso antropologica e psicologica. È infatti necessario quel tanto di distanza che c'è da mantenere in ogni contesto, non per motivi di sicurezza e di coinvolgimento, né di preservazione dalle possibili nascite di nuove aperture e maggiori confidenze. Tornando al *multiculturalismo*, spesso viene mitizzato ed idealizzato, dimenticando che non sempre l'incontro fra diverse etnie e culture risulta essere indolore. Rimane spesso solo un'ipotesi di là da venire, un termine che spesso viene confuso per indicare territorialità politica, linguistica, religiosa piuttosto che una effettiva coesistenza egualitaria, in uno stesso posto, di diversi popoli. Il percorso risulta difficile

² Nel senso dato da T. Todorov ("L'uomo spaesato", 1997) "...di colui che cerca un altro paese senza dimenticare le sue origini culturali, senza che esse vengano deculturate (degradate), ma neanche costituiscano un gabbia dalla quale non poter uscire..." (p. 10). Il corsivo è mio.

e controverso anche in un paese - che ben si può definire “il più multiculturale del mondo” come gli Stati Uniti d’America -³ per capire come siamo ancora lontani da una effettiva coesistenza e rispetto fra razze e popoli diversi se non vengono stabilite condizioni e modalità per la convivenza di più culture, senza che prevalgano meccanismi reciprocamente esclusivi od egemoni, ma che siano basati sulla rispettiva tolleranza, e soprattutto riconoscimento.

Lo straniero dentro e fuori di noi. Che cosa veramente *ci muove* lo straniero? Solo meccanismi difensivi? Tanti “*distinguo*” per mettere in risalto solo differenze e diversità? (che in ogni caso sarebbero pur sempre arricchenti). Scorriamo le pagine di qualche illustre personaggio:

.. “Io che ci faccio qui?” – si chiede un emigrato un po’ particolare, “uno che è sempre in viaggio” come B. Chatwin, nel suo omonimo libro. In realtà, sembra che la sua domanda se la pongano molti di noi che vivono tempi alquanto incerti, un po’ spaesati, in perenne ricerca di identità, di una definizione di sé stessi. Anche l’antropologo C. Lévi Strauss si chiedeva: “che cosa siamo venuti a fare qui?” in uno dei più vivaci e particolareggiati diari di “viaggi filosofici” (*Tristi Tropici*, 1960). Continuava ad interrogarsi in maniera ricursiva: “che cosa è propriamente un’inchiesta etnografica? L’esercizio normale di una professione come le altre, con la sola differenza che l’ufficio o il laboratorio sono separati dal domicilio da qualche migliaio di chilometri? O è la conseguenza di una scelta più radicale, che implica la messa in causa del sistema nel quale si è nati e cresciuti? Se il mestiere dell’etnografo è forse nato perché un “potente rimorso doveva tormentare l’occidente, obbligandolo a confrontare la propria immagine con quella di società diverse, nella speranza che esse riflettano le medesime tare o possano aiutarlo a spiegarsi come siano prodotte quelle della sua civiltà”. Ed ecco perché si è spesso costruito “l’altro”⁴ come un oggetto da studiare (soprattutto evidenziandone le differenze e le lontananze) catalogare, o nel migliore dei casi, da descrivere con qualche particolare “strano e bizzarro!” Entrare in comunicazione con “l’altro” non è stato per molto tempo compa-

³ È stato, fra l’altro, coniato il termine di “sald bowl”, l’insalatiera, proprio per raffigurare il Paese che, come l’insalata, è composto da tante culture-ingredienti; ultimamente diversi autori hanno mosso delle critiche a questo termine che, in realtà, nasconderebbe un modo egemonico ed oppressivo, e soprattutto andrebbe incontro alla marginalizzazione di minoranze etniche e non solo (cfr a questo proposito R. Bernstein “Dictatorship of virtue: multiculturalism and the battle for America’s future”).

⁴ L’antropologo M. Kilani in un “vivace” e denso testo (“L’invenzione dell’altro” Dedalo, Bari, 1997) affronta una vera e propria rivisitazione di questo concetto, decostruendone aspetti e logiche, che per tanto tempo hanno teso, nella cultura occidentale, ad “inventare l’altro”. Con quest’ultimo termine, l’autore vuol sottolineare la la pretesa arbitraria ed oggettiva di descrivere “l’altro”, inteso sempre come oggetto di studio e rappresentazione, da parte di una data cultura, egemone. Essa pretenderebbe poi, secondo Kilani, che queste descrizioni divengano universali e validi per tutti.

tibile con un pensiero scientifico oggettivante e con una cultura dominante che cercava (e cerca?) di rispondere solo a “chi è la più bella del reame?” Forse anche per questo idee come razzismo, etnocentrismo sono diventate così radicate dentro da attraversare, con sfumature talvolta diverse, anche colorazioni politiche differenti. M. Tournier (1993) in un romanzo-saggio descrive in maniera mirabile questo atteggiamento (p. 101). “Non è mica vero che i francesi non ci possono vedere” commentava Achour, un emigrato magrebino, a modo loro, ci trovano anche simpatici. Però al patto che stiamo al nostro posto. Dobbiamo essere umili, miserabili. Un arabo ricco e potente, ai francesi non gli va giù. Ad esempio gli emiri del Golfo che gli vendono il petrolio, quelli non li sopportano. Un arabo deve essere e restare povero. I francesi sono compassionevoli con i poveri arabi, soprattutto i francesi di sinistra. Gli piace moltissimo mostrarsi compassionevoli!”...

E'anche la domanda, (se sono o no considerati “sviluppati”) che si pongono ad un altro livello esuli, naufraghi, migranti, nomadi, che vedono sempre più messe a repentaglio le condizioni minimali della loro esistenza. Albert Camus nella sua celebre opera “Lo straniero”⁵ descrive, come sono nate, le difficoltà esistenziali di un impiegato che vive ad Algeri, in un tale stato di abbandono e di totale indifferenza da sentirsi “estraneo” prima a se stesso e poi al mondo, per cui si lascia persino condannare a morte senza alcun accenno di difesa. Il bisogno di afferrarsi a qualcosa di conosciuto, a qualche maniglia amica, a qualche “oasi mentale” anche solo per un attimo, è una costante che ci portiamo sempre con noi, soprattutto quando abbiamo la sensazione che tutto quello che ci circonda, ci appare sconosciuto se non addirittura ostile. C. Ginzburg (1988) precisa che “tutto il mondo è paese, non vuol dire che tutto è uguale: vuol dire che tutti siamo spaesati rispetto a qualcosa e a qualcuno”. Ma in un mondo come quello che (finora) sembra delinarsi, che vuol dire straniero? Il messaggio che viene mandato risulta per certi versi paradossale: ad un certo livello infatti si prevede un mondo omologato ed omogeneo dove sia possibile uno spazio anche per lo straniero, dal momento che “teoricamente” si può da parte di ognuno accedere alla conoscenza di tutti i mondi possibili. Ad un altro livello

⁵ A. Camus “Lo straniero” (Bompiani, Milano, 1992). Su questa opera sono sempre esistiti grandi riconoscimenti e forti dissonanze. Fra quest'ultime R. Girard (1999), che nel suo ultimo libro: “Il risentimento, lo scacco del desiderio sull'uomo contemporaneo” mette i luce, nel paragrafo: “per un nuovo processo dello straniero” (p. 29-82), l'ambiguità delle opere e la malafede di Camus. Precisamente confuta la “mistica camussiana,” che vuol fare di Mersault, (il protagonista del romanzo) forzatamente un innocente ingiustamente perseguitato da una società la cui perversità estrema è un assioma indiscutibile (p. VII). Anche il cinema si è occupato di queste problematiche con il film di e con O. Welles. “Lo straniero”, del 1946, che fra l'altro affronta la persecuzione degli ebrei e con L. Visconti nel film sempre con lo stesso titolo, ma girato nel 1967 e che prende spunto dal testo di A. Camus.

invece si vanno sempre più delineando condizioni di vita improntate sull'autosufficienza o su un sempre più sfrenato individualismo (della cui storia nella cultura occidentale tratta il bel libro di P. Zweig: "L'eresia dell'amor di sé" 1984).

In un quadro così descritto, c'è la concreta eventualità di sentirsi sempre *stranieri con gli altri e con sé stessi*. Mai forse, come in questi ultimi periodi, caratterizzati da forti immigrazioni e dalla presenza di tanti visi, abiti, colori diversi (basti frequentare a Roma la Moschea il venerdì mattina oppure il quartiere Esquilino, o a Torino il quartiere S. Salvato, per avere uno spaccato del mondo in movimento) si è riproposto il tema dello straniero.

Ma come lo si "pensa"? Spesso come un diverso, inteso come colui con il quale non è possibile stringere alcun rapporto e la cui differenza culturale non viene vista come una possibile risorsa di conoscenza, ma come un ulteriore elemento di separazione che può portare fino ad estreme volontà di annientamento. In questo senso è auspicabile almeno che si creino le condizioni per cui oggi chi viene considerato talmente straniero ed ostile da fargli la guerra, torni ad essere considerato "l'altro" con cui è possibile dialogare, strutturare relazioni, anche se è diverso da noi, almeno quanto noi lo siamo da lui. Lèvi Strauss in "Tristi Tropici" (e che più volte abbiamo citato), fra un bicchierino di rum (ovviamente delle Antille francesi!) ed una passeggiata per le vie della Martinica, così osserva: "... il tempo giusto della ricerca antropologica è sempre già passato, perché quanto più si affina la nostra capacità di comprendere "l'altro", tanto più la sua alterità viene compromessa dal contratto con il nostro mondo". Un altro profondo contributo ci viene da M. Bachtin che nel suo "Dostoevski", così scrive: "L'essere dell'uomo è una comunicazione profonda. Essere significa comunicare. Essere significa.. essere per l'altro e, attraverso l'altro, per sé. L'uomo non possiede un territorio 'interno' sovrano. Egli è integralmente e sempre su una frontiera: guardando dentro di sé, guarda negli occhi altrui. Non posso fare a meno dell'altro, non posso diventare me stesso senza l'altro."..

L'essenza stessa dell'incontro è costituita proprio dall'entrare in 'altro e altri', in un rapporto dialogico, facendo saltare tutti quei 'punti di vista centrali' da cui si pretende spesso di parlare (etnocentrismo, culturocentrismo...). Solo se si abbandona effettivamente il proprio centro autarchico, invece, può iniziare il dialogo. Il mondo in cui viviamo comincia proprio *dalla nostra testa*, è lì che rischiamo di rimanere, è da lì che possiamo certamente partire, è lì che dobbiamo tornare; il mondo in cui viviamo comincia anche *dal rapporto con la collettività*, e dalla condivisione, tacita ed esplicita, visibile ed invisibile, sotterranea e linguisticamente espressa.

Quando le persone parlano e agiscono esplicitano la propria provenienza etnica, la nazionalità propria e dei propri antenati e - attraverso i loro costu-

mi - esplicitano comunque i loro valori, frutto della storia di incontri culturali e stratificazioni tra uguale e diverso. In quest'ottica diventa inevitabile sempre e comunque esplorare l'altrove (nostro e altrui) per considerarlo come un crogiolo di nuove tematiche, di possibili storie, di linguaggi diversi da decodificare e con i quali interagire. In quest'ottica l'alterità non è più un vincolo, ma diventa una possibilità, una necessità, a patto che non si consideri *l'altrove come un concetto statico* (ed una prassi statica intervenire sull'altrove) e si riesca a processualizzare il diverso, per cui l'altrove possa emergere nella relazione con noi, nel rapporto tra persone, nell'incontro tra gruppi.

L'“orizzonte della crisi” - una deriva presa a prestito dal mondo di Ernesto De Martino (1976) - ci sembra quanto mai attuale per inquadrare *un uomo post-moderno* talvolta smarrito di fronte ad eventi che minano categorie - solite e note - come quella del tempo, dello spazio dell'identità, su cui era basato il suo sapere. Sembra che lo “spaesamento” in cui spesso incorre non venga inteso nella sua accezione trasformativa e rigeneratrice - una possibilità di “perdersi” per poi “ritrovarsi” - ma solo come un inesorabile processo disgregativo ed involutivo. Una tale cifra può caratterizzare l'incomprensione di fenomeni come ad esempio l'emigrazione che viene vista solo con paura come attentato alle proprie certezze e poco come occasione di confronto con “l'eterno altro” che riappare sotto spoglie diverse.

Infine che accade quando tutto questo bagaglio descritto finora diventa in qualche suo passaggio *foriero di sofferenza psichica*? Ci sono i mezzi per affrontarlo, anche se in minima parte? Che fa il mondo scientifico chiamato ad intervenire su quella parte di un fenomeno così complesso, che gli compete? La psichiatria transculturale è una branca della psichiatria che si occupa dei rapporti fra culture e disagio psichico in una società sempre più meticciata, in cui *le culture si incontrano, si scontrano si definiscono e vengono ri-definite continuamente*. Con la parola *trans-culturale* si vuole indicare una *direzione di cambiamento* nel processo di osservazione di un dato fenomeno scientifico, *passando attraverso (trans) e non sopra i modi di pensare e le loro manifestazioni culturali*. In questo passaggio da pratiche e saperi diversi, si assiste spesso a contaminazioni e adattamenti che ogni con-tatto con culture altre sollecita e provoca. Né si può continuare a proporre «un oggetto» sempre più lontano e sempre più «da studiare» - tanto caro a teorie *eurocentriche* (come direbbe il grande etnomusicologo Diego Carpitella). *In realtà l'oggetto è diventato da tempo soggetto*: è qui fra noi, con tutto il suo carico di sofferenza e di diversità. La sua presenza - fra l'altro - pare continuamente chiederci come ci poniamo di fronte a quel «qualcosa che avanza», a «quello straniero» che irrompe nei nostri pensieri oltre che nei nostri servizi ambulatoria-

li e ospedalieri. È soltanto uno *scontro/incontro culturale* con le sue visioni del mondo, con le sue concezioni sulla malattia e sulla cura, con le sue credenze? Una società complessa mette a dura prova sia la tenuta dell'operatore che la cornice nella quale si va a operare. La transcultura diventa allora un attraversamento di altri mondi e modi di conoscenza con la possibilità di modificare l'orizzonte della cura, e anche del modo di porsi rispetto agli eventi/persone con l'acquisto di nuovi codici, senza la paura di smarrire quelli precedenti.

Nei nostri servizi psichiatrici aumentano sempre di più coloro, ai quali lo "shock culturale" ha procurato una sofferenza psichica alla quale spesso non si sa rispondere. Un altro esempio - in cui gli elementi culturali entrano anche nel disagio - è costituito dalle cosiddette *coppie miste*, formate da partner provenienti da paesi diversi che molte volte non riescono a trovare *nell'unione un ulteriore livello di conoscenza di sé*. La diffusione di questo fenomeno - una volta considerato raro, perché lontano dalla nostra cultura ("..donne e buoi ...") - pone riflessioni e soprattutto nuovi *atteggiamenti mentali*.

Come porsi allora rispetto a tutto questo? Io posso far riferimento alla mia esperienza clinica ed umana di operatore della salute mentale del terzo millennio che spesso si trova nella condizione di non poter/sapere fronteggiare problematiche psichiche talvolta complesse, in quanto anche *prodotti mentali e culturali*. È necessario quindi non solo adeguare la formazione professionale ma anche fornire i mezzi per una trasformazione degli atteggiamenti mentali propri di un mondo scientifico teso spesso solo ad autoconfermarsi e ad autolimitarsi.

A questo proposito volevo accennare ad una figura nuova che nel panorama dei servizi pubblici sta facendo capolino, ma che dovrebbe occupare un posto più rilevante:

Il ***Mediatore culturale*** – un elemento sempre più importante in un mondo multiculturale che abbiamo finora cercato di descrivere.

Ma che cosa significa poi propriamente l'espressione mediatore culturale?

Consideriamo, per cominciare, separatamente i due termini: "mediatore" e "culturale". "Mediatore" riecheggia nel nostro immaginario italico con note talvolta non troppo positive in quanto ci fa pensare alla mediazione come compromesso, cabala, bizantinismo verbale e comportamentale, ecc. "Culturale" ci riporta al concetto di cultura - alla cui vasta letteratura si rimanda - che riteniamo non vada identificata con una specifica cultura egemonica, giacché pensiamo con Feyerabend ⁶ che *"ogni cultura è in potenza tutte le culture"*.

⁶ . P. Feyerabend, *Ammazzando il tempo*, Roma-Bari, Laterza, 1994

Un proverbio africano, appreso da Dah Ould Mohamed, mediatore culturale della Mauritania, così recita: *“Due persone che non si capiscono sono due persone che non hanno discusso”*.

È molto riduttivo considerare la sua figura come quella di un traduttore allorché in particolari situazioni assurge a ruolo di operatore a tutto campo, tanto più che la semplice conoscenza della lingua non basta a trasformare un semplice interprete in un mediatore.

La figura del mediatore - se comunque accettata dai due attori della relazione che si va costruendo - andrebbe considerata come una risorsa da inserire in un contesto di lavoro di integrazione, di costruzione, di passaggio tra due sponde opposte. Egli può rappresentare un referente essenziale cui il soggetto può fare ricorso nel processo di *straniamento*, in quanto ri-propone con la sua presenza, in linea di principio rassicurante e familiare, l'occasione per poter respirare “aria di casa”.

L'immagine del mediatore culturale è simile a quella di *un orologiaio* che aggiusta, modifica, toglie ogni incrostazione per rendere possibile *l'ascolto* di quel tic-tac, di quel di qui e di quel là, spesso vissuti in maniera conflittuale, se non lacerante. Ecco quindi che la sua “funzione temporale” - simile a quella di un metronomo con possibilità di aggiustare tempi ritenuti bloccati - risulta fondamentale.

Tra le sue funzioni più o meno consapevoli c'è anche quella spaziale, in quanto spesso con la sua presenza fisica riesce a incrinare, se non a rompere, *lo spaesamento del soggetto* di cui si fa interprete, trasformando il “non luogo” di *un posto anonimo* in un luogo abitabile dal paziente. Il corpo stesso del mediatore può, in altre parole, rivelarsi come un vero e proprio biglietto da visita del malato. Infatti è un modo di rendere uno stato di malessere immediatamente comprensibile solo a chi, vicino alla sua cultura, conosce l'accesso a modi peculiari di rappresentazione di una sofferenza che, a dispetto della sua visibilità concreta, rinvia innanzitutto a uno stile mentale e culturale del soffrire.

Ritengo infatti che anche il mediatore sia pronto a de-ruolizzarsi, ad abbandonare la sua posizione di tecnico neutrale per riprendere la vicinanza a quella sofferenza che ha di fronte e che forse è stata (o è ancora la sua). In tante storie costruite assieme, il mediatore ha ricoperto una parte importante nella cura, soprattutto nell’*“imbastire”* una situazione foriera di sviluppi positivi ai fini del trattamento. Grazie alle sue idee, al suo “pensiero”, non solo alle sue capacità di traduttore, si può riuscire a costruire insieme una realtà terapeutica più articolata e complessa.

In sintesi possiamo sostenere:

- 1) *il mediatore come un “traghettatore”, non solo un traduttore;*
- 2) *L'importanza del contesto: un ufficio è diverso da un ambulatorio;*

- 3) *La sua gravidanza ad esempio in un sistema terapeutico. In esso infatti occupa un posto non secondario, quasi un co-terapeuta, nel senso di uno che aiuta a costruire una realtà comune, in questo caso terapeutica;*
- 4) *Simile ad un artigiano che aggiusta qualche meccanismo che si è “fermato” o interrotto e che è capace di farlo ripartire per permettere il passaggio da una cultura all'altra. Il mediatore dunque come cerniera fra lo strano/estraneo ed il naturale/familiare.*

Al termine di questo breve percorso, dopo aver conosciuto diversi “universi” ed incontrato tanti mondi di sofferenza, ho appreso che in ogni contesto, terapeutico, di mediazione, di servizio istituzionale etc. è più importante *l'ascolto che il giudizio* (al quale noi spesso ci abbandoniamo). Esso può permettere di avvicinarci in maniera rispettosa ad altre culture con la consapevolezza di non essere né migliori né peggiori di quella a cui noi apparteniamo. L'incontro/scontro *con l'altro* ci rimanda sempre *a noi stessi*, alla nostra voglia/paura di conoscerci veramente!

NOTE BIBLOGRAFICHE

- ANCORA A., 2006, I costruttori di trappole del vento. Formazione, pensiero, cura in psichiatria transculturale, Milano, Franco Angeli
- ANCORA A. (2000) La consulenza transculturale della famiglia, i confini della cura. Franco Angeli. Milano (trad.franc."La consultation transculturelle de la famille: les frontières de la cure."Editions l'Harmattan,Paris 2010.; trad.ingl." Family Transcultural Consultation: the Borders of Care "Nova Science,New York ,2011)
- ANCORA A. (2003) Corpo, anima e permesso di soggiorno. In "Lo Straniero" n. 38-39 anno VIII.
- CHATWIN B. (1996) Che ci faccio io qui – Adelphi, Milano
- DE MARTINO E. (1976) La terra del rimorso – Il Saggiatore, Milano
- GADAMER H.G. (1995) Dove si nasconde la salute – Raffaello Cortina, Milano
- GINZBURG C. (1998) Occhiacci di legno – Nove riflessioni sulla distanza – Feltrinelli, Milano
- LEVI STRAUSS (1978) Tristi topici – Il Saggiatore, Milano
- TURNIER M. (1985) La goccia d'oro, .Garzanti, Milano
- ZARELLI E., Un mondo di differenze, Editrice Arianna, Casalecchio (BO), 1998

La riflessione sull'“altro” in ambito penitenziario

a cura di Barbara Gbiringhelli - docente di Antropologia culturale e ricercatrice presso l'Università IULM di Milano

La migrazione, tra i futuri del mondo

Presenti in tutte le epoche della storia, le migrazioni conoscono oggi una crescita senza precedenti. In particolare, l'internazionalizzazione dei flussi migratori, ha assunto proporzioni mai raggiunte nella storia dell'umanità, con un numero sempre più considerevole di paesi interessati e di persone in movimento, la gran parte alla ricerca di una sorte migliore e di un luogo dove stabilirsi. Sono molteplici e oramai note le cause del fenomeno: il divario tra Sud e Nord del mondo di fronte all'accesso alle risorse alimentari, economiche e finanziarie; le guerre; i cambiamenti climatici; gli sconvolgimenti geopolitici; l'apertura delle frontiere; il processo di globalizzazione del mercato, delle comunicazioni, dei trasporti, del turismo.

Di ampiezza e dispersione fino ad oggi inedite, le migrazioni contemporanee rinviano a realtà di durata, entità e natura molto diverse. Estremamente difficili da tradurre in cifre quando sono clandestine, gradualmente sembrano andare ad assumere un ruolo nell'organizzazione del mondo. Mentre il numero dei migranti internazionali nel 1965 non superava ancora i 75 milioni, si stima che tale numero oggi sia salito a 214 milioni di persone, rappresentando il 3% della popolazione mondiale. Una cifra forse non elevata di per sé, che va però ad acquistare un notevole interesse nel momento in cui se ne evidenzia la crescita, ogni anno del 2,9% mentre la popolazione mondiale non aumenta più dell'1,2% all'anno.¹ Di effetto poi, il pensare che, tutti insieme, questi migranti verrebbero già oggi a costituire il quinto paese più popolato del pianeta.

Nella cosiddetta era della globalizzazione tutto sembra concorrere a incontri e interazioni tra individui di culture diverse, suscitando con insistenza nelle società occidentali riflessioni su “diversità e somiglianze” e incitando continuamente territori, istituzioni e cittadini, a dedicarsi al lavoro della tra-

¹ AA.VV., Atlante dei futuri del mondo. Migrazioni, agricoltura, acqua, clima....2033, Slow Food Editore, Bra, 2012; CARITAS/MIGRANTES, Dossier Statistico Immigrazione XXII, Roma, Idos, 2012; FONDAZIONE ISMU, XVIII Rapporto sulle migrazioni 2012, Milano, Franco Angeli, 2012

sformazione sociale e della coabitazione con la pluralità culturale.

Anche il carcere conosce tale diversità presentandosi oggi in Italia quale realtà popolata, e spesso sovraffollata, da persone di origini socio-culturali, etnie, religioni, tradizioni le più differenti. Una diversità che sta sollecitando l'istituzione penitenziaria e le professioni che in tale contesto agiscono, richiedendo un rinnovamento dei saperi e delle pratiche, in quanto la complessità del lavoro con i detenuti stranieri in termini di comunicazione, relazione e progetto richiede nuovi servizi (es. di mediazione linguistico-culturale) e nuove competenze professionali. Occorre capire meglio il contesto della propria professione e precisare il senso della propria attività di fronte a situazioni così diverse. In altre parole, anche in ambito penitenziario non si può più fare a meno di riflettere sulle dinamiche delle trasformazioni insite alla mondializzazione e alle società plurali.

Mobilità umana e carcere: chi è il diverso?

Con sempre maggiore frequenza nelle carceri italiane i detenuti non sono “indigeni” ma persone provenienti da altre realtà nazionali, da altri “mondi”, dove la visione del mondo, le leggi, le regole dei rapporti interpersonali e il rapporto con le istituzioni, possono essere le più diverse. Ne risulta che le realtà individuali e comunitarie, culturali, sociali e politiche così come le ragioni, le motivazioni e i progetti dei detenuti – prima e dopo il carcere – sono fortemente eterogenei.

Pertanto gli operatori penitenziari tutti si relazionano e si confrontano in modo costante e non sporadico con tale diversità, spesso con poche risorse e pochi strumenti per gestire al meglio tale presenza.

La prima domanda che in tale situazione è doveroso, se non inevitabile, porsi è questa: chi è il *diverso*, l’“altro” di cui stiamo parlando? La risposta può apparire immediata e semplice: “il diverso è lo straniero, l’immigrato, oppure il romeno, l’albanese, il marocchino o colui che ha problematiche di lingua, di comprensione della legge, dei costumi e dei valori della società”. Ma tale risposta, seppur non sbagliata, non è sufficiente a descrivere l’articolazione e complessità dell’“altro” che incontriamo e con cui interagiamo. Perché di fronte alla ricorrenza di nazionalità, motivi, progetti, profili socio-economici, vicende storiche - e reati - è sempre da considerare la singolarità delle persone e dei percorsi migratori, al cui interno dinamiche di genere, variabili geo-politiche, differenze culturali e appartenenze religiose concorrono a definire esperienze soggettive. Anche il “perché” e il “come” dell’esperienza migratoria, il modo di viverla, di affrontarla, contribuiscono a diversificare e a rendere poco rappresentabile un’immagine univoca dell’immigrato e del detenuto straniero, così come si presentano distinte le caratteristiche e le problematiche della prima generazione rispet-

to a quelle successive. Da qui ne consegue l'impossibilità di attribuire loro d'autorità un'identità, un'identificazione e un'appartenenza in realtà tutte da verificare.

Lo straniero, l'“altro” che tenderemmo a riconoscere solo per la diversa nazionalità, si distingue invece per: nazionalità, genere, età, status sociale, aspettative della migrazione, presenza della famiglia nel contesto di accoglienza, legami con il paese di origine (presenza della famiglia di origine – genitori, sorelle, fratelli, zii, ecc. – interessi economici), tipo di socializzazione religiosa, livello di acculturazione e inculturazione, sistemi normativi di riferimento, legame con la comunità etnica e religiosa nel contesto di accoglienza, ed ancora anzianità di presenza nel nuovo contesto, status di cui godono nel contesto, capitale sociale, capitale umano e capitale economico. In tali situazioni risulta pertanto fondamentale sia evitare di enfatizzare l'elemento culturale, sia evitare di prescindere da esso. Non si deve commettere l'errore di collocare il tutto nel culturalmente connotato, poiché spostare l'attenzione alla sola questione delle differenze culturali rischia di trascurare altre variabili e soprattutto il ruolo degli individui, ad esempio nella scelta di distanza o di aderenza alla tradizione di origine. Altrettanto sbagliato è prescindere dall'elemento culturale che occorre sapere gestire per la sua capacità di recupero e di interrogazione di risorse di senso per spiegare accadimenti e pratiche. Spesso, il significato di un comportamento lo si può comprendere solo se restituito al *contesto* – familiare, sociale, culturale, ecc. - in cui tale condotta ha trovato origine. Definendosi, il significato di un certo modo di fare, di un determinato atteggiamento, solo nella connessione con altri tratti del sistema sociale di riferimento dell'individuo. E quando il riferimento è all'individuo migrante, i sistemi di riferimento possono essere più d'uno. Come ben spiega Callari Galli, “l'identità culturale viene ora pensata non solo come essere ma anche come divenire, come appartenente tanto al futuro quanto al passato. Non solo si è semplicemente italiane/i o marocchine /i, ma lo si diventa ogni giorno un poco di più o un po' di meno. L'identità culturale non è scollegata dal tempo e dallo spazio. Anzi, in quanto storicamente fondata, essa è in continua trasformazione, muta seguendo il percorso storico e le esperienze delle collettività e delle individualità” (Callari Galli, 2005)².

Andremo così ad approfondire i concetti di cultura e di diversità per comprendere al meglio l'aspetto del dinamismo culturale al quale le vite contemporanee, in particolare quelle dei migranti, ci rimandano. Tornando alla popolazione carceraria, accanto alla certamente presente “fascia nera”,

² Callari Galli M., *Antropologia senza confini*, Palermo, Sellerio, 2005

caratterizzata da coloro che sono arrivati con l'intenzione di delinquere o con una carriera illegale già iniziata nel paese di origine, troviamo coloro che individuano il delinquere quale facile via di guadagno in un contesto di assenza di opportunità (percorso che facilmente inizia da minorenni, in particolare riscontrato nelle storie di vita dei minori non accompagnati ma non solo) o coloro che agiscono comportamenti possibili ed accettati nella propria realtà di origine – se non addirittura raccomandati – che però nel nuovo paese sono considerati reati e punibili penalmente. Da sottolineare inoltre come la complessità del percorso migratorio, lo stress da transculturazione, la lontananza dagli affetti, la mancanza di reti sociali di riferimento e le difficili condizioni di vita possano andare a costituire nel soggetto immigrato una vulnerabilità psicologica e sociale con eventuale rischio di evoluzione in disagio psichico e/o emarginazione sociale. Vulnerabilità psicologica che può produrre, se intrecciata a eventi di precarietà sociale, politica ed economica, forme di devianza sociale che allontanano dal percorso di integrazione (disagio migratorio, fallimento del sogno migratorio e sindrome della persa via sono condizioni, sulle quali torneremo più avanti, che spesso sono andate a determinare la condotta sbagliata o che ne saranno una conseguenza pesante, più di ogni altra pena).

Fondamentale, in ciascuno dei casi sopra riportati, procedere nella comprensione della situazione, del reato, dei comportamenti del detenuto, con un approccio orientato alla sensibilità culturale che, prima di tutto, richiede la consapevolezza, la conoscenza e la competenza su determinati concetti base quali quello di cultura, diversità, norma, disagio che inevitabilmente ritroviamo nelle circostanze che ci riguardano. Il presente contributo è così dedicato all'analisi di tali concetti.

Cultura, culture, diversità: “Ciascuno chiama barbarie ciò che non corrisponde alle sue abitudini” (Montaigne)

Come già rilevato in diversi ambiti e in differenti discipline, l'interesse sempre più crescente al concetto di *cultura* e più correttamente di *culture*, è uno dei nodi fondamentali oggetto di tutte le scienze sociali in quanto concetto che entra più che mai nel quotidiano personale e professionale di ognuno, in società sempre più multietniche e interculturali. Entra nel quotidiano perché rimanda alla *relazione*. E' vero che noi incontriamo persone e non culture, ma è anche vero che chi incontra un uomo incontra la cultura, sia pure in forma individuata e capillare. Il rilevare questo, cioè l'identità culturale dell'individuo, è di profondo significato e di somma utilità nella relazione con la persona straniera poiché il sistema culturale influenza quello che le persone percepiscono, pensano e credono. Ogni individuo interpreta la realtà costantemente e gli strumenti che ciascuno utilizza per esplo-

arla sono presi anche dalla tradizione culturale di appartenenza. In ambito penitenziario questo aspetto si evidenzia nelle difficoltà comunicative e relazionali con i detenuti stranieri. Se le prime riguardano innanzitutto l'aspetto linguistico – scarsa conoscenza della lingua, dei preliminari comunicativi come presentarsi e salutare, ecc. - le seconde pongono l'accento sui non pochi fraintendimenti relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti, alle azioni (e ai reati) che vengono interpretati secondo la cultura di appartenenza. Anche parole comuni possono avere significati diversi, così come determinate azioni possono trovare origine e giustificazione in valori e norme molto differenti. E così lo straniero è altro perché culturalmente diverso.

E' importante soffermarsi sul termine “diverso”, ricordando che la diversità non è una qualità connaturata in certi individui o in determinate popolazioni. Torna la relazione. “*Alterità*” e “*Diversità*” sono infatti nozioni relative e relazionali. Non si è intrinsecamente e costituzionalmente diversi, bensì si è diversi agli occhi di qualcun altro (Kilani, 1994)³. Si tratta di nozioni relazionali, in quanto esse acquistano un significato solo nella relazione tra me e qualcuno che percepisco diverso da me. L'idea di diversità si riferisce quindi allo scarto culturale che due o più soggetti o gruppi di individui percepiscono e/o dichiarano esistere tra loro nel momento in cui entrano in una qualche forma di relazione, anche solo immaginaria o simbolica.

Ecco perché è essenziale riflettere sull'identità culturale e sul concetto di cultura/e .

La prima cosa da dire è che la cultura da essenza è divenuta sempre più processo. Si vuole cioè ricordare e sottolineare la critica attuale alle concezioni più rigide delle identità etnico-culturali a favore di letture e di definizioni sempre più dinamiche del concetto di cultura. La cultura non è data una volta per tutte ma elevata è la dinamicità culturale che prevede continue acquisizioni da parte dell'individuo di pratiche, norme, valori, che possono risultare in linea con la tradizione di origine o al contrario evidenziare un'opzione diversa da parte dell'individuo. In altre parole, se i fatti sociali e culturali non hanno nulla a che vedere con l'ereditarietà biologica, essendo acquisiti, appresi e non preesistenti nel bagaglio genetico di un individuo, questa acquisizione che ha il suo inizio nel momento della nascita continua nel tempo. Detto questo è vero che la cultura si apprende in un contesto sociale ed inizialmente inconsapevolmente, poiché tale processo parte dall'iniziativa di chi è già membro di una cultura, avvenendo il primo inserimento culturale della persona al momento della nascita. Ma è anche

³ Kilani M., Antropologia. Una introduzione, Dedalo, Bari, 1994

vero che oggi è sempre più possibile che nel corso della propria vita si cambi radicalmente contesto. In tal caso, gli elementi del nuovo ambiente sociale potranno aggiungersi, integrarsi/sovrapporsi a quelli acquisiti in precedenza. Da non dimenticare poi i casi in cui la nascita avviene in circostanze in cui famiglia e società si differenziano in maniera significativa in ordine a modelli di comportamento, tradizioni, norme e valori, quali le situazioni di chi nasce nel paese di arrivo di genitori immigrati: la cosiddetta seconda generazione. Nel parlare di differenze culturali parliamo quindi di *mappe mentali* che ognuno di noi ha e che guidano le nostre azioni e le nostre abitudini e che nell'epoca contemporanea possono essere articolate e innovative. La nozione di *pratica* ben aiuta a porre l'accento sull'individuo e sul contesto; quindi sulle dinamiche dei contesti sociali e sulla variabilità e creatività dei comportamenti individuali, mai indipendenti dal contesto e al contempo mai meccanica attuazione di schemi culturali. Ecco l'attuale prevalenza di definizioni di cultura che ne sottolineano la relazione e interconnessione con il contesto e il protagonismo dell'uomo nella sua capacità di modificare e creare cultura. Da qui l'ulteriore attenzione sulle identità, poiché il senso di appartenenza ad un raggruppamento, è sempre una costruzione culturale e non è un elemento deducibile dai tratti somatici o dal passaporto di un individuo.⁴

Pertanto, oggi il termine cultura non va solo a intendere valori e idee, ma piuttosto tutte le dimensioni del vivere sociale: il modo di vestire, la lingua, le modalità di interazione e di gestione dell'ambiente naturale, le teorie e le pratiche religiose, le concettualizzazioni e la gestione dei rapporti sociali, ecc. e il loro essere in relazione. Ciò che è importante sottolineare è la connessione degli elementi che rientrano a farne parte, tra di loro e con il contesto. Ciò con cui oggi ci misuriamo è la coerenza e adeguatezza di tali connessioni nel momento in cui culture "importate", o meglio comportamenti, tradizioni, regole di altre culture, vengono agiti e vissuti in realtà territoriali altre da quella di origine, rischiando di perdere il senso e lo scopo – per l'individuo e/o per la società - nel momento in cui cambiano di contesto e si *deteritorializzano*. Ciò che è buono là può non essere buono qua; ciò che è lecito là può non essere lecito qua. E dunque la persona nel suo essere culturalmente connotata, si trova a vivere un' iniziale, a volte perdurante, condizione di disorientamento, di inadeguatezza e di fatica in quanto

⁴ Gaines Stanley O. jr., *Culture ethnicity and personal relationship processes*, London, Routledge, 1997; BERRY J. W., *Immigration acculturation and adaptation*. *Applied Psychology: An International Review*, 46 5-68, 1997; Berry J. W., Poortinga Y. H., Segall M. H., Dasen Pierre R., *Crosscultural psychology. Research and applications*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; Berry W.B. et al. (1994), "La ricerca dei problemi nelle diverse culture", *Psicologia transculturale. Teoria, ricerca, applicazioni*, Guerini Studio, Milano

le regole, i comportamenti, le norme, gli stili di vita del nuovo contesto sono profondamente diversi da quelli acquisiti nel tempo.⁵

Ecco allora l'importanza di riconoscere tali possibili diversità, di restituire il senso degli accadimenti al rimando culturale dell'individuo, e alla capacità di riconoscere e di usare la differenza entro uno schema interpretativo dell'agire. Le differenze culturali vengono così a costituire un aspetto del dispositivo interpretativo usato dagli attori sociali in situazioni di interazione per dotare di senso l'esperienza comunicativa e il confronto quotidiano. Quale quindi l'utilità per chi lavora nell'ambito penitenziario di sapere che la cultura è un insieme di elementi strettamente legati tra loro? “ Per comprendere un comportamento o un modo di pensare, che può apparire strano, bizzarro o privo di senso, è sempre necessario non considerarlo isolatamente, in rapporto ai propri modi di fare e di pensare, ma connetterlo ad altre dimensioni del sistema sociale e culturale di cui è parte; quindi collocarlo nell'insieme più ampio in cui tale comportamento acquista uno o più sensi e una sua logica per chi lo mette in atto”. (Siniscalchi, 2008, pag. 56)⁶

Un'esuberante diversità: diritti e norme

L'esuberante diversità culturale dei nostri territori e che registriamo anche nei penitenziari chiede una riflessione anche sulla sfera normativa, poiché, per parlare di strutture sociali c'è bisogno che esistano rapporti regolamentati tra gli individui che ne fanno parte. La sfera normativa è costituita da regole o norme che hanno come fine quello di indurre comportamenti e modi di agire standardizzati e riconosciuti validi, e da sanzioni quali strumenti da utilizzare per far rispettare le norme. Di fatto nei diversi sistemi sociali, quindi culturali, riconosciamo un'ampia gamma di norme e di forme di controllo che possono essere quelle a cui lo straniero è socializzato divenendo pertanto riferimento e valutazione rispetto al proprio comportamento. Lo spostamento di contesto di vita comporta pertanto anche l'incontro con nuove regole, nuove norme e sanzioni. E' allora fondamentale una riflessione sulla norma e sul diritto.

Da sempre, “ciò che è valore, ciò che è integrato nel sistema, ciò che è modello, acquista forza coercitiva che impegna ogni singolo membro di una società e la società stessa nel suo insieme, al rispetto e all'osservanza. La forza coercitiva tramuta la cultura in norma, le attribuisce cioè un potere che limita la libertà di scelta dell'individuo e lo guida a conformarsi alle

⁵ Taliani S., Vechhiano F., Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia della migrazione, Milano, Edizioni Unicopli, 2006; Inguglia C., Lo Coco A., Psicologia delle relazioni interetniche. Dalla teoria all'intervento, Carocci, Roma, 2004

⁶ Siniscalchi V., Antropologia culturale. Un'introduzione, Carocci, Roma, 2008

forme stabilite di comportamento. In questo fenomeno Durkheim vide l'origine prima della società. In realtà, la dinamica della norma non è mai così formalizzata, eccetto quando viene codificata in leggi precise e scritte; essa deriva la sua efficacia dalla necessità stessa di ogni uomo di identificarsi con altri uomini (in genere i suoi stessi famigliari) nelle espressioni culturali, di appartenere a un'associazione specifica (sia essa la famiglia sia la parentela e lo stato) e di sentirsi in tal modo protetto e sostenuto nella vicenda della vita.”(Bernardi, 2002, pag. 40)⁷

Per Rouland⁸, importante antropologo dedito allo studio del diritto, il diritto consiste in un processo internormativo e il campo giuridico è estremamente variabile. Per l'autore ciò comporta che non si possa ridurre il diritto ad un solo livello d'osservazione, ma che tali livelli debbano essere tre: i discorsi (o enunciazioni esplicite, leggi codici, ecc.); le pratiche (o atti posti effettivamente in atto da individui e gruppi – che è la parte realista della teoria); le rappresentazioni (o costruzioni simboliche che esprimono la coscienza del diritto e delle regole che hanno coloro che le utilizzano, le violano o le criticano). Rouland ritiene questo approccio l'unico compatibile con l'osservazione comparata di numerose società⁹. A tale proposito l'antropologia giuridica ci rimanda alla conoscenza dell'esistenza di all'incirca mille diritti diversi. Anche se possediamo notizie relativamente precise solo su alcune centinaia di essi, la prima impressione resta quella di un'esuberante diversità. “Esistono categorie universali del pensiero – lecito/illecito; bello/brutto; giusto/ingiusto e concetti giuridici universali – matrimonio, divorzio, autorità parentale. Bensì alcune categorie giuridiche ereditate dal diritto romano (diritti reali/diritti personali; privato/pubblico; patrimoniale/extrapatrimoniale, ecc.) spesso non sono trasferibili in quanto tali” (Rouland, 1992, pag. 168)¹⁰.

E' allora necessario fermarsi su di una riflessione sulla norma poiché direttamente collegata all'orientamento, alla scelta o all'obbligo dell'agire. La norma indica infatti ciò che è stato trasmesso, ciò che è stabilito. Acquista, pertanto, un significato morale e offre il termine di confronto per conoscere ciò che è legittimo o illegittimo, proprio o improprio, bene o male. Il complesso delle norme regge gli usi e i costumi, ossia il modello di comportamento “normale” nell'ambito di una cultura e di una società. Il valore etico e morale degli usi e costumi viene talora messo in risalto con il termi-

⁷ Bernardi B., *Uomo società cultura. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici*, Franco Angeli, Milano, 2002

⁸ Rouland N., *Antropologia giuridica*, Giuffrè Editore, Milano, 1992

⁹ Presentazione di Pier Giuseppe Monateri al volume di Rouland N., *Antropologia giuridica*, Giuffrè Editore, Milano, 1992, pp. IX-XIII.

¹⁰ Rouland N., 1992, p. 168

ne latino *mores*. W.G.Sumner nella sua opera *Folkways*, distingue i *mores*, norme importanti, dai *folkways*, i costumi popolari. Il conformarsi a questi ultimi sarebbe più o meno opzionale, mentre i *mores* riguarderebbero norme culturalmente importanti quali le proibizioni dell'uccidere, del bestemmiare, o le prescrizioni riguardo alla responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. I *mores* possono rendere legittima qualunque cosa ed evitare la condanna di qualunque cosa (Sumner, 1906)¹¹

Le norme culturali hanno così soprattutto un valore teorico ma si riflettono sul comportamento pratico negli usi e nei costumi e ciò che è importante ricordare è che quando l'attuazione di una norma diventa stabilizzata e costante va a costituire un elemento determinante dei rapporti sociali. La norma si fa istituzione. Le istituzioni della famiglia, dell'organizzazione politica, rappresentano l'ossatura di base di una società e segnano i lineamenti di una cultura. Tra le parti componenti di una cultura e di una società vi è così interdipendenza e il legame è dinamico e articolato. L'interdipendenza si avvera a diversi livelli: al livello di individui, di gruppo, tendendo a mantenere in efficienza l'ordine sociale, cioè la coesione tra le parti.

A questo punto è necessario inserire il discorso delle culture “altre”. La cultura assume infatti fisionomie precise nel tempo e nello spazio. Impossibile parlare di una cultura ma di culture, ognuna delle quali rappresenta il modo con cui i singoli popoli definiscono i propri valori e interpretazioni culturali e con cui ordinano le proprie istituzioni in un sistema sociale distinto.

Le culture sono tante, sono reciprocamente “altre” in quanto diverse, è bene cercare di comprendere i valori e le strutture delle culture altre per comprendere i costumi delle stesse, da quelli importanti (i *mores*) a quelli meno coercitivi, affinché la facoltà di giudizio e il comportamento verso le culture diverse dalla propria non portino a una valutazione discriminatoria in termini di pregiudizio culturale e sociale. Non tutto ciò che viene fatto dagli altri e che è abitudine degli altri è barbaro, incivile, come non tutto ciò che è propria abitudine è necessariamente e sempre bene. Ci può essere ciò che è più funzionale in un contesto piuttosto che in un altro e pertanto ciò che è assolutamente inadeguato fare in un contesto piuttosto che in un altro. In tale analisi e in tale avvicinamento e incontro all'altro di altra cultura è bene non dimenticare l'aspetto della dinamicità culturale e del cambiamento individuale. Gli scambi e i contatti tra persone di culture altre possono favorire il cambiamento e il rinnovamento culturale, così come il trovarsi di una persona a vivere in un contesto diverso da quello di nascita. Ciò che è bene comprendere è la particolare relazione che lo straniero avrà con

¹¹ Sumner, W. G., *Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals*. Ginn, Boston, 1906

la norma e con il diritto del nuovo paese. Inizialmente sarà inadeguato, facendo riferimento alle norme che conosce e sa esistere, cioè quelle del paese di origine, sarà ignorante della norma del nuovo paese, anche perché a volte molto distante da quella esistente nel suo, col tempo, anche in base al suo percorso di integrazione e di acculturazione, arriverà a conoscere le norme (e i costumi e valori) del nuovo territorio e ad aderirvi o al contrario a distanziarsi, sulla base di scelte individuali e/o familiari. “Il diritto è come un camaleonte. Cambia aspetto in ogni luogo e soltanto coloro che lo conoscono possono addomesticarlo” Proverbio Gola (Liberia)

Il prezzo della migrazione e la condizione di detenzione

Per riprendere le peculiari condizioni in cui le persone detenute straniere possono trovarsi, è bene ricordare che se su scala internazionale la migrazione rimanda al passaggio di una frontiera amministrativa da parte di un individuo, la vera frontiera che gran parte dei migranti tenta di attraversare è in realtà economica e sociale, sottovalutando la difficoltà del trovarsi a vivere in contesti culturalmente diversi, il cosiddetto *shock culturale* che lo spostamento comporterà. Situazione quest'ultima determinata dall'abbandono dei riferimenti relativi alla cultura di appartenenza, dalla mancanza dei legami familiari e della rete sociale che normalmente aiutano a superare le difficoltà della vita, e dal necessario ri-orientamento spaziale e temporale. Tali difficoltà, associate a sentimenti di estraniamento, irritabilità, ostilità, indecisione, frustrazione, tristezza per la lontananza da casa, se non superate, nel tempo possono portare a repressione, regressione, isolamento e rifiuto. Tre altre condizioni negative che incontriamo relazionandoci con il detenuto straniero sono legate al disagio migratorio, al fallimento del sogno migratorio e alla sindrome della persa via (Ghiringhelli - Cianconi, 2011)¹². Sul *disagio migratorio* si è molto discusso. Sono essenzialmente tre le teorie che analizzano questa dimensione: la teoria dell'eradicazione, il Goal Starving Stress della letteratura anglosassone ed il disagio integrativo. Secondo la teoria dell'eradicazione il disagio di migrare deriva dal doversi muovere in una terra non propria, lontano dagli affetti e dalla cultura di appartenenza. Per Goal Starving Stress si intende invece il disagio come frutto dello stress derivato dalla continua tensione cui i migranti sono sottoposti (e si auto sottopongono) per raggiungere gli scopi (sogno migratorio) che si sono proposti. La teoria del disagio integrativo riguarda invece le difficoltà di inserimento che i migranti incontrano nell'interazione con il con-

¹² Estratto da Ghiringhelli B., Cianconi P., Stranieri e tossicodipendenza, in Russo V. (a cura di), Comunicazione e strategie di intervento nelle tossicodipendenze, Carocci, Roma, 2011, pp. 87-100

testo sociale del paese ospitante. Tra gli eventi negativi, quello che più è rappresentativo del pericolo di uno scollamento rispetto al progetto sociale (legato alla costituzione di una società interculturale), sia del gruppo che migra sia del popolo di accoglienza è il *fallimento del sogno migratorio*. Si tratta di un contenitore ampio che sintetizza la fine comune di un difficile intreccio tra le aspirazioni e la realtà delle persone che intraprendono percorsi di scalata sociale e migratoria. Va detto che i migranti con difficoltà riescono a centrare l'obiettivo che si erano preposti come progetto di migrazione; essi, infatti, vivono di risultati secondari che devono bastare come giustificazione esistenziale. Va un po' meglio alle generazioni successive, sempre che le prime abbiano fatto un buon lavoro. La sorte dei migranti è quindi costantemente in oscillazione tra costi e benefici, ma nel fallimento del sogno migratorio il bilancio si conclude con una sconfitta. La *sindrome della persa via* colpisce i migranti la cui via verso la realizzazione del sogno migratorio si è chiusa (fallimento). Vittima della sindrome è infatti il migrante che ha “perso” il progetto migratorio e non ce l'ha fatta né a trovare una soluzione, né a tornare al paese d'origine; cioè un immigrato che non riesce più, per una qualsiasi ragione, a legalizzarsi o a lavorare perché ad esempio ha subito un infortunio sul lavoro, una crisi finanziaria o esistenziale che lo ha bloccato o viene arrestato. Il rischio di non riuscire è sempre presente per questa popolazione, soprattutto nelle fasi iniziali della loro situazione. Nella pratica clinica con i migranti capita di incontrare individui che si trovano da molto tempo in situazioni senza nessuna via di uscita. Come sono arrivati a quello stadio? Abbiamo detto che il progetto migratorio sostiene il viaggio. La famiglia di un immigrato spesso si è esposta per la riuscita del progetto migratorio di un suo componente o è il migrante stesso che ha preso coscienza che per sopravvivere deve spostarsi a tentar fortuna. Ad ogni modo si sono fatti dei sacrifici e si è mossa tutta una rete solidale per progettare e realizzare la partenza. Tuttavia, e non infrequentemente, succede qualcosa durante la migrazione e i progetti non vanno come si era sperato. E' un terribile rischio ma è reale: qualcosa può andare tremendamente storto. Abbiamo già ampiamente descritto la precarietà e i rischi cui si sottopone il migrante in occidente che può venire rimandato a casa, può avere un incidente che preclude il lavoro, può entrare nel giro della dipendenza delle sostanze da strada o alcolica, può venir arrestato, può ammalarsi, può venir aggredito, eccetera. Il punto di convergenza per parlare di una sindrome della persa via è quello dell'impossibilità dell'individuo di procedere avanti ma anche di tornare indietro; ciò che gli accade ha compromesso irrimediabilmente la via dell'integrazione. Quando l'immigrato perde la possibilità di riuscita del sogno migratorio, viene sbalzato nell'incertezza. Questo significa che, più o meno velocemente, l'individuo

si rende consapevole che il suo futuro non andrà più come si era pensato. A questo punto, quando cioè la “strada davanti si è chiusa” per sempre, si dovrebbe considerare una soluzione alternativa, che spesso, nel caso degli immigrati, non c’è. Il ritorno a casa, che sembrerebbe l’ipotesi più attuabile, non è praticabile: di solito la vergogna, il disonore, il dolore della sconfitta o anche la terribile rappresentazione del ritorno a mani vuote alla povertà, impediscono ad un individuo di ritornare a casa dopo che migrazione e inserimento sono falliti. Classicamente l’individuo può aver anche il terrore di tornare a mani vuote di fronte ad una famiglia in indigenza.. Questa situazione di uscita del progetto migratorio viene chiamata bivio. Non potendo più tornare e avendo compromesso la sua riuscita l’unica soluzione praticabile sembra essere il “suicidio sociale”: perdersi nel nulla e rimanere sospesi. Anche gli aspetti di negazione del fallimento e di fantasia (irrealizzabile) di un recupero nel tempo sono importanti poiché creano l’illusione che ci si possa ancora salvare nella persa via. Per perpetuarsi gli individui utilizzano allora degli “allestimenti”, dei contenitori già pronti sulla strada: l’alcolismo, la vita di strada, la devianza, la tossicodipendenza, il vagabondaggio, il vivere di espedienti. Ben presto dall’oblio attivo si passa ad un’anestesia cognitiva nel tempo, cioè ci si adatta al destino senza evoluzione. Comune denominatore di questa sindrome che emerge dai colloqui e dall’anamnesi prossima con gli operatori, anche a grande distanza di tempo dal bivio, è l’impossibilità sia di andare avanti che di tornare indietro, verso casa, l’essersi perso.

Le riflessioni presentate convergono nella necessità di riconoscere il detenuto straniero nella sua identità culturale e nella sua storia, in cui emergerà quale aspetto di indagine importante il contatto con il nuovo contesto di inserimento e le sue conseguenze a livello personale, familiare e sociale. Solo questo approccio ci permetterà: di restituire parole, azioni, richieste al loro contesto di riferimento; di attivare le risorse personali, sociali e comunitarie del detenuto in maniera adeguata; di arrivare alla comprensione dei perché del reato, nonché alla valutazione della possibilità o meno di accompagnamento del detenuto alla ricostruzione di un progetto di vita, individuale e sociale in rapporto anche a quello che potrà o dovrà essere il contesto di vita futuro.

Ringraziamenti

Il presente Quaderno dal titolo “*Essere stranieri in carcere*” è stato realizzato dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari diretto da *Massimo De Pascalis*, dirigente generale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si ringraziano per la significativa collaborazione dei contributi presenti nel volume gli autori:

Arturo Salerni - Avvocato, esperto in diritto dell'immigrazione e Presidente dell'Associazione “Progetto Diritti” – Onlus;

Nunzio Cosentino - docente di Sociologia Generale e funzionario dell'organizzazione e delle relazioni presso la casa circondariale di Catania;

Provvidenza Tararà - Funzionario di servizio sociale presso l'U.E.P.E. di Palermo;

Alfredo Ancora - Professore di Psichiatria Transculturale Università di Siena e Responsabile Unità Transculturale e Familiare Dipartimento Salute Mentale ASL RMB;

Barbara Ghiringhelli - docente di Antropologia culturale e ricercatrice presso l'Università IULM di Milano;

Alessandra Bormioli, dirigente penitenziario.

La realizzazione della pubblicazione è stata curata dal Servizio Studi e Ricerche dell'ISSP diretto dalla dr.ssa Alessandra Bormioli e in particolare da:

- *F. Angelo Vacca*, funzionario (comunicatore) per la cura dei testi;
- *Maria Strangis*, funzionario (educatore);
- *Elvira Arconti*, funzionario (educatore).

Cura grafica e revisione dei testi:
F. Angelo Vacca

Stampa: Arti Grafiche Tilligraf Srl - Roma

